

***Dottorato di ricerca in Diritto tributario delle società – XXII Ciclo***  
***Coordinatore: Chiar.ma Prof.ssa Livia Salvini***

***La tassazione degli elementi reddituali derivanti dalle assegnazioni di  
beni ai soci nel sistema delle imposte dirette***

Relatore:  
Chiar.mo Prof. Giuseppe Melis

Candidato:  
Dott.ssa Chiara Pili

Anno Accademico 2010/2011

**LA TASSAZIONE DEGLI ELEMENTI**  
**REDDITUALI DERIVANTI DALLE**  
**ASSEGNAZIONI DI BENI AI SOCI NEL SISTEMA**  
**DELLE IMPOSTE DIRETTE**

**PREMESSA**

p. 1

**CAPITOLO I**

**EVOLUZIONE STORICA DELLA DISCIPLINA TRIBUTARIA IN  
TEMA DI PLUSVALENZE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI  
DERIVANTI DALLE ASSEGNAZIONI DI BENI AI SOCI: DAL  
T.U. ISTITUTIVO DELL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE  
ALLA DISCIPLINA ATTUALE**

1. La genesi del concetto di plusvalenza patrimoniale: la L. 14 luglio 1864, n. 1831 trasfusa nel T.U. dell'imposta di ricchezza mobile, R.D. 24 agosto 1877 n. 4021 p. 4
2. La codificazione della nozione di plusvalenza patrimoniale: la legge n. 1 del 5 gennaio 1956 ed il Testo Unico delle leggi sulle imposte dirette (D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645) p. 12
  - 2.1. L'imponibilità delle plusvalenze delle imprese e delle società commerciali p. 16
  - 2.2. L'imponibilità delle plusvalenze iscritte in bilancio p. 19
  - 2.3. Il regime di deducibilità delle minusvalenze p. 22
3. La riforma tributaria degli anni Settanta. L'istituzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche p. 24

- 3.1 La nozione di “onerosità” del trasferimento p. 30
- 3.2 Il regime delle minusvalenze patrimoniali deducibili: la perfetta corrispondenza normativa fra i presupposti che generano plusvalenze e minusvalenze p. 33
- 4. La nuova disciplina del Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986). L’indeducibilità delle minusvalenze patrimoniali derivanti dalle assegnazioni di beni ai soci p. 35
  - 4.1 La disciplina delle assegnazioni agevolate di beni ai soci prevista dall’art. 29 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni p. 39
- 5. La riforma IRES e la definitiva indeducibilità delle minusvalenze derivanti dall’assegnazione di beni ai soci nella disciplina attuale p. 44
  - 5.1 Il valore fiscalmente riconosciuto dei beni e la nozione di “valore normale” p. 45
  - 5.2 La nozione di “beni relativi all’impresa” p. 50
- 6. Riflessioni conclusive e ulteriori sviluppi del tema delle assegnazioni di beni ai soci p. 54

## **CAPITOLO II**

### **INQUADRAMENTO DELLA FATTISPECIE DELLE ASSEGNAZIONI DI BENI SOCIALI NEL PANORAMA DEL DIRITTO SOCIETARIO**

- 1. Considerazioni generali in tema di assegnazione di beni, come strumento di regolazione dei rapporti economici intercorrenti fra società e soci. Le fattispecie in relazione alle quali si verifica l’assegnazione p. 57

- |     |  |       |
|-----|--|-------|
| 1.1 | Distribuzione di utili in natura   | p. 59 |
| 1.2 | Riduzione del capitale sociale per esuberanza  | p. 64 |
| 1.3 | Riduzione del capitale nelle società di persone  | p. 68 |
| 1.4 | Liquidazione della quota del socio, in seguito all'esercizio del diritto di recesso o ad esclusione  | p. 69 |
| 1.5 | Liquidazione della società   | p. 76 |
| 2.  | Onerosità dell'operazione di assegnazione di beni sociali, alla luce della disciplina positiva esaminata: premessa per l'ulteriore sviluppo delle riflessioni in ambito tributario | p. 79 |
| 2.1 | Inquadramento delle fattispecie esaminate negli istituti della <i>datio in solutum</i> e del pagamento traslativo  | p. 80 |
| 2.2 | Il concetto di onerosità e di gratuità nella prospettiva civilistica, con riferimento al contratto di società ed agli atti che ne costituiscono adempimento                        | p. 87 |

### **CAPITOLO III**

#### **IL TRATTAMENTO TRIBUTARIO DELLE ASSEGNAZIONI DI BENI AI SOCI: RAGIONI DELLA DIVERSA RILEVANZA DELLE PLUSVALENZE E DELLE MINUSVALENZE, AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO**

- |     |   |        |
|-----|---|--------|
| 1.  | La nozione di onerosità accolta nell'ordinamento tributario, con specifico riferimento alla qualificazione delle assegnazioni di beni ai soci | p. 91  |
| 2.  | Il principio di inerenza: indagine storica e profili ricostruttivi  | p. 96  |
| 2.1 | Evoluzione storica del concetto di inerenza   | p. 103 |
| 2.2 | L'inerenza come principio generale del sistema tributario   | p. 112 |

2.3	La valutazione dell'inerenza delle assegnazioni di beni ai soci	p. 121
3.	La ragionevolezza del trattamento tributario riservato alle assegnazioni di beni ai soci nella disciplina delle imposte dirette	p. 125
	<b>CONCLUSIONI</b>	p. 129
	<b>bibliografia</b>	p. 133

**LA TASSAZIONE DEGLI ELEMENTI REDDITUALI**  
**DERIVANTI DALLE ASSEGNAZIONI DI BENI AI SOCI**  
**NEL SISTEMA DELLE IMPOSTE DIRETTE**

**PREMESSA**

L'operazione di "assegnazione" di beni da parte della società ai propri soci è stata più volte oggetto dell'intervento del legislatore tributario in materia di imposizione diretta, al fine di regolamentare (talvolta in senso agevolativo) gli effetti economici e giuridici che derivano da questo tipo di attribuzione patrimoniale, sia in capo alla società che ai soci.

Dal punto di vista fiscale, la scelta della società di procedere alla liquidazione dei propri rapporti patrimoniali con i soci in natura, piuttosto che in denaro, comporta l'esigenza di provvedere alla tassazione degli eventuali plusvalori o minusvalori latenti, che emergono nel momento in cui il bene sociale si distacca definitivamente dal patrimonio dell'impresa ed assume una autonoma rilevanza nel patrimonio personale del singolo socio assegnatario; il legislatore tributario tuttavia, se, da un lato, ha dedicato una particolare attenzione a questo tipo di operazioni – per evitare possibili salti di imposta o arbitraggi fiscali da parte dei soggetti coinvolti nell'assegnazione – dall'altro è intervenuto, talvolta, per incentivare, mediante la previsione di specifiche agevolazioni, la dismissione dei beni e la cessazione dell'attività da parte di soggetti (es. società non operative) che non svolgono attività produttive di beni o servizi, ma utilizzano lo strumento societario unicamente per conseguire per il godimento di beni patrimoniali.

Le norme che costituiscono l'oggetto del presente studio sono rappresentate dall'art. 86 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, T.U.I.R.), rubricato "Plusvalenze patrimoniali", e dall'art. 101 del T.U.I.R., in materia di "Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite"; la

prima norma stabilisce l'imponibilità delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso dei beni appartenenti al patrimonio dell'impresa (diversi dai beni-merce), oppure a seguito del risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni o, da ultimo, quando i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa; in quest'ultimo caso, il criterio di valutazione ai fini della determinazione della plusvalenza imponibile è costituito dal valore normale del bene. L'articolo 101 del T.U.I.R. stabilisce, invece, l'ineducibilità delle minusvalenze che emergono dalle operazioni di assegnazione dei beni sociali, determinando, quindi, un regime differenziato e meno favorevole rispetto a quello riservato, ad es. alle cessioni dei beni in generale.

Il tema di fondo della presente trattazione è volto a comprendere se tale differente trattamento sia giustificabile, in un'ottica prettamente e puramente giuridica, tralasciando i riflessi contabili dell'assegnazione di beni, scomponendo l'espressione utilizzata dal legislatore tributario - "assegnazione di beni" - nei suoi diversi significati per dimostrare che essa indica, dal punto di vista civilistico, una realtà variegata, che attiene a diversi momenti della vita dell'ente collettivo e che si concretizza e si traduce in precisi istituti del diritto commerciale e del diritto civile.

In questo senso, prendendo le mosse dall'analisi della disciplina positiva delle plusvalenze e delle minusvalenze patrimoniali - ripercorrendone l'evoluzione storica, a partire dalla legge istitutiva dell'imposta di ricchezza mobile ad oggi - si procede ad una disamina della causa in concreto dell'attribuzione patrimoniale della società nei confronti dei propri soci, esaminando i profili civilistici che riguardano le assegnazioni di beni, oggetto di studio.

Il concetto di assegnazione, dal punto di vista civilistico, indica il trasferimento della proprietà o di un altro diritto reale su di un bene, a favore di un determinato soggetto: questa prima generica definizione, che si limita a descrivere le caratteristiche dell'operazione oggetto di studio, deve essere

necessariamente completata con l'indicazione della causa che, in concreto, legittima l'attribuzione patrimoniale da parte della società ai propri soci; come verrà esposto nella prima parte del presente lavoro, l'assegnazione di beni sociali può trovare la propria ragion d'essere, dal punto di vista civilistico, in diverse vicende che coinvolgono l'ente collettivo (distribuzione degli utili o delle riserve sociali; riduzione del capitale sociale per esuberanza; liquidazione della società e riparto del residuo attivo; scioglimento del rapporto sociale nei confronti del singolo socio e liquidazione della relativa quota), come modalità alternativa – in natura – di regolazione dei rapporti endosocietari.

Nell'ultima parte del presente lavoro, infine, viene nuovamente esaminata la disciplina tributaria delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalle assegnazioni di beni ai soci, interpretando, in particolar modo, i concetti di onerosità ed inerenza, accolti nella materia di cui ci si occupa: la disamina del tema conduce, conclusivamente, ad una serie di riflessioni in relazione alla ragionevolezza del regime di indeducibilità delle minusvalenze c.d. "assimilate" per le operazioni di assegnazione di beni ai soci, alla luce della funzione economica che esse svolgono nel complesso dell'attività dell'ente collettivo societario.



## **CAPITOLO I**

# **EVOLUZIONE STORICA DELLA DISCIPLINA TRIBUTARIA IN TEMA DI PLUSVALENZE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI DERIVANTI DALLE ASSEGNAZIONI DI BENI AI SOCI: DAL T.U. ISTITUTIVO DELL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE ALLA DISCIPLINA ATTUALE**

### **1. LA GENESI DEL CONCETTO DI PLUSVALENZA PATRIMONIALE: LA L. 14 LUGLIO 1864, N. 1831 TRASFUSA NEL T.U. DELL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE, R.D. 24 AGOSTO 1877 N. 4021**

La comprensione delle ragioni fondanti l'attuale regime tributario delle plusvalenze e delle minusvalenze patrimoniali, generate dalle operazioni di assegnazione di beni ai soci, richiede, preliminarmente, una disamina dell'evoluzione storica del trattamento riservato a tali elementi reddituali, al fine di poter individuare le ragioni che hanno condotto il legislatore a prevedere una speciale disciplina che presenta – ad oggi – una sostanziale asimmetria fra il trattamento riservato agli elementi positivi e negativi di reddito, originati dalle assegnazioni di beni ai soci.

In particolare, il concetto di plusvalenza imponibile è stato oggetto di diffuse riflessioni da parte della dottrina tributaria, che ha ripercorso le tappe salienti del suo sviluppo dogmatico; esso trova origine, nell'ordinamento tributario italiano, nell'ambito del sistema dell'imposta di ricchezza mobile (istituita con L. 14 luglio 1864, n. 1831, successivamente trasfusa nel Testo Unico in materia di imposta di ricchezza mobile, R.D. 24 agosto 1877 n. 4021) e trova ulteriore sviluppo attraverso le leggi intervenute negli anni Cinquanta (L.

5 gennaio 1956, n. 1 e, successivamente, D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645), per giungere alla riforma tributaria degli anni Settanta, che ha determinato l'attuale sistema delle imposte dirette sui redditi, mediante l'emanazione dei decreti delegati in materia (D.P.R. nn. 597, 598 e 599 del 29 settembre 1973) ed alla successiva introduzione del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (c.d. T.U.I.R., D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), ulteriormente novellato dalla legge di riforma dell'imposizione sui redditi delle società (D. lgs 22 dicembre 2003, n. 344 e successive modificazioni).

L'evoluzione normativa, pertanto, è stata segnata da una serie di provvedimenti legislativi che riflettevano altresì le diverse tesi sul concetto di reddito imponibile avvicendatesi nel tempo, nelle riflessioni della dottrina economica e tributaria; in particolare, prendendo le mosse dall'iniziale concezione del c.d. reddito prodotto, si è giunti, anche attraverso le criticità che tale concezione implicava in relazione agli incrementi di valore - *tout court* - dei beni patrimoniali ad una più realistica concezione del reddito imponibile in termini "allargati", fino a ricomprendere fattispecie inizialmente non rientranti concettualmente nella nozione.

Parallelamente allo sviluppo della nozione di plusvalenza e di minusvalenza imponibile – intesa come valore differenziale, di segno positivo o negativo – fra grandezze individuate *ex lege*, si sono delineati i contorni del concetto di valore "normale", assunto, per l'appunto, come secondo termine di confronto rispetto all'iniziale valore del bene (al suo ingresso nel patrimonio della società o – più in generale – dell'impresa), al fine di determinare la sussistenza e l'entità degli elementi reddituali citati, nelle ipotesi di c.d. "realizzo per estensione", fra cui rientra l'operazione di assegnazione di beni ai soci.

Il primo capitolo della presente trattazione permette quindi di giungere ad una prima riflessione in ordine alle ragioni che possono aver determinato l'imponibilità delle plusvalenze derivanti dalle assegnazioni di beni ai soci, a fronte dell'irrelevanza delle eventuali minusvalenze che possano emergere in relazione alle medesime operazioni; il naturale successivo sviluppo della

riflessione condurrà a spostare l'attenzione sulla natura – nell'ambito dell'ordinamento civile – degli atti che possono determinare le assegnazioni di beni ai soci, per svelarne la funzione economica, oltre che giuridica, ed il relativo profilo causale (capitolo II).

Occorre, quindi iniziare con l'analisi dell'antecedente normativo della disciplina delle plusvalenze e delle minusvalenze, rappresentato dal Testo Unico dell'imposta di ricchezza mobile (R.D. 24 agosto 1877 n. 4021), analizzando la genesi del concetto di plusvalenza patrimoniale.

La ricostruzione della genesi del concetto di plusvalenza prende l'avvio dall'introduzione dell'imposta di ricchezza mobile nel sistema tributario italiano, avvenuta mediante la legge 14 luglio 1864, n. 1831, successivamente trasfusa nel Testo Unico dell'imposta di ricchezza mobile (R.D. 24 agosto 1877 n. 4021): l'imposta di ricchezza mobile era concepita, nel progetto legislativo, come un tributo volto a colpire tutti i redditi non assoggettati all'imposta di gran lunga più diffusa, ovvero, l'imposta fondiaria.

In questo senso, il legislatore tributario non aveva fornito una definizione del concetto di reddito soggetto a tassazione, affidando alla dottrina in materia il compito di ricostruire tale nozione, partendo dall'esame dell'impianto normativo esistente<sup>1</sup>. La norma di riferimento per l'individuazione dei redditi

---

<sup>1</sup> Così B. GIUSSANI, *Contributo alla precisazione del concetto giuridico di reddito mobiliare*, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1941, 96, nella citazione di G. CORASANITI, *Profili tributari dei conferimenti in natura e degli apporti in società*, Padova, 2009, 8, nota 13: <<è risaputo che manca una definizione legislativa di reddito mobiliare; il concetto di reddito mobiliare è stato elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza mediante un procedimento logico di interpretazione e di ricostruzione del principio informativo delle disposizioni legislative in tema di imposta di ricchezza mobile, in relazione anche al complesso delle norme sulle altre imposte dirette>>; ancora, nella citazione dell'Autore, per la precisazione del concetto stesso di reddito, egli rinvia a quanto affermato da illustre dottrina in materia di imposta di ricchezza mobile, nell'originaria formulazione del 1877, richiamando quanto affermato da O. QUARTA, *Commento alla legge sull'imposta di ricchezza mobile*, Milano, 1917, 129 ss, il quale aveva precisato che il termine *reddito* non doveva essere ricondotto, etimologicamente, al latino *reditus*, nel senso di <<nomen ex eo est quod singuis annis redeat>> ma dal termine *redditus*, che proveniva da *reddo*, ovvero “rendere”: tale precisazione era volta a confutare la correttezza di una certa posizione della giurisprudenza delle Corti del Regno, che, prendendo le mosse dal primo significato etimologico, avevano ritenuto che il reddito oggetto di imposizione fosse limitato alle entrate, rendite o proventi che periodicamente – appunto – “ritornano” e si riproducono. Sull'individuazione del concetto di reddito sulla base del diritto positivo si rinvia

rilevanti ai fini dell'imposta di ricchezza mobile è rappresentata dall'art. 3 del T.U. del 1877<sup>2</sup>, il quale indicava quali dovessero considerarsi "redditi di ricchezza mobile", con una elencazione di tipo casistico che, tuttavia, non consentiva una ricostruzione in termini unitari del concetto; in particolare, la norma citata conteneva una formula di chiusura volta a ricomprendere nell'ambito di applicazione del tributo fattispecie diverse e non necessariamente rientranti nella nozione di reddito generalmente accettata

Il Testo Unico, in via generale, faceva emergere una nozione di reddito essenzialmente ispirata alla nozione di reddito c.d. prodotto, incentrata sulla derivazione dei proventi da una determinata fonte genetica<sup>3</sup>, in virtù del potere

---

altresì a A. D. GIANNINI, *Il concetto di reddito mobiliare nel diritto tributario italiano*, in Riv. pol. ec., 1935, 398; L. V. BERLIRI, *Appunti sul concetto di <<reddito>> nel sistema dell'imposta mobiliare*, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1939, 15: questo Autore suggeriva di far riferimento, oltre che alla realtà normativa esistente, anche al comune significato che al termine "reddito" viene assegnato nella pratica delle relazioni economico-sociali. In ordine all'evoluzione del concetto di plusvalenza nel sistema dell'imposta di ricchezza mobile, si rinvia al contributo di B. GRIZIOTTI, *I concetti giuridici dogmatici di reddito di ricchezza mobile e di capacità contributiva*, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1940, 11 ss.

<sup>2</sup> L'art. 3 del T.U. n. 4021 del 1877 statuiva quanto segue: <<Sono considerati redditi di ricchezza mobile: a) i redditi iscritti dagli uffici ipotecari nel regno, o altrimenti risultanti da atto pubblico nominativo fatto nel regno; b) gli stipendi, pensioni, annualità, interessi e dividendi pagati in qualunque modo e da qualunque persona per conto dello Stato, delle province, dei comuni, dei pubblici stabilimenti e delle compagnie commerciali, industriali, di assicurazione che abbiano sede nel regno; c) i redditi di un beneficio ecclesiastico pagati come sopra da una delle casse indicate nella lettera precedente; d) i redditi procedenti da industrie, commerci, impieghi e professioni esercitate nel regno; e) i proventi anche se avventizi e derivanti da spontanee offerte, fatte in corrispettivo di qualsiasi ufficio e ministero; f) e in generale ogni specie di reddito non fondiario che si produca nello Stato, ancorché sia dovuto da persone domiciliate o residenti nello Stato>>

<sup>3</sup> Così M. MICCINESI, *Le plusvalenze di impresa – profili ricostruttivi*, Milano, 1993, 11 ss, il quale, a sua volta, rinvia a A. FANTOZZI, *Contributo allo studio della realizzazione dell'avviamento quale presupposto dell'imposta di ricchezza mobile*, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1964, 584; A. CICOGNANI, *L'imposizione nel reddito di impresa*, Padova, 1980, 11 ss.; A. FEDELE, *Profili dell'imposizione degli incrementi di valore nell'ordinamento tributario italiano*, in *L'imposizione dei plusvalori patrimoniali*, Milano, 1970, 126: <<Perciò il reddito si identificava pur sempre in funzione di un cespite produttore; non come un'entrata dunque, ma come un prodotto>> (nota 3, 126). La teoria del reddito prodotto è stata elaborata, nel pensiero degli economisti, A. DE VITI DE MARCO, nel suo scritto *Principi di economia finanziaria*, Torino, 1953. Per completezza, si ricordano le altre concezioni del reddito sviluppatesi nel pensiero degli economisti, ovvero, la nozione di reddito come *entrata* e di reddito *consumato*; la teoria del reddito come entrata fu elaborata originariamente dagli economisti prussiani e successivamente ripresa e ampliata nell'area anglosassone, per giungere ad un'elaborazione del concetto di reddito come <<l'entrata di ricchezza di un determinato periodo economico, inclusi gli aumenti di valore, incluse le donazioni e le successioni,

di controllo del contribuente su tale fonte produttiva. In particolare, connotati caratterizzanti tale concezione del reddito erano la stabilità delle fonti produttive e la riproducibilità dei proventi, secondo un'impostazione ancora strettamente legata ad un concetto di ricchezza di tipo fondiario<sup>4</sup>. In particolare, il reddito veniva <<definito naturalisticamente come "frutto" di un determinato capitale>><sup>5</sup> e, in questo contesto, era difficile giustificare l'imponibilità degli incrementi di valore afferenti determinati beni, che non derivassero da una specifica attività del soggetto passivo del tributo, a titolo di plusvalenza; anteriormente all'entrata in vigore del T.U. del 1958, la dottrina, infatti, era orientata verso una concezione di reddito mobiliare inteso come: <<l'effettivo aumento di ricchezza concretamente determinabile in denaro, prodotto

---

comprese le attività provenienti da terze persone>>; in dottrina G. V. SCHANZ, *Der Einkommenbegriff und die Einkommensteuergesetze*, in *Finanz Archiv*, 13 Jg., 1896, 23; G. SCHMOLLER, *Die Lehre vom Einkommen in ihrem Zusammenhang mit den Grundprinzipien der Steuerlehre*, in *Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft*, 19 Jg., 1863, 50, che definì il reddito come l'insieme dei mezzi che l'individuo può utilizzare per soddisfare le proprie necessità in un determinato periodo, senza decurtare il suo patrimonio; nei paesi anglosassoni, la teoria del reddito come entrata è stata sviluppata da R. M. HAIG, *The concept of income – Economic and legal aspects*, in *The Federal income tax*, New York, 1921, 7; C. SIMONS, *Personal income taxation*, Chicago, 1938, 50. La teoria del c.d. *reddito-consumato*, che trova in Italia il suo più illustre sostenitore in Luigi Einaudi, proponeva invece di sottoporre a tassazione solo quella parte della ricchezza personale destinata al consumo, al fine di escludere quella destinata al risparmio ed agli impieghi di capitale, ed evitare così fenomeni di doppia tassazione della medesima grandezza economica.

<sup>4</sup> Così G. FALSITTA, *Le Plusvalenze nel sistema dell'imposta mobiliare*, cit., 76: <<E' facile comprendere donde scaturisca il concetto che il reddito è nuova ricchezza che si produce quando subisce il distacco dalla fonte produttrice. fino alla metà del secolo scorso la fonte di gran lunga più importante dei redditi era costituita dalla terra. Ora, il reddito fondiario è il "frutto", il quale presenta, normalmente, il connotato della periodicità regolare e perenne (o, quanto meno, della rinnovabilità potenziale) e del distacco dalla sua fonte. Allorché, successivamente, si è avuto lo straordinario e rapido sviluppo della ricchezza mobiliare, in molteplici guise combinata con l'attività personale nelle industrie, nei commerci, nelle professioni, è stato abbastanza naturale che si sia finito per attribuire ai redditi procedenti da tali nuove fonti quegli stessi connotati caratteristici che erano propri dei redditi fondiari>>; nello stesso senso si esprime anche M. MICCINESI, *Le plusvalenze di impresa – profili ricostruttivi*, cit., 12.

<sup>5</sup> Così, testualmente, A. FEDELE, *Profili dell'imposizione degli incrementi di valore nell'ordinamento tributario italiano*, cit., 127.

dall'impiego, a scopo speculativo, del capitale o dell'attività umana o di entrambi questi fattori>><sup>6</sup>, non assoggettabile alle imposte fondiarie.

Ciò non ostante, sin dai primi anni successivi all'istituzione dell'imposta di ricchezza mobile venne percepita l'attitudine alla contribuzione da parte di coloro che risultavano essere titolari una nuova ricchezza, soprattutto in relazione agli incrementi di valore registrati dai beni immobili e dai titoli. Per poter ammettere la tassazione delle plusvalenze patrimoniali, l'imposizione di tali elementi positivi venne ricondotta al concetto di "intento speculativo", come motivo fondante l'acquisto e la successiva cessione dei beni immobili o dei titoli, con realizzazione di un incremento patrimoniale. In questo senso, l'imposizione del plusvalore poteva essere compatibile con il concetto di reddito come "frutto", in quanto derivava dallo specifico impiego del capitale, investito nell'acquisto dei beni, successivamente ceduti allo scopo di realizzare un incremento patrimoniale. L'introduzione, in via interpretativa, di un criterio sostanzialmente soggettivo nella determinazione dell'*an* dell'imposizione (lo "scopo") implicò, d'altra parte, una difformità fra gli orientamenti, soprattutto giurisprudenziali, in relazione all'imponibilità dei plusvalori. In questo senso, se in un primo momento l'imponibilità delle plusvalenze relative a beni e titoli venne ammessa solo in relazione ai soggetti che abitualmente svolgevano attività di speculazione nell'acquisto e nella successiva rivendita dei beni<sup>7</sup>,

---

<sup>6</sup> Così, testualmente, B. GIUSSANI, *Contributo alla precisazione del concetto giuridico di reddito mobiliare*, cit., 126, nella citazione di A. CICOGNANI, *L'imposizione nel reddito di impresa*, Padova, 1980, 16. Il medesimo Autore, nell'opera citata (GIUSSANI, *Contributo alla precisazione*, 97) precisa che: «nell'ambito tributario non può essere accolta alcuna delle definizioni del reddito formulate per le altre discipline e per lo più dagli economisti. Del resto il concetto di reddito è fra i più tormentati della scienza economica, soprattutto perché una definizione acquista rilievo in considerazione dello scopo per cui è dettata e nel quadro in cui è collocata. Occorre quindi aver riguardo alla legislazione vigente e costruire un concetto di reddito quale emerge dal diritto tributario positivo. Si è invece tentato di trasportare nel diritto tributario la nozione adottata dall'economia classica, in cui il concetto di reddito è per lo più contraddistinto dai caratteri della periodicità, regolarità, dipendenza da una fonte produttiva, che lo riproduce nell'unità di tempo. Ma il concetto di reddito mobiliare accolto nel nostro diritto tributario è ben più ampio; non tanto però da rendere accettabile l'altra teoria limite, sostenuta da GRIZIOTTI e da PUGLIESE, per i quali costituisce reddito qualsiasi "entrata"».

<sup>7</sup> La ricostruzione di tale panorama interpretativo è effettuata con una particolare ricchezza di citazioni da A. FEDELE, *Profili dell'imposizione degli incrementi di valore nell'ordinamento*

successivamente il presupposto di imponibilità venne esteso anche alle operazioni speculative c.d. isolate, ovvero, non inserite in un'attività continuativa del soggetto, ma meramente episodiche, purché potesse dimostrarsi la sussistenza dell'elemento intenzionale, in capo al cedente, desumibile da elementi oggettivamente dimostrabili<sup>8</sup>. Per quanto concerneva le plusvalenze realizzate dalle società commerciali, in particolare, l'accertamento dell'intento speculativo preordinato all'operazione di acquisto e rivendita risultava maggiormente semplificato, sulla base della considerazione che tali enti collettivi perseguivano, istituzionalmente, un fine di lucro e, pertanto, ogni atto compiuto dagli stessi doveva qualificarsi alla luce di tale caratteristica. In questo quadro, tuttavia, risultava piuttosto difficile individuare un originario intento speculativo, ad esempio, nelle operazioni di acquisto e successiva rivendita di beni strumentali, naturalmente preordinati allo svolgimento dell'attività economica e non alla successiva cessione ad un maggior valore di realizzo<sup>9</sup>. Tuttavia, se, in dottrina, tale impostazione veniva generalmente accolta con favore, nella giurisprudenza dell'epoca le posizioni erano del tutto oscillanti e non univoche<sup>10</sup>.

---

*tributario italiano*, cit., 128; le citazioni di seguito riportate (anche nella nota successiva), pertanto, devono essere considerate *de relato: in primis*, per la giurisprudenza favorevole all'imposizione degli incrementi patrimoniali derivanti da abituali operazioni speculative: App. Torino, 26 gennaio 1876, in *Foro It.*, 1876, 327; App. Torino, 12 dicembre 1876, in *Giur. It.*, 1877, 334; sulla necessità di verificare la sussistenza dello "scopo" speculativo sin dall'acquisto del bene preordinato alla successiva cessione, Comm. Centr., 1° marzo 1891, in *Imp. dir.*, 1891, 207.

<sup>8</sup> Per la posizione della dottrina in materia, si rinvia a quanto affermato da O. QUARTA, *Commento alla legge sull'imposta di ricchezza mobile*, Milano, 1902, 174, il quale sostenne l'imponibilità delle plusvalenze anche nel caso in cui l'operazione di acquisto e rivendita dei beni o dei titoli non fosse inserita in un'attività abitualmente svolta in tal senso, ma costituisse il risultato di un'operazione di investimento "isolata", episodica effettuata, tuttavia, allo scopo di impiegare ed incrementare il capitale investito. In giurisprudenza, App. Milano, 25 marzo 1913, in *Riv. Trib. Mil.*, 1913, 600; Comm. Centr., 8 luglio 1915, in *Imp. dir.*, 1916, 120; Id., 19 giugno 1914, in *Riv. Trib. Mil.*, 1915, 591.

<sup>9</sup> Così M. MICCINESI, *Le plusvalenze di impresa – profili ricostruttivi*, cit., 27.

<sup>10</sup> Riferisce A. FEDELE, *Profili dell'imposizione degli incrementi di valore nell'ordinamento tributario italiano*, cit., 131: «E' piuttosto difficile individuare esattamente la posizione della giurisprudenza sull'argomento. Vi sono, fin dagli ultimi anni dell'800, pronunce in cui l'imponibilità delle plusvalenze su titoli è espressamente limitata alle società che si propongono la speculazione sui titoli medesimi e non li acquistano per mero impiego di

Nella vigenza del Testo Unico del 1877, pertanto, la nozione di plusvalenza (e, specularmente, di minusvalenza) come “frutto” di un’attività di speculazione implicava la necessità di individuare il momento in cui tale operazione poteva considerarsi conclusa e l’incremento reddituale “realizzato”; la dottrina in argomento, tenendo conto dell’evoluzione dei rapporti economici dell’epoca, aveva individuato nella “cessione verso corrispettivo” l’unica ipotesi di realizzo immaginabile, che potesse essere conforme con il requisito della speculazione: vi era una sicura iniziale diffidenza verso altre forme di trasformazione della ricchezza e di emersione di plusvalori (o minusvalori) non così chiaramente percepibili nel patrimonio del contribuente<sup>11</sup>. Solo nella successiva evoluzione legislativa, si codificarono diverse forme di definizione del requisito del distacco del reddito dalla fonte: venne percepita, infatti, l’attitudine della ristretta nozione di reddito prodotto come reddito “percepito” ad escludere dalla tassazione ipotesi in cui vi era stato, ugualmente, un incremento o un depauperamento del patrimonio del soggetto; in una parola, si definirono diverse forme di “realizzo” della ricchezza.

Con specifico riferimento al tema della presente trattazione, si discuteva, nella vigenza del Testo Unico, sull’imponibilità delle plusvalenze relative ai beni sociali assegnati in natura ai soci, in occasione della distribuzione degli utili o della liquidazione in natura della partecipazione, sia per lo scioglimento del rapporto in relazione al singolo socio, che in conseguenza alla liquidazione

---

capitale. Ma vi sono anche sentenze in cui si afferma l’imponibilità di tutte le plusvalenze delle società a prescindere da una speculazione. Inoltre, in molte sentenze in cui si affronta il problema del momento dell’imponibilità delle plusvalenze dei beni sociali è data per scontata l’assoggettabilità al tributo di tali plusvalenze a prescindere dall’accertamento dell’intento speculativo. Questa tesi è stata espressamente affermata in talune decisioni della Commissione Centrale (cfr. Comm. Centr., 4 aprile 1928, n. 83883, in *Riv. fisc.*, 1929, 210) ed è accolta dall’Amministrazione Finanziaria. Ma poco dopo la Commissione Centrale risolve definitivamente la questione riaffermando, anche per le società commerciali, il principio dell’imponibilità delle sole plusvalenze speculative (cfr. Comm. Centr., 9 marzo 1932, n. 34172, in *Giur. imp.*, 1933, 1). Il tentativo di superare, rispetto alle società commerciali, le difficoltà pratiche inerenti all’accertamento dell’intento speculativo era dunque fallito>>>; si rinvia all’opera citata per le indicazioni concernenti le pronunce giurisprudenziali in argomento.

<sup>11</sup> In argomento, si rinvia alla vasta bibliografia in argomento, riportata da G. FALSITTA, *Le Plusvalenze nel sistema dell’imposta mobiliare*, cit., 200.



dell'ente collettivo nel suo complesso<sup>12</sup>. La tesi favorevole all'applicazione dell'imposta a queste fattispecie si fondava sull'interpretazione di un dato preciso articolo del T.U., l'art. 30, in cui veniva sancita l'imponibilità di <<tutte le somme ripartite a qualsiasi titolo fra i soci>>. Le riflessioni svolte, tuttavia, non erano sufficientemente mature per determinare l'emersione di un preciso orientamento sul punto. Occorre attendere la successiva evoluzione legislativa per trovare uno specifico riferimento alla fattispecie.

Ciò che rileva, tuttavia, è la nascita del concetto di plusvalenza e di minusvalenza nel sistema dell'imposta mobiliare, ed il consolidamento delle nozioni nella *communis opinio* dell'epoca; questa circostanza, infatti, ha posto le basi per il successivo sviluppo e per la regolamentazione di queste componenti di reddito, nella produzione legislativa del secolo scorso.

## **2. LA CODIFICAZIONE DELLA NOZIONE DI PLUSVALENZA PATRIMONIALE: LA LEGGE N. 1 DEL 5 GENNAIO 1956 ED IL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLE IMPOSTE DIRETTE (D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645)**

Il Legislatore degli anni Cinquanta cercò di porre rimedio – normativamente - alle difficoltà interpretative registrate in materia di plusvalenze e minusvalenze, sorte nella vigenza del Testo Unico del 1877, relative alla complessità di un'operazione di inclusione nel concetto di “reddito prodotto” di fattispecie che non presentavano le caratteristiche di derivazione diretta da una fonte produttiva, a meno che non si facesse ricorso a concetti – come quello dell’ “intento speculativo” – dai contorni non così esattamente definiti.

---

<sup>12</sup> Il dibattito è riferito da A. FEDELE, *Profili dell'imposizione degli incrementi di valore nell'ordinamento tributario italiano*, cit., 152: si riportano i precedenti di giurisprudenza citati in argomento; in favore dell'intassabilità delle plusvalenze: Comm. Centr., 25 giugno 1905, in *Mass. Vannuccini*, n. 5160; per l'applicazione del tributo: Comm. Centr., 25 giugno 1955, n. 73531, in *Giur. imp.*, 1958, 4; per l'ipotesi di scioglimento del rapporto sociale limitatamente al singolo socio con assegnazione di beni in natura: Comm. Centr., 28 febbraio 1959, n. 13922, in *Giur. imp.*, 1960, 408.

La legge n. 1 del 5 gennaio 1956 (c.d. Legge Tremelloni) aveva, per la prima volta, sancito letteralmente l'imponibilità delle plusvalenze delle imprese, realizzate, distribuite o iscritte in bilancio, con la precisazione che, per le imprese individuali, tale disposizione risultava applicabile solo per le attività "comunque afferenti all'esercizio dell'impresa"<sup>13</sup>. La norma (art. 20) aveva così incluso fra le ipotesi di realizzo, ricorrendo le quali vi era - eventualmente - emersione di una plusvalenza o di una minusvalenza, anche fattispecie oggettivamente lontane dal mero concetto di "cessione" a titolo oneroso; questa scelta, come ovvio, comportò l'insorgere di un vivace dibattito sul tema<sup>14</sup>. In particolare, venivano individuati tre distinti eventi al verificarsi dei quali le plusvalenze ("i maggiori valori", in genere) potevano e dovevano essere imputati al reddito di impresa, ovvero, la realizzazione, la distribuzione ai soci e l'iscrizione in bilancio.

La norma, tuttavia, venne abrogata dal Testo Unico del 1958 che, all'art.81, provvedeva ad una classificazione più organica della materia imponibile, senza però smentire la scelta di fondo operata dalla legge Tremelloni. L'art. 81 del T.U. indicava i presupposti dell'imposta di ricchezza mobile, stabilendo, testualmente, quanto segue (comma 1): <<Presupposto dell'imposta è la produzione di reddito netto, in denaro o in natura, continuativo o occasionale, derivante da capitale o lavoro o dal concorso di capitale e lavoro, ovvero derivante da qualsiasi altra fonte e non assoggettabile ad alcuna delle imposte previste nei Titoli secondo, terzo e quarto<sup>15</sup>>>: questa prima parte della norma

---

<sup>13</sup> Cfr M. MICCINESI, *Le plusvalenze di impresa – profili ricostruttivi*, cit., 29. La norma di riferimento è costituita dall'art. 20 della legge n. 1 del 1956, il quale stabiliva quanto segue: <<i>i maggiori valori delle attività delle imprese, in qualsiasi forma costituite, concorrono a formare il reddito imponibile nell'esercizio nel quale sono realizzati o distribuiti o iscritti in bilancio. Per gli imprenditori diversi dalle società e dagli enti tassabili in base al bilancio e dalle altre società indicate all'art. 2200 del codice civile, la disposizione si applica soltanto alle attività comunque afferenti all'esercizio dell'impresa<>>.

<sup>14</sup> Sulla natura meramente interpretativa dell'art. 20 della L. n. 1 del 1956, si veda G. FALSITTA, *Le Plusvalenze nel sistema dell'imposta mobiliare*, cit., 453; *contra*, V. UCKMAR, *Tassazione delle plusvalenze realizzate anteriormente alla legge 5 gennaio 1956 n. 1*, in *Dir. prat. trib.*, 1963, 96 ss.

<sup>15</sup> Il riferimento è all'imposta sul reddito dominicale dei terreni, all'imposta sul reddito agrario ed all'imposta sul reddito dei fabbricati

sanciva un criterio generale per l'individuazione dei redditi assoggettabili all'imposta di ricchezza mobile, indicando come fonti genetiche degli stessi il capitale ed il lavoro. La norma, al comma 2, procedeva invece secondo un approccio casistico nell'individuazione del presupposto impositivo, statuendo che: <<Costituiscono inoltre presupposto dell'imposta le plusvalenze e le sopravvenienze indicate dagli artt. 100 e 106, le plusvalenze da chiunque realizzate in dipendenza di operazioni speculative nonché i premi su prestiti e le vincite di lotterie, concorsi a premio, giochi e scommesse>>.

La disposizione così enunciata è stata oggetto di un vasto dibattito in dottrina<sup>16</sup>, in merito alla nozione di reddito ritraibile dalla lettura dell'articolo.

Da una parte, si è sostenuta la pluralità dei presupposti rilevanti ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, nel senso che il legislatore, mediante la tecnica utilizzata per la redazione della norma, aveva stabilito, al primo comma, la nozione generale di "reddito mobiliare", salvo poi codificare l'imponibilità di fattispecie che non avevano le caratteristiche necessarie per rientrare nella nozione di "frutto" prodotto da una determinata fonte (capitale e/o lavoro), rappresentando – piuttosto – autonomi presupposti di imposta<sup>17</sup>. Una particolare

---

<sup>16</sup> Il dibattito è riferito da M. MICCINESI, *Le plusvalenze di impresa – profili ricostruttivi*, cit., 32.

<sup>17</sup> In tal senso, A. FANTOZZI, *Contributo allo studio della realizzazione dell'avviamento quale presupposto dell'imposta di ricchezza mobile*, cit., 611: <<Col definire presupposto dell'imposta il reddito prodotto, il legislatore del '58 ha abbandonato la terminologia di reddito percepito adottata dalla legge fondamentale; anzi ad accentuare il rapporto che deve intercorrere fra l'oggetto dell'imposta ed il soggetto passivo di essa, il T.U. ha accentuato che il presupposto è "la produzione di un reddito" con ciò accogliendo la tradizionale concezione che faceva verificare tale evento al sorgere di una ricchezza novella che divenisse autonoma rispetto alla fonte che l'aveva prodotto e di cui costituiva il frutto. Non sembra dunque controvertibile che presupposto principale dell'imposta è il reddito prodotto inteso come frutto, continuo od occasionale, in denaro o in natura, legato con rapporto di effetto a causa di alcune fonti costituite da capitale e/o lavoro. Sarebbe però erroneo identificare questo reddito prodotto con il reddito imponibile, cioè considerarlo l'esclusivo presupposto dell'imposta mobiliare. Il legislatore tributario ha infatti considerato, accanto al presupposto fondamentale, altri presupposti che devono essere tenuti distinti dal primo>>. In argomento, si veda anche quanto affermato da B. GIUSSANI, *Contributo alla precisazione del concetto giuridico di reddito mobiliare*, cit., 126, nella citazione di A. CICOGNANI, *L'imposizione nel reddito di impresa*, Padova, 1980, 16. Il medesimo Autore, nell'opera citata (GIUSSANI, *Contributo alla precisazione*, 97) precisa che: <<nell'ambito tributario non può essere accolta alcuna delle definizioni del reddito formulate per le altre discipline e per lo più dagli economisti. Del resto il

difficoltà concettuale era rappresentata dall'imponibilità, ai fini della determinazione del reddito delle imprese, delle sopravvenienze attive che, per loro natura, sfuggono ad ogni possibile previsione e sono incompatibili con un qualsivoglia intento speculativo.

Altra parte della dottrina ha, invece, sostenuto la tesi dell'unicità del presupposto dell'imposta di ricchezza mobile, affermando che la norma non aveva modificato la nozione di reddito delineata dal precedente Testo Unico, ma, piuttosto, ne aveva precisato i contorni, includendo fra i proventi imponibili ogni incremento patrimoniale, inteso come aumento degli elementi costitutivi attivi che compongono il patrimonio, diminuzione degli elementi passivi ovvero maggior valore di scambio acquisito da taluni elementi che già compongono il patrimonio<sup>18</sup>, con la necessaria precisazione che, stante questa nozione generale di reddito, era compito esclusivo del diritto positivo individuare cosa in realtà dovesse essere considerato "reddito netto" nell'ordinamento interno. In questo senso, le plusvalenze e le sopravvenienze potevano essere ricondotte nella nozione di reddito precedentemente accolta dal legislatore, in quanto derivanti, se non più in via esclusiva, almeno a livello di causa concorrente (o *condicio sine qua non*), dall'attività dell'impresa, nella sua predisposizione e attitudine alla produzione di una nuova ricchezza<sup>19</sup>

Il regime di imponibilità delle plusvalenze, pertanto, sulla base del dato normativo, si individuava in base al soggetto nel cui patrimonio si realizzava l'incremento patrimoniale. Occorre distinguere, in particolare, fra il regime di tassazione delle plusvalenze (e delle minusvalenze) realizzate dalle imprese

---

concetto di reddito è fra i più tormentati della scienza economica, soprattutto perché una definizione acquista rilievo in considerazione dello scopo per cui è dettata e nel quadro in cui è collocata. Occorre quindi aver riguardo alla legislazione vigente e costruire un concetto di reddito quale emerge dal diritto tributario positivo. Si è invece tentato di trasportare nel diritto tributario la nozione adottata dall'economia classica, in cui il concetto di reddito è per lo più contraddistinto dai caratteri della periodicità, regolarità, dipendenza da una fonte produttiva, che lo riproduce nell'unità di tempo. Ma il concetto di reddito mobiliare accolto nel nostro diritto tributario è ben più ampio; non tanto però da rendere accettabile l'altra teoria limite, sostenuta da GRIZIOTTI e da PUGLIESE, per i quali costituisce reddito qualsiasi "entrata">>.

<sup>18</sup> Così, testualmente, G. FALSITTA, *Le Plusvalenze nel sistema dell'imposta mobiliare*, cit., 71.

<sup>19</sup> Così, M. MICCINESI, *Le plusvalenze di impresa – profili ricostruttivi*, cit., 34.

commerciali e delle società in genere (contenuto nel Titolo V, Capo III, Sezione II del T.U.) e quello relativo ai soggetti tassabili in base al bilancio (contenuto nel Titolo V, Capo III, Sezione II del T.U.): per la seconda categoria di soggetti, in particolare, la previsione normativa – contenuta all’art. 106 del T.U. – prevedendo la rilevanza reddituale di tutti gli incrementi “iscritti”, codificava un orientamento già emerso nella vigenza della precedente disciplina del 1956 e poneva in rilievo alcuni delicati problemi in ordine al concetto di “realizzazione” di tali elementi reddituali.

## **2.1 L’IMPONIBILITÀ DELLE PLUSVALENZE DELLE IMPRESE E DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI**

L’articolo 81 del T.U. del 1958, mediante il rinvio alla norma contenuta all’art. 100 del medesimo testo legislativo faceva un espresso riferimento alle plusvalenze generate <<dal realizzo di beni relativi all’impresa ad un prezzo superiore al costo non ammortizzato o, se diverso, all’ultimo valore riconosciuto ai fini della determinazione del reddito>>: in questo senso, il criterio per l’individuazione degli atti idonei a generare un incremento reddituale in capo all’imprenditore individuale veniva ricondotto alla qualificazione dei beni oggetto di atti di “realizzo”, come “beni relativi all’impresa”<sup>20</sup>. Con riferimento, invece, alle società di cui all’art. 2200 del codice civile, nella formulazione vigente all’epoca, la norma precisava che: <<si considerano relativi all’impresa tutti i beni ad esse appartenenti e le plusvalenze sono imponibili anche se distribuite ai soci prima del realizzo dei beni>>. Una previsione, di tipo residuale, riguardava, evidentemente, i soggetti non imprenditori, per i quali l’emersione di una plusvalenza tassabile era legata ancora al concetto

---

<sup>20</sup> Sulla nozione di beni relativi all’impresa, G. FALSITTA, *Manuale di diritto tributario – parte speciale*, Padova, 2008, 289; M. LOGOZZO, *I beni relativi all’impresa*, in in AA.VV. a cura di F. Tesauro, *L’imposta sul reddito delle persone fisiche*, Torino, 1994, p. 591 e ss.; A. CICOGNANI, *Beni strumentali (dir. trib.)*, in Enc. Giur., 1988; M. MICCINESI, *Le plusvalenze d’impresa. Inquadramento teorico e profili ricostruttivi*, cit., 138; M. C. PIERRO, *Beni e servizi nel diritto tributario*, Padova, 2003, 139 e ss.

dell'“intento speculativo”, preordinato all'acquisto ed alla successiva cessione del bene.

Una particolare precisazione concerne il concetto di distribuzione delle plusvalenze ai soci “prima del realizzo dei beni”, indicato quale presupposto di imponibilità delle plusvalenze in relazione alle società indicate all'art. 2200 c.c. (in generale, le società commerciali): la dizione legislativa rappresenta il primo referente normativo per la tassabilità delle plusvalenze derivanti dall'“assegnazione” ai soci di beni di appartenenza dell'ente collettivo. La norma del 1958, facendo riferimento alla distribuzione delle plusvalenze afferenti ai beni sociali, quale presupposto idoneo a determinare l'imponibilità di tali elementi positivi di reddito, in realtà ricomprendeva l'assegnazione dei maggiori valori sia in denaro che in natura, da parte della società nei confronti dei componenti della compagine sociale: la dizione “prima del realizzo” era l'espressione della tendenza interpretativa dell'epoca in relazione al concetto di realizzo, assimilato, normalmente, a quello di cessione a titolo oneroso del bene verso un corrispettivo. In dottrina<sup>21</sup>, era stato esattamente notato come il concetto di distribuzione della plusvalenza ai soci supponesse – normalmente – la previa rilevazione contabile della stessa, con l'iscrizione nel bilancio, e la successiva distribuzione: pertanto, per i soggetti che erano tenuti alla redazione del bilancio, le plusvalenze venivano assoggettate a tassazione al momento dell'iscrizione in bilancio delle stesse (art. 106 T.U. 1958, di cui al successivo paragrafo). La norma tributaria, in questo senso, aveva una funzione residuale, in quanto individuava, comunque, la distribuzione ai soci di denaro o beni come presupposto al verificarsi del quale occorreva rilevare la sussistenza di un'eventuale plusvalenza da assoggettare a tassazione.

Nella disciplina così delineatasi, una particolare attenzione deve essere rivolta alle plusvalenze generate dalle società indicate dalla norma tributaria,

---

<sup>21</sup> P. RUSSO, *Tassazione di plusvalenze per effetto ed in occasione di fusione tra società*, in *Impresa ambiente e pubblica amministrazione*, 1978, 547, nella citazione di M. MICCINESI, *Le plusvalenze di impresa. Inquadramento teorico e profili ricostruttivi*, cit., 190.

mediante rinvio alla legislazione civilistica (art. 2200 c.c.), in quanto, come correttamente osservato in dottrina, veniva meno ogni distinzione fra beni aziendali e beni extra-aziendali, in ragione della generale attitudine di tali cespiti, pur non inseriti nel processo produttivo, a partecipare all'esercizio dell'attività economica sociale<sup>22</sup>. Questa considerazione, trova il proprio fondamento nell'essenza stessa dell'ente societario che abbia come oggetto l'esercizio di un'attività economica: la società commerciale si qualifica come un organismo nato per la creazione di una nuova ricchezza e, pertanto, non sarebbe possibile distinguere gli atti propriamente preordinati al perseguimento del risultato economico da quelli non caratterizzati da tale profilo teleologico; citando la metafora utilizzata da illustre Autore: <<Come il mitico Re Mida che trasformava in oro tutto ciò che toccava, la società conferisce il crisma dello scopo produttivo ad ogni atto da essa compiuto. Nelle società porre la distinzione tra beni aziendali e beni extra aziendali non avrebbe senso giuridico, poiché tutti i beni sociali costituiscono un unitario complesso organico, unitariamente impiegato per il compimento dell'attività economica della società>><sup>23</sup>; tale concetto verrà ulteriormente sviluppato nel seguito della presente trattazione, in quanto esprime e rappresenta, a parere di chi scrive, il fondamentale assunto da cui prendere le mosse per definire l'inerenza degli atti che realizzano una plusvalenza rispetto all'attività delle società commerciali, viste nel loro complesso, alla luce del fine che istituzionalmente perseguono<sup>24</sup>.

---

<sup>22</sup> Così G. FALSITTA, *Le Plusvalenze nel sistema dell'imposta mobiliare*, cit., 165.

<sup>23</sup> G. FALSITTA, *Le Plusvalenze nel sistema dell'imposta mobiliare*, cit., 167-168.

<sup>24</sup> In argomento, anche M. MICCINESI, *Le plusvalenze di impresa – profili ricostruttivi*, cit., 39, osserva che: <<In particolare, la conformazione del reddito d'impresa in termini di variazione quantitativa del patrimonio investito e, soprattutto, l'autonoma rilevanza assegnata alla forma societaria avrebbero potuto suggerire di rileggere il nesso di collegamento fra reddito e fonte, onde assegnargli la funzione di delimitare con precisione la materia imponibile, identificandola in ragione della sua inerenza ad una determinata sfera economica (la c.d. fonte), a prescindere dalla provenienza della ricchezza sotto il profilo dei fattori economici causativi della stessa>>.

## 2.2 L'IMPONIBILITÀ DELLE PLUSVALENZE ISCRITTE IN BILANCIO

L'articolo 81 del T.U. conteneva il rinvio a quanto previsto dall'art. 106, rubricato “plusvalenze e sopravvenienze imponibili”, applicabile ai soggetti “tassabili in base al bilancio”. La norma stabiliva l'imponibilità delle plusvalenze di tutti i beni appartenenti ai soggetti tassabili in base al bilancio<sup>25</sup>, nell'esercizio in cui queste venivano realizzate, distribuite o iscritte in bilancio; per quanto concerneva, invece, i soggetti tassabili in base al bilancio solo in virtù dell'esercizio di un'opzione (art. 104 T.U.), il regime di tassazione delle plusvalenze trovava applicazione solo in relazione ai beni afferenti all'esercizio dell'impresa.

L'imponibilità delle plusvalenze meramente iscritte nel bilancio dei soggetti tenuti all'assolvimento dell'obbligo di tenuta della contabilità era stata già stabilita, normativamente, dalla legge Tremelloni del 1956 – come in precedenza osservato - e costituiva il punto di arrivo dell'elaborazione delle posizioni di dottrina e giurisprudenza manifestatesi nella vigenza del precedente Testo Unico del 1877<sup>26</sup>.

In particolare, dopo un primo periodo in cui la giurisprudenza si era mostrata favorevole ad includere fra le componenti del reddito tassabili anche le

---

<sup>25</sup> Individuati dal medesimo T.U., art. 8, comma 2: <<Per soggetti tassabili in base al bilancio si intendono: a) le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici, costituite nel territorio dello Stato; b) le società costituite all'estero, in uno dei tipi indicati dalla lettera a) che hanno la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'impresa nel territorio dello Stato; c) le altre persone giuridiche costituite nel territorio dello Stato tenute per legge o per statuto alla formazione del bilancio o del rendiconto>>.

<sup>26</sup> In argomento, M. MICCINESI, *Le plusvalenze di impresa – profili ricostruttivi*, cit., 51, indica gli autori di tale dibattito e le pronunce giurisprudenziali rilevanti: cfr. V. SAMPIERI-MANGANO, *La tassabilità delle azioni gratuite agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile*, in *Le imposte dirette*, 1927, 1 ss; P. TERRANOVA, *Il concetto di reddito fiscale ed alcune sue applicazioni*, Milano, 1921, 27; in giurisprudenza: Cass., SS.UU., 7 dicembre 1938, n. 511, in *Giur. imp. dir.*, 1939, 164; Cass., 28 giugno 1939, n. 2246, in *Giur. imp. dir.*, 1939, 303. L'Autore (Miccinesi) fa notare che le pronunce della giurisprudenza *ante* 1958 che statuivano l'imponibilità delle plusvalenze iscritte in bilancio – anche se non propriamente “realizzate”, secondo la nozione di realizzo generalmente accettata – erano poche e sporadiche, mentre era largamente più diffuso l'orientamento che non riteneva tassabili tali proventi.



plusvalenze (e le minusvalenze) derivanti dall'iscrizione in bilancio del valore dei cespiti patrimoniali, in sostituzione di quello precedentemente indicato – segnatamente, in relazione all'iscrizione in bilancio del valore dei titoli detenuti in portafoglio delle società e degli istituti di credito – successivamente le Corti mutarono indirizzo, non ritenendo che tali elementi reddituali potessero essere considerati pienamente “realizzati”<sup>27</sup>, sulla base della considerazione che, prima dell'alienazione a titolo oneroso dei beni, la plusvalenza (o la minusvalenza) non possedeva i requisiti della certezza e della definitività.

La soluzione era, tuttavia, insufficiente a rappresentare il mutato assetto dell'economia dell'epoca e, in particolare, contrastava con la funzione essenziale del bilancio, ovvero, la rappresentazione della reale situazione reddituale dell'ente. In questo senso, per il principio dell'unitarietà delle valutazioni e delle reappresentazioni contenute nel bilancio, si ritenne corretto far riferimento alle valutazioni compiute dal contribuente in sede di redazione dello stesso in senso globale, ovvero, considerandole nel complesso, senza esclusioni.

La norma, tuttavia, così come formulata, implicava una indiscriminata imposizione delle plusvalenze o delle minusvalenze iscritte anche in relazione a beni appartenenti ad enti tassabili in base a bilancio ma non esercenti attività commerciali; la Corte Costituzionale (con sentenza 20-25 febbraio 1975, n. 32), per ovviare a tale problema, aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 106, primo comma, nella parte in cui prevedeva, per l'appunto, la tassabilità delle plusvalenze e sopravvenienze attive di tali enti<sup>28</sup>; in particolare, la questione di

---

<sup>27</sup>In argomento, in particolare, A. FEDELE, *Profili dell'imposizione degli incrementi di valore nell'ordinamento tributario italiano*, cit., 155, ricostruisce con molteplici citazioni di pronunce giurisprudenziali, il dibattito sorto sul tema.

<sup>28</sup>In particolare, si chiedeva la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma <<per eccesso di delega (art. 76 della Costituzione), dell'art. 106 del t.u. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui assoggetta ad imposta di ricchezza mobile cat. B anche le plusvalenze dei beni appartenenti ad enti collettivi, tassabili in base a bilancio, ancorché non aventi scopo di lucro>>. La Corte Costituzionale ha avuto modo di intervenire nuovamente sulla questione di legittimità dell'art. 106, precisando che esso è illegittimo non solo in relazione agli “enti” che redigono il bilanci, ma, in generale,

legittimità si basava sul raffronto fra il contenuto della norma della legge Tremelloni (art. 20 citato in apertura del paragrafo) e quanto disposto nell'art. 106 del T.U. del 1958; i Giudici, dopo aver esposto la ratio della norma del 1956, affermavano quanto segue: <<Dalla stessa formulazione della norma (art. 20 L. n. 1/56) (...) si può senz'altro trarre la conclusione che, di regola, per le imprese tassabili in base a bilancio si presume, senza che occorra la dimostrazione, l'intento speculativo di tutte le partite attive riportate in bilancio, anche se costituite da plusvalenze o sopravvenienze attive dei beni facenti parte del capitale dell'impresa stessa, mentre per le altre imprese, definite diverse dal secondo comma, tale presunzione é limitata alle attività afferenti all'esercizio dell'impresa stessa. Ciò in quanto, come é chiarito: a) nella relazione Tremelloni al Senato: "Trattandosi di soggetti creati a scopo di lucro, con precisa indicazione nella legge o nel loro statuto, di tale scopo e della relativa attività diretta a conseguirlo non é possibile distinguere tra le diverse operazioni da esse compiute, in quanto tutte vengono caratterizzate da quello scopo e rientrano in quella attività"; b) nella relazione Valsecchi alla Camera: "Per le società e per gli enti, tenuto presente lo scopo di lucro per il quale sono creati, tutte le plusvalenze concorrono indistintamente a formare il reddito imponibile mobiliare". Ma, appunto da queste motivazioni emerge chiarissimo il concetto che il termine "imprenditori" usato nel secondo comma dell'art. 20 del t.u. si riferisce anche alle società ed enti tassabili in base a bilancio e che non questa forma di tassabilità, ma l'esercizio di una attività imprenditoriale - caratterizzata dallo scopo di lucro - costituisce il fondamento giuridico della presunzione che per esse le plusvalenze o le sopravvenienze attive vanno comprese nell'accertamento del reddito imponibile>>. Pertanto, con la declaratoria di illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 106, i Giudici della Consulta sottolineavano l'esigenza che l'imponibilità dei plusvalori fosse ricondotta all'esercizio dell'attività imprenditoriale, a prescindere dalla

---

anche con riferimento alle società che non svolgono effettivamente attività imprenditoriale (Corte Costit., sentenza 22-28 maggio 1987, n. 200).

circostanza che gli enti interessati fossero tenuti o meno alla redazione del bilancio di esercizio, così riconducendo tali proventi alla “fonte” – seppure intesa in senso lato – costituita dallo svolgimento dell’attività produttiva<sup>29</sup>.

### **2.3 IL REGIME DI DEDUCIBILITÀ DELLE MINUSVALENZE**

Il regime di deducibilità delle minusvalenze patrimoniali non presentava, nell’ambito del T.U. del 1958, come in passato, una perfetta specularità rispetto all’imposizione delle plusvalenze. Si è accennato alle altalenanti posizioni della giurisprudenza in argomento, che aveva statuito, in alcuni casi, la rilevanza reddituale delle minusvalenze (soprattutto sui titoli), smentendola in altre occasioni: il problema era costituito, a livello normativo, dalla mancanza di norme specifiche sul punto e, pertanto, ogni valutazione in ordine a tali componenti negativi del reddito di impresa veniva lasciata all’elaborazione giurisprudenziale.

Con l’entrata in vigore del T.U. del 1958 si profilava, per la prima volta, un preciso regime, ai fini della determinazione del reddito di impresa, delle minusvalenze patrimoniali, in cui faceva difetto, tuttavia, la coerenza sistematica nella definizione dell’istituto.

In questo senso, il legislatore delegato aveva qualificato in termini di “perdita deducibile” l’eventuale differenza negativa derivante dalla “realizzazione” dei beni relativi all’impresa ad un “prezzo” inferiore al costo non ammortizzato o, se diverso, all’ultimo valore riconosciuto ai fini della determinazione del reddito; questa fattispecie, individuata come componente negativa del reddito in termini di “perdita” veniva assimilata alle ipotesi di distruzione, danneggiamento dei beni di impresa e, in generale, a tutte le ipotesi di “perdita” inerente all’attività produttiva del reddito (art. 99): queste fattispecie, seppure idonee a produrre, in senso positivo, una plusvalenza, non venivano terminologicamente assimilate, in termini di minusvalenze, a queste. Il T.U.

---

<sup>29</sup> M. MICCINESI, *Le plusvalenze di impresa – profili ricostruttivi*, cit., 61.

qualificava, invece, come “minusvalenze detraibili” <<le minusvalenze delle materie prime delle merci, delle azioni, delle obbligazioni e dei titoli a reddito fisso>> (art. 101), determinate secondo le disposizioni degli articoli successivi (artt. 102<sup>30</sup> e 103<sup>31</sup>).

La successiva evoluzione legislativa, mediante i Decreti delegati degli anni Settanta, tuttavia, avrebbe provveduto ad una regolamentazione delle minusvalenze in maniera esattamente speculare rispetto di presupposti in relazione ai quali potevano considerarsi realizzate le plusvalenze di impresa.

---

<sup>30</sup> Art. 102, rubricato “Valutazione delle materie prime e delle merci”: <<La valutazione delle materie prime e delle merci è fatta in base al minor prezzo tra quello di acquisto o di costo e quello desunto dall'andamento del mercato alla chiusura dell'esercizio. La minore valutazione in confronto al costo fatta in un esercizio in conformità al comma precedente può venire mantenuta dal contribuente negli esercizi successivi. Nel caso di diminuzione della quantità, si considera che il realizzo sia avvenuto anzitutto per le materie prime e le merci acquistate nel momento più vicino alla data in cui il realizzo ha avuto luogo.

<sup>31</sup> Art. 103, rubricato “Valutazione dei titoli”: <<La valutazione delle azioni, delle obbligazioni e dei titoli a reddito fisso non può essere inferiore al minor valore tra quello di costo e quello alla chiusura dell'esercizio. Il costo dei titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche si determina dividendo la spesa complessiva di acquisto per il numero dei titoli posseduti, compresi quelli acquisiti gratuitamente. Il contribuente ha tuttavia facoltà di procedere alla valutazione in base al costo dei singoli titoli, purché ne abbia dato comunicazione scritta all'ufficio distrettuale delle imposte prima dell'inizio dell'esercizio. In tale ipotesi i titoli già posseduti si considerano acquistati all'inizio dell'esercizio e sono valutati in base al costo medio, ai sensi del comma precedente, e, in caso di variazioni quantitative, si considerano realizzati in primo luogo i titoli acquistati nel momento più vicino alla data del realizzo. La comunicazione fatta prima dell'inizio di un esercizio, se non revocata, vale anche per gli esercizi successivi. Agli effetti della disposizione del primo comma il valore dei titoli, alla chiusura dell'esercizio, è dato dalla media dei prezzi di compenso dell'ultimo trimestre anteriore alla chiusura dell'esercizio o dal prezzo alla data di chiusura dell'esercizio ove tale prezzo sia inferiore alla media suddetta. Per le azioni non quotate in borsa, si tiene proporzionalmente conto delle diminuzioni patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dalle società emittenti in confronto all'ultimo bilancio anteriore alla data in cui le azioni vennero acquistate o da deliberazioni adottate ai sensi dell'art. 2446 del codice civile; per le obbligazioni e per gli altri titoli a reddito fisso non quotati in borsa, si tiene conto delle diminuzioni di valore comprovate da elementi certi e precisi. La minore valutazione in confronto al costo fatta in un esercizio in conformità alle disposizioni dei comuni precedenti può venire mantenuta dal contribuente negli esercizi successivi>>.

### 3 LA RIFORMA TRIBUTARIA DEGLI ANNI SETTANTA. L'ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

La riforma del sistema dell'imposizione diretta intervenuta negli anni Settanta<sup>32</sup> ha introdotto una disciplina delle plusvalenze e delle minusvalenze

---

<sup>32</sup> Con i decreti istitutivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (D.P.R. n. 597 del 29 settembre 1973) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (D.P.R. n. 598 del 29 settembre 1973). Illustre Autore (G. FALSITTA, *La tassazione delle plusvalenze e delle sopravvenienze nelle imposte sui redditi*, cit., 428) riassume le direttive contenute nella legge di delegazione per la riforma tributaria – L. 9 ottobre 1971, n. 825 – nei termini che seguono: <<La legge (...) nel tracciare i lineamenti strutturali delle nuove imposte sul reddito delle persone fisiche e giuridiche, dedica una particolare attenzione ai delicati temi delle sopravvenienze e delle plusvalenze, che tradizionalmente costituiscono i punti nevralgici di ogni definizione giuridica del concetto di reddito. In modo particolare, statuisce:

A) *con riguardo all'imposta sul reddito delle persone fisiche:*

- 1) la inclusione, nel computo del reddito complessivo, delle plusvalenze realizzate a seguito di operazioni effettuate con fini speculativi su beni non relativi all'impresa commerciale (art. 2, n. 5);
- 2) la inclusione, nel computo del reddito complessivo, delle sopravvenienze attive conseguite nell'esercizio di imprese commerciali e delle plusvalenze verificatesi a seguito di alienazioni di beni relativi a tali imprese. Per le società in nome collettivo e in accomandita semplice si tiene conto delle sopravvenienze attive comunque conseguite e delle plusvalenze di tutti i beni, comprese le plusvalenze distribuite ai soci prima del realizzo (art. 2, n. 4);
- 3) la inclusione, nel computo del reddito complessivo delle persone fisiche <<non residenti>>, dei redditi derivanti dall'esercizio di imprese commerciali limitatamente a quelli prodotto mediante stabile organizzazione nel territorio dello Stato, comprese le sopravvenienze attive e le plusvalenze conseguite nell'esercizio di dette imprese (art. 2, n. 21)

B) *con riguardo all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:*

- 1) il concorso, alla formazione del reddito complessivo delle persone giuridiche-società, delle plusvalenze conseguite, distribuite o iscritte in bilancio e delle sopravvenienze attive comunque verificatesi. Nei confronti delle persone giuridiche, diverse dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, concorrono alla formazione del reddito le sopravvenienze conseguite in tale esercizio e le plusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate (art. 3, n. 2);
- 2) il concorso, alla formazione del reddito delle <<persone giuridiche assimilate>> (associazioni non riconosciute e altre organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica, escluse le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice), dei redditi derivanti dall'eventuale esercizio di attività commerciali, comprese le sopravvenienze attive conseguite e le plusvalenze realizzate mediante alienazione dei beni destinati o comunque relativi a tali attività (art. 3, n. 8);
- 3) il concorso, alla formazione del reddito delle persone giuridiche *stricto sensu* non aventi nel territorio dello Stato né la sede dell'amministrazione, né l'oggetto principale dell'impresa dei redditi prodotti nel territorio dello Stato mediante una stabile

patrimoniali maggiormente dettagliata, con la previsione di specifiche fattispecie idonee a generare tali elementi reddituali, seguendo le indicazioni della dottrina e della giurisprudenza tributaria<sup>33</sup> *medio tempore* sviluppatesi.

Il legislatore, in relazione al regime delle società di capitali e degli altri enti indicati dalla norma (i soggetti individuati dall'art. 2 del D.P.R. n. 598/73) aveva confermato l'imponibilità delle plusvalenze iscritte in bilancio (art. 12 D.P.R. n. 598/73), rinviando, per la determinazione della disciplina generale delle plusvalenze di impresa, a quanto previsto in materia di IRPEF – la nuova imposta sul reddito delle persone fisiche, istituita con D.P.R. n. 597 del 29 settembre 1973, all'art. 54; il legislatore tributario aveva previsto, in particolare, l'inserimento nel reddito di impresa dei plusvalori derivanti dalla destinazione dei beni all'autoconsumo dell'imprenditore o ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, di quelli emergenti in caso di distribuzione di plusvalori ai soci, prima dell'alienazione dei beni, o, ancora, in occasione dell'assegnazione di beni in natura ai soci (art. 54, commi 7 e 8 D.P.R. n. 597/73), assumendo quale criterio di valutazione quello del valore normale del bene al momento della fuoriuscita dello stesso dal regime dell'impresa. La previsione legislativa aveva recepito – normativamente - le diverse fattispecie concrete, presentatesi nella vigenza della precedente disciplina del reddito di ricchezza mobile; l'assenza di una controprestazione in denaro o in natura rispetto a tali attribuzioni patrimoniali aveva messo in luce una diversa concezione degli istituti della plusvalenza e della minusvalenza, in quanto la rilevazione del reddito di impresa doveva basarsi esclusivamente sulle variazioni del patrimonio destinato all'attività, in ragione del verificarsi di eventi – ontologicamente molto diversi – che determinassero un definitivo distacco dei beni dall'impresa; in conseguenza di ciò, veniva definitivamente

---

organizzazione, comprese le sopravvenienze attive, nonché le plusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate mediante una stabile organizzazione (art. 3, n. 9)>>.

<sup>33</sup>Ad esempio, in relazione all'attitudine della permuta a generare plusvalenze imponibili. Sul punto, A. FEDELE, *Profili dell'imposizione degli incrementi di valore nell'ordinamento tributario italiano*, cit., 158.

accantonata, con riguardo al reddito di impresa, l'idea del "preordinato intento speculativo" come elemento fondamentale ai fini dell'imposizione<sup>34</sup>.

La dottrina più attenta alla tematica delle plusvalenze e delle minusvalenze patrimoniali, all'indomani dell'entrata in vigore dei decreti delegati, suddivise i presupposti di imponibilità delle plusvalenze, previsti dall'art. 54 del D.P.R. n. 597/73, in due categorie, sulla base proprio del concetto di realizzo, inteso "in senso stretto" o più allargato, fino a ricomprendere ipotesi assimilate o "per estensione"<sup>35</sup>; tale ripartizione discendeva dalla formulazione della norma del decreto IRPEF, che, dopo aver individuato il presupposto di imponibilità mediante una norma generale (comma 1°), procedeva ad un'elencazione di tipo casistico, volta a ricomprendere fattispecie non esattamente rientranti – almeno ad un primo esame - nella definizione generale del presupposto indicata al comma primo. La classificazione dei presupposti di imponibilità delle plusvalenze viene mantenuta, in questa sede, per comodità espositiva e in considerazione della diffusione della terminologia che ne deriva; tuttavia, come verrà esposto in seguito, non si condivide la classificazione della fattispecie delle assegnazioni di beni ai soci fra quelle "assimilate" in ragione dell'assenza di onerosità, intesa come corrispettività, dell'attribuzione patrimoniale.

La prima categoria è costituita dalle fattispecie che presentano i requisiti indicati nel primo comma dell'art. 54 del D.P.R. n. 597/73, ovvero, dalle cessioni di beni effettuate a titolo oneroso dall'imprenditore, nei confronti di un qualsiasi altro soggetto terzo. Gli elementi qualificanti l'individuazione del

---

<sup>34</sup> Questa impostazione era già chiara nelle previsioni del T.U. del 1958 che prevedevano la tassabilità delle plusvalenze iscritte in bilancio e della distribuzione ai soci prima del "realizzo". Così, M. MICCINESI, *Le plusvalenze di impresa – profili ricostruttivi*, cit., 58-59: <<la conclusione è che il reddito in questione esiste e va assoggettato al prelievo in funzione delle oggettive modificazioni di valori ed elementi economici sottoposti al regime fiscale dell'impresa, pur se verificatisi in esito a vicende estranee all'esercizio dell'impresa stessa e comunque nient'affatto riconducibili al raggiungimento di finalità lucrative>>. Il concetto di speculazione mantiene rilevanza residuale per la determinazione del reddito delle persone fisiche che non esercitano l'attività di impresa, art. 76 D.P.R. n. 597/73.

<sup>35</sup> G. FALSITTA, *La tassazione delle plusvalenze e delle sopravvenienze nelle imposte sui redditi*, cit., 87.

presupposto sono, in sostanza, due: la sussistenza di una cessione e la qualificazione della stessa in termini di onerosità.

Con riguardo al primo requisito, la dottrina<sup>36</sup> aveva chiarito che doveva considerarsi “cessione”, *in primis*, il trasferimento a titolo derivativo della proprietà di un bene appartenente al patrimonio dell’impresa, da parte del suo titolare; con riguardo alla qualificazione del diritto trasferibile, idoneo all’emersione della plusvalenza, era stato precisato che non solo il trasferimento della proprietà, ma anche di ogni altro diritto reale di godimento era idoneo a generare plusvalenze. Questa affermazione trovava fondamento nel raffronto con l’altra disposizione (art. 53 del D.P.R. n. 597/73) del medesimo testo normativo, dettata in tema di ricavi: la norma stabiliva, infatti, come presupposto per la realizzazione di un ricavo, il trasferimento o la costituzione della proprietà o di altro diritto reale; poiché le norme, si osservava, erano inserite in un *corpus* normativo necessariamente dotato di una coerenza interna, i concetti espressi in tema di ricavi potevano essere estesi anche alle plusvalenze, in ragione, da ultimo, anche della contiguità delle norme, contenute in due articoli successivi (artt. 53 e 54), entrambe dettate in relazione al reddito di impresa.

Il secondo requisito indicato dalla norma era costituito dalla natura onerosa del trasferimento: la qualificazione di tale caratteristica del presupposto, legislativamente sancita, ha comportato la contrapposizione fra due diverse correnti dottrinarie, e tale dibattito merita un particolare approfondimento, anche in ragione del successivo sviluppo delle riflessioni contenute nel presente lavoro; pertanto, per la definizione del concetto di onerosità si rinvia alle riflessioni contenute nel successivo paragrafo: l’analisi, infatti risulterà più chiara dopo aver concluso l’esame delle fattispecie di realizzo per estensione, secondo la classificazione ricordata<sup>37</sup>.

---

<sup>36</sup> G. FALSITTA, *La tassazione delle plusvalenze e delle sopravvenienze nelle imposte sui redditi*, cit., 88.

<sup>37</sup> Sulla classificazione della permuta e del conferimento in società fra le ipotesi di realizzo “in senso stretto” cfr. G. FALSITTA, *La tassazione delle plusvalenze e delle sopravvenienze nelle imposte sui redditi*, cit., 49.



In particolare, prendendo le mosse dal dato letterale utilizzato nella norma, (sulla base dell'espressione le plusvalenze "si considerano realizzate", art. 54, commi 6 e 7), la citata dottrina aveva analizzato la struttura dei presupposti indicati dalla legge, rilevando che tutte le ipotesi menzionate in chiusura della norma sulle plusvalenze patrimoniali erano caratterizzate da una prestazione patrimoniale, da parte del soggetto cedente, a fronte della quale non vi era un "corrispettivo" immediatamente individuabile.

Partendo da questa premessa, si riteneva, pertanto che l'assenza di corrispettività dovesse essere interpretata come mancanza di onerosità delle attribuzioni, ai fini tributari, circostanza che escludeva la possibilità di ricomprendere tali fattispecie nella generale previsione contenuta al comma primo.

Le fattispecie considerate erano due: in primo luogo, la destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore o ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa (comma 6); in secondo luogo, la distribuzione delle plusvalenze ai soci <<prima dell'alienazione>> e l'assegnazione di beni ai soci da parte delle società di persone commerciali (s.n.c. e s.a.s.).

Con riguardo alla prima fattispecie, si riconosceva che, come previsto dalla norma generale del primo comma, l'attribuzione consisteva nel trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nei confronti di soggetti terzi rispetto all'imprenditore o della traslazione del medesimo diritto dalla sfera "imprenditoriale" alla sfera personale dell'imprenditore stesso; la caratteristica specifica di tali attribuzioni consisteva nella mancanza di una prestazione corrispettiva, da parte dell'*accipiens*<sup>38</sup> e, per l'effetto, nella carenza del requisito dell'onerosità. In effetti, in questi casi, l'attribuzione patrimoniale può assolvere diverse funzioni: dall'adempimento di un'obbligazione naturale, alla manifestazione dello spirito di liberalità del *tradens*, all'adempimento di un

---

<sup>38</sup> Sulla possibilità che anche la successione *mortis causa* fosse presupposto idoneo a generare plusvalenze di impresa, G. FALSITTA, *La tassazione delle plusvalenze e delle sopravvenienze nelle imposte sui redditi*, cit., 93.

obbligo nascente da un contratto; in quest'ultima ipotesi, tuttavia, non si concorda sulla natura non onerosa dell'attribuzione – in via generale – in quanto la prestazione, mediante l'alienazione del bene ad un soggetto terzo, potrebbe rappresentare l'atto di adempimento di un'obbligazione precedentemente contratta nell'esercizio dell'attività di impresa<sup>39</sup>.

Ciò che rileva è, in questi casi, il mutamento di destinazione del bene, che fuoriesce dal patrimonio dell'impresa, concludendo il ciclo produttivo: in tale momento, del definitivo distacco del cespite, occorre rilevare la variazione – positiva o negativa – del valore del patrimonio.

La norma conteneva un'altra ipotesi di realizzo della plusvalenza, ovvero, l'assegnazione di beni ai soci da parte delle società di persone commerciali: l'espressione “assegnazione” trovava, per la prima volta, esplicito ingresso nell'ordinamento tributario, sebbene, come esposto in precedenza, il relativo concetto fosse già presente nel T.U. del 1958. Nella classificazione citata, le assegnazioni di beni ai soci venivano incluse fra le ipotesi di realizzo per estensione, in virtù della asserita mancanza di un corrispettivo, di una controprestazione ricollegabile funzionalmente con l'attribuzione patrimoniale nei confronti del socio. Questa affermazione non appare corretta e sembra discendere da un fraintendimento del concetto di “onerosità” che non corrisponde a quello di corrispettività, nel senso che le due categorie sono legate da un rapporto di inclusione solo parziale: le attribuzioni patrimoniali corrispettive sono sicuramente onerose ma non è vero il contrario. Per giustificare tale affermazione occorre – come premesso - una digressione in ordine al dibattito sulla nozione di onerosità.

---

39 Si può contestare, tuttavia, che, nell'ipotesi di cessione effettuata dall'imprenditore individuale, può risultare più difficile l'accertamento dell'inerenza dell'obbligazione contratta rispetto alla sfera imprenditoriale piuttosto che alla sfera personale del soggetto.

### 3.1 LA NOZIONE DI “ONEROSITÀ” DEL TRASFERIMENTO

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, risulta più agevole comprendere i termini del dibattito svoltosi in dottrina, in relazione al concetto di onerosità.

I commentatori, infatti, avevano interpretato in maniera differente il concetto di onerosità sotteso alla disciplina delle plusvalenze patrimoniali, già in un momento precedente rispetto all’emanazione del decreti della riforma del Settanta; il dibattito viene riferito, tuttavia, a questo punto della presente trattazione, in quanto la formulazione della norma – art. 54 del D.P.R. n. 597/73 – aveva messo ancora più in risalto una contrapposizione fra la fattispecie generale, individuata al comma primo, e le successive fattispecie specialmente individuate dalla legge, nei commi successivi, definite in termini di realizzo “per estensione”.

Da una parte, si rappresentava una nozione più restrittiva del requisito dell’onerosità, sostanzialmente coincidente con la nozione di corrispettività<sup>40</sup>. In particolare, si definiva onerosa <<ogni cessione in relazione alla quale contropartita per il cedente consiste nel prodursi di un incremento o arricchimento, effettivo ed attuale, della sua sfera patrimoniale>><sup>41</sup>. Non si riteneva sufficiente ad integrare il requisito così definito la circostanza che il cedente ricevesse una qualsiasi prestazione in cambio, seppure avente una qualche utilità per il percipiente; il concetto di corrispettività, in questo senso, era ancora più stringente, implicando la necessità che, ai fini tributari, la controprestazione fosse costituita da una nuova ricchezza, che fosse idonea a rappresentare nel patrimonio del cedente, in denaro o in natura, l’incremento di valore verificatosi in relazione al bene ceduto. Non risultava sufficiente, pertanto, il richiamo al concetto di “patrimonialità” contenuto nella disciplina

---

<sup>40</sup> G. FALSITTA, *La tassazione delle plusvalenze e delle sopravvenienze nelle imposte sui redditi*, cit., 88; ID., *Studi sulla tassazione delle plusvalenze*, Milano, 1991, 162.

<sup>41</sup> G. FALSITTA, *Studi sulla tassazione delle plusvalenze*, cit., 163.

delle obbligazioni del codice civile (art. 1174 c.c.), in base al quale tale requisito ricorre quando la prestazione sia suscettibile di valutazione economica o corrisponda, in via generale, ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore. Sostanzialmente, l'argomento fondante questa concezione dell'onerosità può essere individuato nel concetto di reddito mobiliare, precedentemente accolto e teorizzato, ed ancora ben presente nel pensiero dei commentatori dell'epoca; citando, testualmente, l'Autore che ha sostenuto questa tesi, egli affermava quanto segue: <<In definitiva, la plusvalenza che emerge dal realizzo in senso stretto presenta tutti i connotati che per costante orientamento della dottrina e della giurisprudenza più antiche contrassegnavano il reddito mobiliare (novella ricchezza derivante da una fonte produttiva, autonomia e distacco della nuova ricchezza dalla fonte, necessità che la nuova ricchezza si traduca in un incremento del patrimonio del beneficiario etc.)>><sup>42</sup>. A fronte di questa affermazione di principio, tuttavia, si doveva ammettere la sussistenza del requisito dell'onerosità anche nell'atto di liberazione da un debito pecuniario, o, in ogni caso, in relazione all'eliminazione di un elemento passivo del patrimonio del cedente, per mantenere, peraltro, la coerenza dell'ordinamento giuridico nel suo complesso; l'interpretazione delle norme tributarie, infatti, non poteva prescindere dalle più elementari nozioni del diritto civile, nell'ambito del quale tali ultime fattispecie possiedono normalmente il requisito dell'onerosità.

Secondo questa impostazione, pertanto, le cessioni a terzi effettuate a titolo gratuito, la destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore, l'assegnazione di beni ai soci, si ponevano al di fuori dei confini della definizione di realizzo delineata nel primo comma della norma. Di conseguenza, venivano "assimilate" al realizzo, mediante una apposita disposizione normativa. Tranne che in un caso: potevano considerarsi onerose le assegnazioni di beni ai soci che rappresentassero una modalità di adempimento

---

<sup>42</sup> G. FALSITTA, *La tassazione delle plusvalenze e delle sopravvenienze nelle imposte sui redditi*, cit., 91.

di un'obbligazione contratta dalla società nei confronti del socio assegnatario<sup>43</sup>. Di opposto avviso altra parte della dottrina<sup>44</sup> che, già prima della riforma degli anni Settanta (nella vigenza del T.U. dell'imposta di ricchezza mobile), si era espressa prendendo le mosse dall'analisi del concetto di onerosità, di matrice civilistica, facendone, successivamente, applicazione anche nel diritto tributario, e, nella specie, nella materia che ci interessa. In particolare, con la finalità di definire il concetto di "realizzo", utilizzato dal legislatore del 1958, si delinearono i contorni del requisito dell'onerosità, per distinguerla dalla corrispettività. L'onerosità – si sosteneva - è un attributo non solo dei contratti, ma riguarda, più in generale, anche gli atti giuridici, i fatti o anche i loro effetti (in quest'ultimo caso, si parla di onerosità in senso soggettivo)<sup>45</sup>. In particolare, mentre la corrispettività indica uno scambio, in cui rileva l'equilibrio delle prestazioni, nell'onerosità <<rileva semplicemente il fatto che colui che ha effettuato l'attribuzione abbia al tempo stesso conseguito un vantaggio patrimoniale in qualunque forma giuridica ciò sia avvenuto>><sup>46</sup>.

Alla luce di ciò, passando ad esaminare l'onerosità della fattispecie dell'assegnazione dei beni ai soci (o "distribuzione", nella terminologia utilizzata dal precedente T.U.) si rilevava come, pur mancando una controprestazione, un corrispettivo contrattuale, l'attribuzione patrimoniale, in quanto effettuata dalla società nei confronti dei propri soci, doveva trovare la propria ragion d'essere nel rapporto sociale e, in particolare, poteva essere uno strumento utilizzato per dare esecuzione a rapporti di tipo patrimoniale, caratterizzati dal requisito dell'onerosità, in tutti i casi in cui, a fronte del trasferimento del bene nel patrimonio del socio assegnatario, potesse rilevarsi una situazione passiva in capo alla società, patrimonialmente valutabile; in

---

<sup>43</sup> G. FALSITTA, *La tassazione delle plusvalenze e delle sopravvenienze nelle imposte sui redditi*, cit., 45.

<sup>44</sup> A. FANTOZZI, *Contributo allo studio della realizzazione dell'avviamento quale presupposto dell'imposta di ricchezza mobile*, cit., 33 ss.; ID., *Ancora in tema di realizzazione delle plusvalenze*, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1965, 457.

<sup>45</sup> A. FANTOZZI, *Ancora in tema di realizzazione delle plusvalenze*, cit., 457.

<sup>46</sup> A. FANTOZZI, *Ancora in tema di realizzazione delle plusvalenze*, cit., 465.

questo senso, l'assegnazione di beni avrebbe rappresentato una modalità di estinzione dell'obbligazione, alternativa rispetto alla corresponsione di una somma di denaro.

Le riflessioni svolte in questa sede, appena accennate in realtà, verranno riprese in seguito, nei capitoli successivi del presente lavoro. A questo punto della trattazione, infatti, è necessario solo rilevare come la distinzione fra fattispecie di realizzo "in senso stretto" o "per estensione" fosse contestabile, quanto meno con riguardo alle assegnazioni di beni ai soci che, nella loro concreta applicazione corrispondono ad un interesse patrimoniale della società; l'analisi dettagliata della disciplina civilistica che regola le fattispecie in cui si può ipotizzare un'operazione di assegnazione dei beni patrimoniali da parte delle società nei confronti dei propri soci, verrà svolta nel successivo capitolo, indagando proprio la tematica della causa in concreto dell'assegnazione e il concetto di onerosità dell'attribuzione, in materia tributaria e civile, sarà oggetto di ulteriori riflessioni nell'ultimo capitolo del presente lavoro.

### **3.2 IL REGIME DELLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI DEDUCIBILI: LA PERFETTA CORRISPONDENZA NORMATIVA FRA I PRESUPPOSTI CHE GENERANO PLUSVALENZE E MINUSVALENZE**

La disciplina delle minusvalenze patrimoniali, per la prima volta, riceveva una regolamentazione perfettamente speculare rispetto alle plusvalenze, sia ai fini dell'IRPEF (art. 57, comma 1, lettera c del D.P.R. n. 597/73) che dell'IRPEG (art. 12 del D.P.R. n. 598/73). In particolare, la norma dettata in materia di reddito di impresa prodotto dalle persone fisiche e dalle società di persone formulava il regime di deducibilità delle minusvalenze patrimoniali rinviando a quanto previsto per la norma sulle plusvalenze, sia per la determinazione dei presupposti, che per i criteri da utilizzare nella valutazione di tali componenti del reddito. La norma in materia di IRPEG, a sua volta,

sanciva la deducibilità delle minusvalenze iscritte in bilancio in conseguenza delle valutazioni effettuate sulle rimanenze dei beni merce e dei titoli.

Con riguardo alle assegnazioni di beni ai soci (così come per le altre ipotesi di realizzo per estensione), il legislatore tributario consentiva la deducibilità delle minusvalenze che potevano derivarne: ciascun presupposto di imponibilità delle plusvalenze riceveva il medesimo trattamento fiscale sul versante delle minusvalenze.

Tuttavia, molto presto si iniziò a discutere della ragionevolezza della scelta legislativa di ammettere la deducibilità delle minusvalenze generate da operazioni diverse dalla cessione di beni, caratterizzata dalla presenza di un corrispettivo in denaro o in natura<sup>47</sup>; in particolare, si deduceva il contrasto fra il regime delle minusvalenze assimilate ed il requisito generale dell'inerenza, enunciato nell'art. 74, comma 2 del D.P.R. n. 597/73 (nella formulazione della norma a seguito della novella del 1981, L del 04/11/1981 n. 626 art. 1), che stabiliva il principio della deducibilità dei costi e degli oneri, solo in quanto "riferibili" all'attività dell'impresa.

Questa tendenza ad interpretare in maniera restrittiva il requisito dell'inerenza ha condotto, in sede di redazione del T.U.I.R., ad una decisa inversione di tendenza rispetto alla perfetta coincidenza fra le fattispecie che generano plusvalenze e minusvalenze, attribuendo un significato normativo alla distinzione – che fino alla riforma degli anni Settanta aveva avuto rilievo meramente classificatorio, come già ricordato – dotandola di un'efficacia precettiva, nella nuova formulazione della norma in tema di plusvalenze e minusvalenze patrimoniali.

---

<sup>47</sup> Le citazioni della dottrina in argomento sono contenute nello scritto di N. FORTUNATO, *Considerazioni critiche sulla indeducibilità delle "minusvalenze assimilate"*, in Riv. dir. trib., 2002, 131, note 13 e 14.

#### **4. LA NUOVA DISCIPLINA DEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (D.P.R. 22 DICEMBRE 1986). L'INDEDUCIBILITÀ DELLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI DERIVANTI DALLE ASSEGNAZIONI DI BENI AI SOCI**

La nuova riforma del sistema dell'imposizione diretta, attuata mediante l'emanazione del D.P.R. n. 917 del 1986 (T.U.I.R.) stabiliva un regime differenziato per le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali, sancendo l'indeducibilità di queste ultime, sebbene la legge di delegazione avesse indicato, quale principio direttivo, <<il concorso alla formazione del reddito complessivo di tutti i redditi del soggetto, nonché, a condizioni da stabilire in armonia con i principi di tassazione in base al bilancio, delle plusvalenze e delle minusvalenze conseguite, distribuite o iscritte>><sup>48</sup>.

Ai fini della determinazione del reddito di impresa, la norma di riferimento in materia di plusvalenze patrimoniali era l'art. 54 del T.U.I.R.: oltre a ribadire la rilevanza delle fattispecie già indicate nell'art. 54 del D.P.R. n. 597/73 (cessione a titolo oneroso, destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnazione ai soci, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa<sup>49</sup>, iscrizione in bilancio<sup>50</sup>), le plusvalenze si consideravano realizzate anche se conseguite mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni relativi all'impresa. Quest'ultima fattispecie, introdotta per la prima volta nel panorama normativo tributario, aveva già trovato avallo nella prassi ministeriale<sup>51</sup> e nella

---

<sup>48</sup> La citazione è contenuta nello scritto di N. FORTUNATO, *Considerazioni critiche sulla indeducibilità delle "minusvalenze assimilate"*, 131.

<sup>49</sup> Occorre precisare che la fattispecie della destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ha trovato ingresso nel T.U.I.R. solo successivamente, con il DL del 27 aprile 1990, n. 90.

<sup>50</sup> Presupposto successivamente eliminato, con la L. 27 dicembre 1997, n. 449

<sup>51</sup> Si vedano: Ministero delle finanze, Ris. 14 ottobre 1976, n. 232: <<il risarcimento dei beni strumentali distrutti concretizza un'ipotesi del tutto particolare che non consegue ad un vero e proprio atto traslativo dei beni stessi ma ad un contratto di assicurazione che spiega i suoi effetti al verificarsi di un evento dannoso; tuttavia, per analogia, esso può farsi rientrare tra le ipotesi di realizzo di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 597. Pertanto gli indennizzi dovuti dalla



giurisprudenza<sup>52</sup>: in particolare, il realizzo della plusvalenza mediante risarcimento veniva assimilato al realizzo mediante cessione a titolo oneroso del bene, sulla base della circostanza che, nel secondo caso la somma di denaro ottenuta a titolo di risarcimento si sostituiva, nel patrimonio dell'imprenditore, al valore del bene perduto, così come accadeva per il corrispettivo conseguito dalla cessione<sup>53</sup>.

La norma, inoltre aveva ricondotto nell'ambito di applicazione dell'IRPEF il presupposto dell'imponibilità delle plusvalenze iscritte in bilancio, determinando così l'estensione del regime ad altre categorie di soggetti passivi, in precedenza non interessati dalla previsione (imprenditori individuali e società di persone). La scelta era volta ad una sistemazione dei presupposti di imponibilità delle plusvalenze patrimoniali più uniforme, conformemente allo spirito della riforma dell'imposizione diretta del 1986. Nel passaggio dal D.P.R. n. 598/73 al T.U.I.R., però, la fattispecie aveva perduto la propria attitudine a produrre minusvalenze deducibili, stante l'omesso rinvio alla fattispecie da parte della norma in materia di minusvalenze patrimoniali, contenuta all'art. 66 del Testo Unico.

Successivamente, con l'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la lettera c) del comma primo dell'art. 54 T.U.I.R. venne abrogata escludendo anche la tassabilità delle plusvalenze meramente iscritte nello stato patrimoniale del bilancio di esercizio.

Da ultimo, come ricordato, la norma aveva mantenuto il regime di imponibilità delle plusvalenze derivanti dalla destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore, dall'assegnazione dei beni ai soci e

---

società assicuratrice quando siano corrisposti nello stesso periodo di imposta in cui si è verificato l'evento dannoso o, in tale periodo, sia stato iscritto in bilancio il relativo credito nei confronti dell'ente assicuratore (come nel caso di specie), rappresentano plusvalenze le quali sono costituite dalla differenza tra l'ammontare degli indennizzi stessi e l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto dei beni distrutti>>. Si veda, inoltre, Ministero delle finanze, Ris. 29 dicembre 1976, n. 1161.

<sup>52</sup> Cass., Sez. I, sent. 3 aprile 1979, n.1874, in Rass. trib., 1979, 124.

<sup>53</sup> Così riassume G. FALSITTA, voce *Plusvalenze e minusvalenze patrimoniali (dir. trib.)*, in Enc. giur., XXII, 1991.

della destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa: tali ultime fattispecie, tuttavia, non erano richiamate dalla norma in materia di minusvalenze e, pertanto, non potevano più essere considerate come presupposti idonei alla produzione di tali componenti negativi di reddito, diversamente da quanto accadeva nella vigenza delle precedente disciplina.

Le ragioni di tale scelta, di segno contrario rispetto al precedente orientamento legislativo, possono essere individuate sostanzialmente in due ordini di motivi, ovvero, nella sospettata funzione elusiva di tali operazioni oppure nella percepita mancanza di inerenza di tali fattispecie rispetto all'attività imprenditoriale. Da una parte, le fattispecie così individuate dalla norma sulle plusvalenze patrimoniali, alla lettera c) dell'art. 54 del T.U.I.R., ritenute non idonee a determinare l'emersione di una minusvalenza deducibile, sono accomunate dalla mancanza di un corrispettivo, o meglio, di una controprestazione immediatamente quantificabile in denaro: la scelta legislativa di limitare la deducibilità delle minusvalenze ai casi considerati di realizzo "in senso stretto" ripropone l'utilità delle precedenti considerazioni svolte sulla classificazione dei presupposti di imponibilità delle plusvalenze. Come già precisato, infatti, la distinzione fra le varie tipologie di realizzo, nella vigenza della disciplina delle imposte sui redditi del 1973, assolveva ad una mera esigenza di definizione, senza alcun risvolto in punto di disciplina. Il legislatore del Testo Unico, invece, la assume come criterio di individuazione per il regime di deducibilità delle minusvalenze; la cessione a titolo oneroso dei beni relativi all'impresa, così come la fattispecie del risarcimento per la perdita o il danneggiamento del bene rispondono meglio all'idea di "onerosità" che coincide con la corrispettività: la causa dell'attribuzione, in sostanza, è nota, in entrambi i casi, la funzione economica assolta dallo scambio è chiara e così i valori da assumere come parametro per la determinazione degli elementi reddituali. Le caratteristiche proprie delle fattispecie di realizzo in senso stretto escludono o limitano, apparentemente, le possibilità di elusione della disciplina in materia di minusvalenze, in quanto consentono la deducibilità di elementi

negativi di reddito che mostrano una funzione chiara e precisa, alla luce dell'attività dell'impresa: la scelta legislativa di escludere la deducibilità delle minusvalenze per le fattispecie di realizzo per estensione, tassando, per converso, le plusvalenze reative a tali operazioni, poteva essere giustificata sulla base di ragioni di "cautela fiscale"<sup>54</sup>, ovvero in relazione all'esigenza di impedire, da un lato, che beni plusvalenti sfuggissero all'imposizione e, dall'altra, di evitare che la deducibilità delle minusvalenze venisse utilizzata in maniera indiscriminata, in relazione ad attribuzioni in cui, a differenza che nelle ipotesi di realizzo in senso stretto, il concetto di "funzione" economica e giuridica sottostante all'operazione risultava essere più sfuggente. Dall'altro lato, quale possibile ragione giustificativa dell'esclusione della deducibilità delle minusvalenze "assimilate", vi è l'asserita mancanza di inerenza delle fattispecie di assegnazione, autoconsumo e destinazione extraimprenditoriale: quest'ultimo motivo appare più rilevante e probabilmente più idoneo a giustificare l'indeducibilità delle minusvalenze, sebbene in questa maniera vengano accomunate fattispecie affatto diverse, imprimendo alle assegnazioni di beni ai soci una connotazione che non hanno, ovvero, l'estraneità rispetto agli scopi propri della società commerciale.

L'argomento dell'inerenza verrà affrontato, in maniera sistematica, nell'ultimo capitolo del presente scritto, per contestare la sussistenza di una ragione fondante la discriminazione fra il regime delle plusvalenze e delle minusvalenze patrimoniali, in relazione alle operazioni di assegnazione di beni ai soci, legislativamente prevista.

---

<sup>54</sup> Così D. STEVANATO, voce *Plusvalenze e minusvalenze nel diritto tributario*, in Enc. dir., 95.

#### **4.1 LA DISCIPLINA DELLE ASSEGNAZIONI AGEVOLATE DI BENI AI SOCI PREVISTA DALL'ART. 29 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

Come rilevato in chiusura del precedente paragrafo, le ragioni poste alla base del regime di indeducibilità delle minusvalenze derivanti dall'assegnazione di beni ai soci potevano essere ricondotte a ragioni di cautela fiscale, in funzione antielusiva, oppure alla rilevata mancanza di inerenza delle operazioni rispetto all'attività di impresa.

Per comprendere il pensiero del legislatore tributario del T.U.I.R. e provare ad escludere una di queste ipotesi interpretative della *ratio* dell'indeducibilità, può essere utile esaminare una particolare disciplina agevolativa, in materia di tassazione delle plusvalenze derivanti dalle assegnazioni di beni ai soci, contenuta nell'art. 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449<sup>55</sup> (Legge Finanziaria per il 1998), che consentiva l'estromissione dal patrimonio della società di alcuni beni, a fronte della corresponsione di un'imposta sostitutiva sulla plusvalenza emergente, calcolata sulla differenza tra il valore normale dei cespiti assegnati ed il loro costo fiscalmente riconosciuto.

La normativa in oggetto non costituiva il primo intervento agevolativo in materia, ma si differenziava dai precedenti provvedimenti adottati dal legislatore in materia<sup>56</sup>, in quanto questi ultimi subordinavano la fruibilità del beneficio alla

---

<sup>55</sup> La disciplina è stata modificata, *in primis*, dall'art. 13 della L. 18 febbraio 1999, n. 28 – che ha previsto, oltre alla fattispecie dell' "assegnazione", anche lo strumento della "cessione", al fine di usufruire dell'agevolazione prevista; successivamente il legislatore è intervenuto, per estenderne temporalmente l'efficacia, con l'art. 3, commi da 7 a 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e, da ultimo, con l'art. 2, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

<sup>56</sup> Il riferimento è alle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 21 del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, conv. con L. 17 febbraio 1985, n. 17, con le quali veniva concesso un regime fiscale di favore alle società commerciali che avessero deliberato lo scioglimento entro il 30 giugno 1985, provvedendo all'assegnazione dei beni ai soci entro il 31 dicembre successivo; successivamente, l'art. 30 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 aveva concesso un regime agevolativo alle società c.d. di comodo, ovvero alle società di capitali residenti (ed alle stabili organizzazioni di società ed enti residenti all'estero) che possedessero determinate caratteristiche (meno di cinque dipendenti e ammontare di ricavi inferiore a 800 milioni di lire)

condizione che le società assegnanti, qualificate come “non operative”, venissero sciolte, con conseguente dissoluzione dell’ente collettivo e liquidazione del relativo patrimonio: la necessità di procedere all’integrale dissoluzione della società commerciale aveva determinato il sostanziale insuccesso – nella pratica – di tali soluzioni normative, in quanto i soci potevano avere interesse ad estromettere alcuni beni dal patrimonio dell’impresa collettiva, pur mantenendo lo schermo societario a garanzia della riservatezza o “spersonalizzazione” della proprietà di altri cespiti<sup>57</sup>.

La norma contenuta nella Legge Finanziaria per il 1998 non imponeva lo scioglimento della società ma, in alternativa alla prosecuzione della vita dell’ente, ne consentiva la trasformazione; d’altro canto, la disciplina individuava requisiti soggettivi ed oggettivi di applicazione che rispecchiavano la *ratio* perseguita dal legislatore<sup>58</sup>: la normativa non voleva rappresentare un

---

e procedessero allo scioglimento con assegnazione dei beni ai soci, considerando un reddito “presuntivo” minimo per tali società; la disciplina è stata successivamente riproposta dall’art. 3, comma 37 della L. 23 dicembre 1996, n. 662. In argomento M. BEGHIN, “*Società di comodo*”, *assegnazioni agevolate ai soci e pagamento dell’imposta sostitutiva: note sulla disciplina di cui all’art. 29 della L. 27 dicembre 1997, n. 449*, in *Rass. Trib.*, 1999, 1373, nota n. 2 per la disamina della disciplina normativa pregressa; si veda anche il contributo di A. VIGNOLI, *Le società di mero godimento tra assegnazione agevolata e trasformazione in società semplice*, in *Rass. Trib.*, 1998, 762. Da ultimo, in relazione alle società di comodo, occorre ricordare quanto previsto dalla legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006 n. 296) ai commi 109-118 dell’art. unico.

<sup>57</sup> La notazione è di R. LUPI, *Le assegnazioni agevolate ai soci: l’art. 29 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 alla luce dei principi generali*, in *Rass. Trib.*, 1999, 361.

<sup>58</sup> Si riporta, per comodità espositiva, il contenuto dell’art. 29 della L. n. 449/97, come modificato dall’art. 13 della L. n. 28/1999: <<1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che: entro il 1 settembre 1998, assegnano ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell’articolo 40, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa o quote di partecipazione in società, possono applicare le disposizioni del presente articolo, a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 1997, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1 ottobre 1997. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 1 settembre 1998 si trasformano in società semplici. 2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive

incentivo all'eliminazione delle società "non operative" dal novero dei soggetti economici, formalmente operanti in ambito nazionale, ma avevo lo scopo di favorire l'estromissione dal patrimonio degli enti societari dei beni non direttamente implicati nel processo produttivo, al fine di consentire la circolazione della proprietà degli stessi, con il possibile impiego in attività in cui potessero essere utilizzati come beni strumentali all'esercizio di un'impresa e non più come oggetto di una mera attività conservativa.

I soggetti ammessi ad accedere alla disciplina dell'estromissione agevolata erano individuati dal comma primo della norma (art. 29 L. n. 449/97), nelle società commerciali, sia di persone che di capitali, che avessero provveduto ad assegnare determinati beni, entro il 1° settembre dell'anno 1998, ai soci iscritti nel relativo libro sociale alla data del 3 settembre 1997, anteriormente all'entrata in vigore della legge; il requisito relativo all'appartenenza dei soci alla compagine della società assegnante in un momento precedente rispetto all'emanazione della legge rispondeva all'esigenza di evitare manovre volte esclusivamente a ricavare un vantaggio fiscale, in cui un soggetto terzo procedesse all'acquisto di quote societarie, al solo fine di ottenere lo *status* di socio, con successiva assegnazione di un bene, in alternativa alla cessione a

---

(IRAP) nella misura del 10 per cento; per i beni la cui assegnazione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto può essere applicata, in luogo di tale imposta, una maggiorazione dell'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale dei beni, con l'aliquota propria dei medesimi. Le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento. 3. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale. Per le quote di partecipazione si assume il maggiore tra il costo fiscalmente riconosciuto e quello determinato in proporzione del patrimonio netto della società partecipata. 4. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44 del citato testo unico delle imposte sui redditi. Tuttavia il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute. (*omissis*)>>.

titolo oneroso di un bene a terzi, con emersione di una plusvalenza interamente tassabile secondo l'ordinaria disciplina prevista dall'art. 54 del T.U.I.R.

Sul piano della natura dei beni assegnabili, la legge agevolativa – conformemente alla *ratio* dell'intervento - indicava i beni immobili (diversi da quelli indicati all'art. 40, comma 2 del T.U.I.R. nella formulazione vigente *ratione temporis*) ed i beni mobili registrati non qualificabili come strumentali rispetto all'esercizio dell'impresa; era inoltre prevista la possibilità di assegnare in via agevolata anche quote di partecipazione in società, possedute dall'ente assegnante, a prescindere dalla loro qualificazione all'interno del bilancio.

I criteri di determinazione della plusvalenza previsti dalla legge agevolativa in oggetto, conformemente a quanto stabilito dalla norma generale in materia di plusvalenze patrimoniali (art. 54 T.U.I.R.) rinviavano al parametro costituito dal valore normale<sup>59</sup> dei beni assegnati, definito dall'art. 9, comma 3 del T.U.I.R., individuandolo come valore da contrapporre al costo fiscalmente riconosciuto del cespite, al fine di rilevare l'emersione della eventuale plusvalenza da assoggettare a tassazione, con applicazione dell'imposta sostitutiva delle imposte dirette sui redditi.

Ciò premesso, in relazione al generale quadro delineato dalla normativa del 1997, è importante notare che, successivamente, mediante l'art. 13 della L. 18 febbraio 1999, n. 28, l'agevolazione era stata estesa anche alla diversa fattispecie della cessione di beni ai soci, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti dalla norma in relazione alle assegnazioni: il parametro del valore normale, in questo caso, fungeva espressamente da limite, ed il suo utilizzo era volto ad evitare che le cessioni avvenissero esponendo un corrispettivo contrattuale simbolico, inferiore al reale valore del bene, al fine di evitare l'emersione di una plusvalenza tassabile: la norma prevedeva, infatti, che <<il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

---

<sup>59</sup> Sulla definizione del concetto di valore normale si veda *infra*, il paragrafo successivo.

917, o in alternativa, ai sensi del comma 3 del predetto articolo 29 della legge n. 449 del 1997<sup>60</sup>, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori>>.

La legge, pertanto, aveva finito con l'accomunare, in punto di disciplina e di determinazione del valore del bene estromesso dal patrimonio imprenditoriale, due fattispecie con caratteristiche evidentemente diverse (la cessione a titolo oneroso e l'assegnazione di beni ai soci) ritenendo maggiormente garantista per la tutela delle ragioni erariali il regime previsto per le assegnazioni, valorizzate con riferimento al valore normale dei beni; tale circostanza, in realtà, dimostra che i criteri ed i meccanismi previsti per la determinazione degli elementi reddituali derivanti dalle assegnazioni di beni ai soci venivano percepiti dal legislatore dell'epoca come dotati di maggiore oggettività (rispetto al riferimento ai corrispettivi dichiarati dalle parti in caso di cessione) ed erano più conformi ad esigenze di contrasto all'elusione; questa considerazione, evidentemente, mantiene la propria validità a prescindere dalla circostanza che gli elementi reddituali possano avere segno positivo o negativo.

Questa riflessione, alla luce del panorama normativo costituito dal Testo Unico del 1986, in cui le minusvalenze derivanti dalle assegnazioni di beni ai soci non erano deducibili dal reddito di impresa, consentirebbe di escludere che la *ratio* dell'irrelevanza delle componenti negative di reddito possa essere ricondotta all'intenzione di evitare che l'assegnazione di beni ai soci, in caso di emersione di una minusvalenza, potesse più facilmente prestarsi a manovre elusive; divesamente opinando, il legislatore tributario sarebbe incorso in una contraddizione, a livello sistematico, che appare improbabile, anche alla luce delle successive evoluzioni della normativa in materia. E' più ragionevole concludere che la discriminazione fra la fattispecie dell'assegnazione di beni ai soci e quella della cessione di beni, in generale, in relazione al regime delle minusvalenze, debba essere ricercata nella difidenza nei confronti di operazioni in cui non vi sia un corrispettivo indicato ed immediatamente individuabile, ma piuttosto, può essere ricercata nella sospetta mancanza di ineranza delle

---

<sup>60</sup> Il comma citato riguardava i criteri di valutazione dei beni immobili e delle partecipazioni.



assegnazioni rispetto all'attività svolta dalla società. Il regime di indeducibilità delle minusvalenze assimilate, infatti, è stato mantenuto anche nella disciplina successiva alla riforma del regime di imposizione del reddito delle società, nella nuova formulazione del T.U.I.R., dopo un iniziale ripensamento legislativo, dimostrando l'attualità del problema.

La scelta nel senso dell'ineducibilità delle minusvalenze derivanti dalle assegnazioni di beni ai soci, infatti, è stata definitivamente mantenuta nella redazione definitiva del T.U.I.R. *post* riforma, dopo un iniziale ripensamento del legislatore.

## **5. LA RIFORMA IRES E LA DEFINITIVA INDEDUCIBILITÀ DELLE MINUSVALENZE DERIVANTI DALL'ASSEGNAZIONE DI BENI AI SOCI NELLA DISCIPLINA ATTUALE**

Il legislatore, con *revirement* atteso più che sperato, in occasione della riforma dell'imposizione del reddito delle società<sup>61</sup> aveva nuovamente sancito la rilevanza reddituale delle minusvalenze derivanti dalle assegnazioni di beni e dalla destinazione a finalità extraimprenditoriali, richiamando integralmente le fattispecie previste in materia di plusvalenze.

Con la riforma del 2003, il regime impositivo delle plusvalenze patrimoniali è stato trasposto nell'art. 86 del nuovo T.U.I.R., inserito nel Titolo II del Testo Unico, dedicato al regime impositivo dell'IRES, applicabile, tuttavia, anche alle società di persone commerciali: la norma è sostanzialmente coincidente – con riguardo ai presupposti impositivi – con il suo antecedente, con l'unica differenza che la fattispecie dell'autoconsumo è stata più correttamente ricondotta alla disciplina propria del reddito di impresa dei soggetti IRPEF (art. 58, comma 3 del T.U.I.R.).

In riferimento alle minusvalenze patrimoniali, invece, la norma di riferimento, art. 101 del nuovo T.U.I.R., se, in un primo momento, rinviava

---

<sup>61</sup> Attuata con il D.lgs del 12 dicembre 2003 n. 344.

integralmente ai presupposti previsti in materia di plusvalenze patrimoniali, ritornando alla scelta legislativa del 1973, successivamente, la deducibilità delle minusvalenze patrimoniali assimilate, quali quelle derivanti dall'assegnazione dei beni ai soci, è stata nuovamente esclusa, mediante l'eliminazione del riferimento alla lettera c) dell'art. 86 del T.U.I.R. *post* riforma.

In particolare, l'ultima modifica legislativa è avvenuta ad opera dell' art.36 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 233 (convertito, con modifiche, dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006), rubricato "Recupero di base imponibile". E' stato notato, in dottrina, che tale intitolazione della norma non potrebbe in alcun modo rappresentare la *ratio* della riproposta ineducibilità delle minusvalenze "assimilate"<sup>62</sup>, in quanto non vi è fondato pericolo di una dispersione della base imponibile in relazione a tali elementi negativi di reddito; infatti per la valutazione della sussistenza e della consistenza delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti da tali operazioni sono previsti precisi criteri, normativamente stabiliti, come il concetto di valore fiscalmente riconosciuto del cespite e di "valore normale", da contrapporre al primo nell'operazione algebrica che permette di giungere al risultato fiscalmente rilevante.

## **5.1 IL VALORE FISCALMENTE RICONOSCIUTO DEI BENI E LA NOZIONE DI "VALORE NORMALE"**

Dopo aver ripercorso le tappe essenziali dell'evoluzione normativa dei concetti di plusvalenza e minusvalenza patrimoniale, per completezza dell'esposizione, occorre soffermarsi sul criterio di valutazione adottato dal legislatore ai fini della determinazione di tali elementi reddituali, rappresentato dal valore normale dei beni. In particolare, è stato già in precedenza affermato che il parametro rappresentato dal valore normale dei beni, utilizzato in

---

<sup>62</sup> Così, N. FORTUNATO, *Brevi note sulla tormentata disciplina delle plusvalenze e delle minusvalenze "assimilate"*, in *Rass. Trib.*, 2007, 465.

relazione alle assegnazioni ai soci, costituisce un criterio oggettivo ed affidabile, utilizzato dal legislatore anche in chiave antielusiva da contrapporre al valore fiscalmente riconosciuto dei beni<sup>63</sup>

---

63 Il valore fiscalmente riconosciuto dei beni viene determinato dalla normativa tributaria in maniera puntuale, e la norma di riferimento è rappresentata dall'art. 110 dell'attuale T.U.I.R., recante "norme generali sulle valutazioni". In primo luogo, ai fini della determinazione del reddito di impresa, il "costo" fiscalmente riconosciuto indica il valore che il bene assume nel momento in cui esso entra a far parte del patrimonio dell'impresa e che è destinato a rimanere – tendenzialmente – immutato fino alla successiva estromissione dello stesso: la legge, infatti prevede alcune ipotesi ricorrendo le quali è possibile modificare l'iniziale valore del costo assunto come valore fiscalmente riconosciuto del bene. Occorre in primo luogo distinguere cosa debba intendersi per costo, in relazione alle diverse vicende che possono provocare l'ingresso del bene nel patrimonio dell'impresa: la nozione non è contenuta nella norma in materia di valutazioni, ma costituisce il risultato dell'elaborazione della dottrina sull'argomento<sup>63</sup>. Nel caso di acquisto del bene, da soggetti terzi rispetto all'imprenditore, la regola generale impone che il valore da assumere come base del calcolo sia, inizialmente, rappresentato dal corrispettivo della cessione o dal valore normale del bene ceduto in caso di permuta, incrementato o ridotto dell'eventuale conguaglio in denaro corrisposto. Un'attenzione particolare deve essere rivolta alla determinazione del costo di acquisizione quando si verificano i presupposti per l'applicazione della disciplina sul *transfer price*, prevista all'art. 110, comma 7. La fattispecie riguarda la disciplina dei rapporti internazionali che intercorrono fra imprese facenti parte del medesimo gruppo e, in particolare, la valorizzazione dei beni oggetto di cessione, realizzata fra questi soggetti: la *ratio* della norma è volta ad evitare che il corrispettivo dichiarato corrisponda a scopi di pianificazione fiscale e non all'effettiva valorizzazione del bene scambiato; in questo caso, il valore assunto come base per il calcolo del costo, fiscalmente rilevante, è rappresentato dal valore normale del bene. Per quanto concerne il costo dei beni autoprodotti, questo è rappresentato dalla sommatoria dei diversi oneri, di diretta imputazione, sostenuti dall'imprenditore e contabilizzati seguendo i principi contabili dettati in materia, sia nazionali che internazionali. La descrizione delle diverse regole di valutazione adottate dalla norma tributaria meriterebbe un maggiore approfondimento sistematico, con speciale riferimento alla disciplina contenuta nei principi contabili internazionali ed alle scelte del legislatore tributario in merito, in relazione anche alla norma contenuta all'art. 110, comma 1-ter, che espressamente rinvia alle valutazioni operate dai soggetti che redigono il bilancio sulla base dei principi contabili internazionali per la determinazione dei componenti sia attivi che passivi. In generale, tuttavia, ritornando alla disciplina positiva, l'art. 110, al comma primo, indica alcune regole per la determinazione del costo, stabilendo, inizialmente, che esso è assunto <<al lordo delle quote di ammortamento già dedotte>>, sempre ai fini fiscali: la *ratio* di tale disposizione deve essere individuata nell'esigenza di mantenere un valore di riferimento che possa rappresentare l'iniziale valorizzazione del bene al suo ingresso nel patrimonio dell'impresa. Con riguardo, invece agli oneri che possono essere imputati nella determinazione del costo, questi devono essere legati strettamente all'acquisto del bene e rappresentano le "spese" sostenute in occasione dell'acquisizione del cespite al patrimonio dell'impresa; in questo senso, possono attenersi alla fase negoziale (es. spese notarili) o esecutiva dell'acquisto. Un discorso a parte riguarda la possibilità di imputare nel costo gli interessi passivi, inerenti all'acquisizione del bene; a fronte di una regola generale, che impone la deducibilità degli stessi pro-quota, in ragione della maturazione temporale degli stessi. Una particolare deroga riguarda il regime dell'imputazione degli interessi passivi relativi a beni strumentali – materiali o immateriali – capitalizzato in sede di redazione del bilancio di esercizio: la disciplina in questione assume una particolare

La nozione di valore normale viene definita dal T.U.I.R., all'art. 9, e trova applicazione nella valutazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, sia come valore da assumere come "sottraendo" nell'operazione algebrica che conduce al risultato reddituale, raffrontato con il costo fiscalmente riconosciuto del bene, sia come "minuendo" nella medesima operazione, nel caso, accennato, di sostituzione del corrispettivo dichiarato nella fattispecie prevista dalla norma sul *transfer pricing*; in questo senso, l'individuazione delle caratteristiche della nozione di valore normale deve essere ricollegata non solo alla normativa nazionale, ma deve tener conto anche dei criteri indicati, a livello internazionale, per l'individuazione del valore di riferimento.

Date queste premesse, in via sistematica, occorre preliminarmente esaminare la disciplina contenuta nella normativa nazionale.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 9, 3° comma del Testo Unico <<per valore normale (...) si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o simili, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso (...)>>. I criteri individuati dalla norma sono abbastanza chiari e, nelle ipotesi più semplici, soccorrono alla determinazione del valore del bene senza particolari difficoltà. Tuttavia, l'elaborazione della nozione in materia di

---

rilevanza ai fini della determinazione dell'esistenza e della consistenza delle variazioni patrimoniali derivanti dalla cessione di beni diversi dai beni merce. Si veda, S. SAMMARTINO, *La deducibilità delle spese e la nozione di <<costo dei beni>>*, in *L'imposizione dei plusvalori patrimoniali*, Milano, 1970, 597, 601; M. MICCINESI, *Le plusvalenze di impresa. Inquadramento teorico e profili ricostruttivi*, cit., 153.

cessioni transfrontaliere può essere utilizzata per implementare tali criteri quando si dimostrino, nella pratica, insufficienti.

In questo senso, la generica formulazione del citato testo normativo impone il ricorso a fonti interpretative. In proposito, l'Amministrazione finanziaria si è pronunciata nel 1980 con la circolare n. 32 che contiene istruzioni e criteri finalizzati alla determinazione del valore normale in materia di transfer pricing. E' appena il caso di osservare che metodi e tecniche in essa individuati utilizzano, quale criterio guida, il principio di libera concorrenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del modello di convenzione fiscale OCSE (il Comitato per gli Affari fiscali OCSE ha affrontato la problematica del transfer pricing già nel 1979, quando, all'interno di uno specifico Report, venivano forniti i criteri per la determinazione del valore normale delle transazioni intercorse fra società appartenenti allo stesso gruppo e, più di recente l'OCSE è intervenuto nel 1995<sup>64</sup>), secondo il quale quando le condizioni convenute o imposte tra le due imprese nelle loro relazioni commerciali o finanziarie sono diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati di conseguenza.

La circolare richiama diversi metodi di valutazione del valore normale da sostituire al dichiarato prezzo di trasferimento, ovvero: il metodo del confronto del prezzo, metodo del prezzo di rivendita, metodo del costo maggiorato<sup>65</sup>.

---

<sup>64</sup> Sui criteri indicati nel rapporto, G. MAISTO, *il progetto di rapporto Ocse sui prezzi di trasferimento*, in Riv. dir. trib., 1995, 357; F. BALZANI, *Il transfer pricing*, in *Corso di diritto tributario internazionale*, Padova, 2002, 565; G. MARINI, *In arrivo per le multinazionali e il fisco il nuovo rapporto Ocse sul transfer pricing*, in Rass. trib., 1995, 1795. In generale, sulla problematica dell'individuazione del valore normale ai fini del transfer pricing, P. ADONNINO, *La nozione di valore normale*, in *L'imposizione dei plusvalori patrimoniali*, Milano, 1970, 265.

<sup>65</sup> Nel caso in cui i citati metodi non risultino applicabili, e per eliminare eventuali incertezze sorte in seguito alla loro applicazione, la circolare 32 individua ulteriori quattro criteri 'alternativi', e cioè: la comparazione dei profitti (gli utili realizzati dall'impresa vengono raffrontati con quelli conseguiti da altri soggetti operanti nel medesimo settore); la ripartizione dei profitti (gli utili

Il primo stabilisce che il valore normale si determina confrontando il valore della transazione in esame con quello che verrebbe praticato in caso di transazioni realizzate fra soggetti giuridicamente indipendenti operanti in medesime condizioni contrattuali e di mercato; seguendo il metodo del prezzo di rivendita, invece, il valore normale si determina ‘depurando’ il prezzo di rivendita del bene da parte dell’impresa acquirente di una percentuale di profitto riconducibile a spese di distribuzione o altre spese sostenute a fronte del servizio realizzato; infine, metodo del costo maggiorato prevede che il valore normale si determina aggiungendo al costo di produzione del bene o del servizio oggetto della transazione un margine desunto dalle condizioni di mercato e dalla natura delle operazioni poste in essere.

La scelta fra i diversi criteri di valutazione proposti deve essere effettuata mediante il procedimento del c.d. *ruling internazionale*<sup>66</sup>, che implica l’instaurazione di un contraddittorio e il raggiungimento di un accordo fra Amministrazione finanziaria ed impresa richiedente.

La previsione del valore normale, come criterio per individuare il costo del bene nelle fattispecie rientranti nella disciplina del *transfer pricing*, introduce una riflessione in merito all’esistenza, anche nelle ipotesi di realizzo di plusvalenze in senso stretto, di elementi valutativi, al pari di quanto accade in relazione alle fattispecie di realizzo per estensione. Infatti, è possibile che anche nel caso di realizzo di una plusvalenza a seguito di cessione, il valore fiscalmente riconosciuto del bene possa coincidere con il valore normale dello stesso, al momento dell’ingresso del cespite nel patrimonio della società. La valorizzazione di un cespite, effettuata mediante il rinvio ai criteri indicati

---

realizzati vengono ripartiti fra i diversi soggetti costituenti un gruppo in funzione del costo da ognuno di essi sostenuto nel ciclo produttivo); i margini lordi del settore economico (gli utili vengono quantificati in funzione del livello di efficienza raggiunto dai soggetti partecipanti al ciclo produttivo); la redditività del capitale investito (gli utili vengono quantificati soltanto in funzione del capitale investito).

<sup>66</sup> Previsto dall’art. 8 del D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni nella L. n. 326/2003.

all'art. 9 del T.U.I.R., è giudicata più affidabile ed oggettiva rispetto al riferimento, ad esempio, ai corrispettivi contrattuali esposti dalle parti.

La ragione della discriminazione delle minusvalenze derivanti dalle ipotesi di realizzo per estensione, pertanto, non risiede nella diffidenza nei confronti del diverso metodo di valutazione adottato, ma deve essere giustificata altrimenti, mediante il riferimento al concetto di inerenza.

## **5.2 LA NOZIONE DI “BENI RELATIVI ALL’IMPRESA”**

Per completare la disamina della tematica della disciplina normativa delle plusvalenze e minusvalenze patrimoniali, concludendo il percorso argomentativo seguito in questo primo capitolo - volto a porre le basi per la successiva riflessione sulla disciplina delle assegnazioni di beni ai soci, nel sistema delle imposte dirette - occorre individuare i contorni della categoria concettuale cui tutta la disciplina oggetto di esame fa riferimento, definendo la nozione di “bene”, rilevante ai fini tributari.

Il concetto di “bene relativo all’impresa”, utilizzato nella legislazione tributaria concernente il reddito di impresa, riveste un ruolo centrale nella determinazione degli elementi reddituali, sia di segno positivo che di segno relativo, che concorrono alla formazione della base imponibile dei soggetti passivi dei tributi diretti e, nella fattispecie, dell’IRPEF e dell’IRES: l’individuazione della natura di un bene, in questo senso, è rilevante ai fini dell’applicazione del regime fiscale o c.d. “statuto giuridico tributario” dei beni di impresa<sup>67</sup>.

---

<sup>67</sup> Così, M. LOGOZZO, *I beni relativi all’impresa*, in AA.VV., *Imposta sul reddito delle persone fisiche*, Torino, 1994, 592; cita C. GARBARINO, *La tassazione delle operazioni sul capitale e sulle poste del patrimonio netto*, Milano, 1993, 58; R. LUPI, *Diritto tributario – Parte speciale*, Milano, 1992, 73; ID., *Profili tributari della fusione di società*, Padova, 1989, 6; A. FANTOZZI, *Imprenditore e impresa nelle imposte sui redditi e nell’IVA*, Milano, 1982, 231; F. TESAURO, *Istituzioni di diritto tributario*, Torino, 1991, 76; M. PIERRO, *Beni e servizi nel diritto*

La normativa di riferimento è rappresentata dalla norma di cui all'art. 65, comma 1, del T.U.I.R. (all'interno del Titolo I, ovvero, in materia di IRPEF, applicabile anche ai soggetti IRES in virtù del generale richiamo operato dall'art. 81 del T.U.I.R.<sup>68</sup>), la quale, a sua volta, rinvia alla disciplina contenuta all'art. 85 del Testo Unico, in materia di "ricavi": dal combinato disposto delle due norme emerge una nozione complessa di "bene relativo all'impresa", legata alla funzione che il cespite svolge nell'ambito dell'impresa e, soprattutto, alla natura del soggetto passivo del tributo, a seconda che esso sia un imprenditore individuale oppure una società o ente commerciale.

Prendendo le mosse dal primo aspetto citato – la funzione svolta dal bene in relazione all'attività svolta dal soggetto – la dottrina, in generale, distingue fra beni c.d. merce e beni strumentali<sup>69</sup>. I primi sono legati all'attività svolta dall'impresa in senso finalistico, ovvero, *in primis*, sono considerati beni-merce i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività svolta dal soggetto; oltre a questi, in questa categoria rientrano i beni che sono destinati ad incorporarsi nei beni oggetto dell'attività imprenditoriali, ovvero, le materie prime e sussidiarie, i semilavorati e i beni mobili, diversi da quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati per la produzione; a questa tipologia di

---

*tributario*, Padova, 2003, 139; F. MOSCHETTI, *I beni relativi all'impresa*, in AA.VV., *Il reddito di impresa nel nuovo testo unico*, Padova, 1988, 615.

<sup>68</sup> La dottrina, in argomento, ha rammentato che: <<Per le società di persone a forma commerciale la regola è espressa dall'art. 65, c. 2. Prima delle modifiche introdotte al t.u. dal d.lgs n. 344/2003, in attuazione dell'art. 4 della legge delega 80/2003, questa disposizione (quale art. 77, c. 2) interessava anche le società di capitali e gli enti commerciali, in virtù del generale rinvio alla disciplina delle società di persone a forma commerciale operato dalla normativa in materia di società di capitali ed enti commerciali (art. 95, c. 2). Il D.lgs 344 ha soppresso tale rinvio, ma non ha riprodotto la regola in discussione nel comparto normativo riguardante questa seconda categoria di soggetti. benché inespressa, non sembra dubbio che la regola debba essere giudicata valida anche per le società di capitali e gli enti commerciali, costituendo il riflesso delle modalità di formazione del loro reddito complessivo>>, così G. FALSITTA, *Manuale di diritto tributario – Parte speciale*, Padova, 2009, 322, nota 106.

<sup>69</sup> Così, per tutti, G. FALSITTA, *Manuale di diritto tributario – Parte speciale*, cit., 315; secondo altra parte della dottrina, i beni relativi all'impresa dovrebbero suddividersi, *ab initio*, in tre categorie: beni merce, beni strumentali e beni meramente patrimoniali (così M. LOGOZZO, *I beni relativi all'impresa*, cit., 592); in realtà le classificazioni sono equivalenti, in quanto, per il primo Autore citato, i beni patrimoniali rientrano nella categoria generale dei beni strumentali.



beni devono essere aggiunti quelli di consumo, individuati dall'art. 85, comma 1, lettera b), come <<i beni mobili, diversi da quelli strumentali, prodotti o acquistati per essere impiegati nella produzione>><sup>70</sup>, anche a prescindere dalla circostanza che essa abbia avuto effettivamente luogo<sup>71</sup>. Oltre ai beni-merce in senso proprio, occorre ricomprendere nella categoria anche i c.d. beni-merce “per assimilazione”, ovvero, beni che non partecipano propriamente al processo produttivo né sono destinati inevitabilmente ad essere rivenduti: si tratta di partecipazioni in società ed enti soggetti ad IRES, strumenti finanziari assimilati alle azioni, obbligazioni ed altri titoli di massa.

Ciò che rileva, ai fini della qualificazione di questi beni, nella categoria in oggetto, è la scelta dell'imprenditore individuale di esporre i cespiti in bilancio nella sfera delle immobilizzazioni piuttosto che in quella delle c.d. disponibilità: la decisione imprenditoriale dipende, a sua volta dalla funzione che il bene assolve rispetto all'attività svolta dall'impresa; infatti, se il cespite è destinato ad essere utilizzato durevolmente nell'impresa, allora dovrà essere correttamente incluso fra le immobilizzazioni e viceversa<sup>72</sup>; in dottrina ed in giurisprudenza si è discusso sulla possibilità, in capo all'Amministrazione finanziaria, di sindacare le scelte imprenditoriali, mettendo in discussione la rappresentazione contabile prescelta<sup>73</sup>.

---

<sup>70</sup> Così, M. BEGHIN, *La disciplina delle rimanenze finali del materiale di consumo tra esigenze di semplificazione, scelte civilistiche e disposizioni finali*, in *Rass. trib.*, 1995, 1576.

<sup>71</sup> La categoria dei beni merce, in questo senso, dovrebbe essere intesa in senso ampio, per ricomprendere anche tutti i beni mobili non strumentali, rispetto ai quali, per qualsiasi motivo, l'impiego nella produzione non ha avuto effettivamente luogo; così A. CICOGNANI, *L'imposizione del reddito di impresa*, cit., 169.

<sup>72</sup> Tale decisione, ovviamente, non è immutabile e dipende dalla destinazione concretamente scelta per il bene dall'imprenditore; così F. CROVATO, *sulla rilevanza fiscale delle riclassificazioni fra voci di bilancio, con diverso regime tributario*, in *Dialoghi di diritto tributario*, 2006, 975. In argomento, in generale, F. MOSCHETTI, *I beni relativi all'impresa*, cit., 620; M. LOGOZZO, *I beni relativi all'impresa*, cit., 600; M. MICCINESI, *Le plusvalenze di impresa*, cit., 138; G. TINELLI, *Il reddito di impresa*, cit., 127.

<sup>73</sup> In favore della possibilità dell'Amministrazione finanziaria di disattendere la rappresentazione contabile scelta dall'impresa, G. FALSITTA, *Manuale di diritto tributario*, cit., 316. In argomento cfr. anche A. E. GRANELLI, *Le plusvalenze dei beni di impresa*, in *AA.VV.*, *Il reddito di impresa nel nuovo testo unico*, Padova, 418, secondo il quale la scelta dell'imprenditore <<viene a stabilire una sorta di presunzione assoluta, e quindi invincibile, di appartenenza all'impresa, indipendentemente dalla strumentalità, per sol fatto che essi (beni)

La categoria dei beni strumentali, invece, ricomprende tutti i beni che sono destinati a partecipare in maniera durevole all'attività di impresa, in guisa di strumenti, per l'appunto; a questi beni strumentali, "in senso stretto", è possibile aggiungere i beni patrimoniali, che vengono inclusi nel patrimonio dell'impresa con una funzione di investimento o di integrazione delle disponibilità finanziarie dell'impresa stessa<sup>74</sup>. La caratteristica che unisce i beni strumentali, in senso proprio o meno, è la circostanza che le variazioni di valore riscontrate nel momento in cui avviene il distacco dei cespiti dal patrimonio imprenditoriale, ai fini fiscali, determinano l'emersione di plusvalenze o minusvalenze patrimoniali, che partecipano alla determinazione del reddito di impresa.

Ciò posto, mentre l'individuazione dei beni relativi all'impresa degli imprenditori individuali e degli enti non commerciali implica una serie di valutazioni, volte a distinguere fra il patrimonio effettivamente riconducibile alla sfera imprenditoriale e quello relativo alla sfera privata, tale problema non si pone in relazione alle società commerciali<sup>75</sup>, sia di persone che di capitali: la norma di riferimento è rappresentata, infatti, dall'art. 65, comma 2 del T.U.I.R., riferito alle società di persone commerciali, ma applicabile anche ai soggetti IRES (ad esclusione degli enti non commerciali, che seguono le regole previste per l'imprenditore individuale). La *ratio* di tale regola risiede nella circostanza che: <<le società (...) avendo come fine esclusivo o principale il lucro o comunque l'esercizio di un'attività commerciale, sono gravate dalla presunzione

---

risultino intestati all'imprenditore e non vengano specificamente indicati come personali nell'inventario redatto ai sensi dell'art. 2217 c.c.>>.

<sup>74</sup> Così M. LOGOZZO, *I beni relativi all'impresa*, cit., 559, il quale ritiene che: <<I beni meramente patrimoniali possono appartenere *ope legis* solo alle società commerciali, essendo queste dotate di un patrimonio unitario ed autonomo. Per le imprese individuali, invece, la destinazione del bene patrimoniale deve risultare da uno specifico atto volitivo dell'imprenditore, consistente nell'iscrizione del bene fra le attività dell'inventario ex art. 2217 c.c.>>

<sup>75</sup> Per le società di fatto, la legge (art. 65, c. 3) considera relativi all'impresa – come per le persone fisiche e gli enti non commerciali – i beni-merce, i beni strumentali ed i crediti. Si considerano relativi all'impresa anche i beni, mobili ed immobili, iscritti in pubblici registri a nome dei soci, purché destinati esclusivamente all'utilizzo per fini imprenditoriali.

assoluta che ogni bene posseduto lo sia in funzione dell'esercizio dell'impresa e che quindi afferisca all'impresa, e che ogni atto da essi compiuto – sia o no di disposizione dei beni posseduti – rientri nell'esercizio dell'impresa>><sup>76</sup>. La conseguenza di tale regola stabilita dalla normativa fiscale è che tutti i beni appartenenti<sup>77</sup> alle società commerciali partecipano alla determinazione del reddito di impresa, non potendo esserci una distinzione all'interno del patrimonio sociale fra beni che sono legati all'esercizio dell'attività e beni che non svolgono tale funzione; la società commerciale, in quanto soggetto istituzionalmente preposto allo svolgimento di una determinata attività produttiva, imprime tale destinazione a tutti i beni che le appartengono: questa considerazione verrà ripresa in seguito, in relazione al concetto di inerenza, cardine del diritto tributario, in quanto la norma di riferimento (art. 109, comma 5) nell'ordinamento attuale pone in relazione gli elementi negativi di reddito ed i beni dell'impresa, onde stabilire se i primi possano concorrere o meno alla determinazione del reddito di impresa.

## **6. RIFLESSIONI CONCLUSIVE E ULTERIORI SVILUPPI DEL TEMA DELLE ASSEGNAZIONI DI BENI AI SOCI**

L'esame della disciplina fiscale – fin qui condotto – è stato finalizzato a fornire una visione di insieme sull'evoluzione del concetto di plusvalenza e di minusvalenza patrimoniale nell'ordinamento tributario italiano. La disciplina dei maggiori o minori valori emergenti, nel patrimonio dell'impresa, a seguito delle operazioni di assegnazione di beni ai soci è stata esaminata, in via ancora generale, per poter svolgere alcune preliminari riflessioni sul tema della tassazione dei valori che da esse derivano, ai fini delle imposte dirette. In questo senso, il legislatore tributario ha assimilato, nella disciplina, le assegnazioni ad

---

<sup>76</sup> Così, testualmente, A. CICOGNANI, *L'imposizione del reddito di impresa*, cit., 214.

<sup>77</sup> Sul concetto di "appartenenza", si veda G. FALSITTA, *Manuale di diritto tributario*, cit., 322.

altre ipotesi di emersione di plusvalori (o minusvalori) che, tuttavia, presentano caratteristiche affatto diverse, per una serie di ragioni che verranno indagate e dimostrate nel successivo svolgimento del lavoro: a partire dalla riforma degli anni Cinquanta fino ad oggi, le assegnazioni sono state accomunate normativamente, ora alle ipotesi di autoconsumo (o destinazione al consumo familiare dell'imprenditore), ora alla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa; tale circostanza emerge ancor più chiaramente nell'ultima formulazione della norma (art. 86 T.U.I.R.) in cui le fattispecie impositive richiamate, assimilate sistematicamente dalla ricomprensione nella stessa lettera c) del comma primo, ricevono lo stesso trattamento fiscale, meno favorevole, attualmente, in relazione all'inededucibilità delle minusvalenze. La tesi che si cercherà di dimostrare, in seguito, riguarda l'erroneità della scelta legislativa attuale, sia a livello sistematico che sostanziale, che accomuna le fattispecie indicate alle assegnazioni: le ragioni che possono aver condotto il legislatore ad escludere la rilevanza delle minusvalenze in occasione della destinazione dei beni di impresa a fini extraimprenditoriali non possono trovare applicazione per le assegnazioni di beni che, come si cercherà di dimostrare, rappresentano uno strumento, alternativo alla corresponsione di una somma di denaro, di esecuzione del contratto sociale e di perseguimento dello scopo delle società; esse infatti, alla luce della causa in concreto che legittima l'attribuzione, rivelano l'attitudine a perpetuare l'attività sociale, non diversamente da quanto accade in relazione alle cessioni di beni, indicate dal primo comma dell'art. 86 T.U.I.R., considerate dalla dottrina come l'ipotesi principale di realizzo in senso proprio. La questione principale da affrontare, in materia tributaria, riguarda la possibilità di qualificare le assegnazioni di beni ai soci in termini di inerenza rispetto all'attività della società, intesa in senso globale. Tuttavia, preliminarmente rispetto alla disamina del tema dell'inerenza, occorre esplicitare il significato dell'espressione stessa "assegnazione di beni ai soci", utilizzata dal legislatore tributario, per indicare una realtà diversificata, dal punto di vista civilistico; la causa in concreto delle attribuzioni, infatti rivela

l'attitudine delle assegnazioni a soddisfare precisi interessi di tipo patrimoniale della società, anche come modalità di adempimento, alternativa alla corresponsione di una somma di denaro, delle obbligazioni facenti capo all'ente collettivo nei confronti dei soci assegnatari.

## CAPITOLO II

# INQUADRAMENTO DELLA FATTISPECIE DELLE ASSEGNAZIONI DI BENI SOCIALI NEL PANORAMA DEL DIRITTO SOCIETARIO

### 1. CONSIDERAZIONI GENERALI IN TEMA DI ASSEGNAZIONE DI BENI, COME STRUMENTO DI REGOLAZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI INTERCORRENTI FRA SOCIETA' E SOCI. LE FATTISPECIE IN RELAZIONE ALLE QUALI SI VERIFICA L'ASSEGNAZIONE

Come esposto nel precedente capitolo, per poter procedere all'indagine delle ragioni fondanti l'indeducibilità delle minusvalenze derivanti dall'assegnazione di beni sociali, occorre qualificare tale operazione come un atto dotato di autonomia giuridica, che trova la propria ragion d'essere in un preciso rapporto di diritto intercorrente fra socio e società; infatti, se l'assegnazione di beni ai soci costituisce – in generale - una modalità di distribuzione del patrimonio sociale, alternativa alla corresponsione di una determinata somma di denaro, occorre analizzare gli istituti del diritto societario che, in concreto, consentono di realizzare tale operazione<sup>78</sup>.

---

<sup>78</sup> La dottrina tributaria in argomento, è molto vasta; si rinvia, senza pretese di esaustività, ai seguenti contributi: G. FALSITTA, *Le plusvalenze nel sistema dell'imposta mobiliare*, Milano, 1966, 278 ss.; ID, *La tassazione delle plusvalenze e delle sopravvenienze nelle imposte sui redditi*, Padova, 1986, 496 ss.; M. MICCINESI, *Le plusvalenze di impresa. Inquadramento teorico e profili ricostruttivi*, Milano, 1993, 192; A. CICOGNANI, *L'imposizione del reddito di impresa*, Padova, 1980, 258; C. GARBARINO, *Distribuzione di plusvalenze e assegnazioni di beni ai soci*, in *Dir. Prat. Trib.*, 1986, 1540; M. BEGHIN, "Società di comodo", *assegnazioni agevolate ai soci e pagamento dell'imposta sostitutiva: note sulla disciplina di cui all'art. 29 della L. 27 dicembre 1997, n. 449*, in *Rass. Trib.*, 1999, 1371 ss.; V. FICARI, *Reddito di impresa e programma imprenditoriale*, Padova, 2004, 336; R. LUPI, *Le assegnazioni agevolate ai soci: l'art. 29 della L. 27 dicembre 1999, n. 449 alla luce dei principi generali*, in *Rass. Trib.*, 1999, 361 ss.; A. VIGNOLI, *Le società di mero godimento tra assegnazione agevolata e trasformazione in società semplice*, in *Rass. Trib.*, 1998, 762; D. STEVANATO, voce *Plusvalenze e minusvalenze nel diritto tributario*, in *Dig. Disc. Priv/sez. comm.*, Torino, XI,

Occorre tenere presente che l'ordinamento giuridico si preoccupa di tutelare l'integrità del capitale sociale<sup>79</sup> dell'ente, nell'interesse dei soggetti che vi hanno fatto affidamento (intrattenendo rapporti economici con la società); in questo senso, alcune ipotesi di diminuzione del patrimonio possono comportare dei rischi per il capitale sociale e, di conseguenza, le fattispecie in cui può ricorrere un'assegnazione dei beni ai soci, sarebbero sostanzialmente tipiche nell'ordinamento giuridico<sup>80</sup> o, quantomeno, riconducibili a quattro diverse categorie di operazioni societarie, compiutamente disciplinate dall'ordinamento<sup>81</sup>.

---

95; N. FORTUNATO, voce *Assegnazione (dir.trib.)*, in Enc. Giur. Treccani, III, Roma; ID., *Considerazioni critiche sulla indeducibilità delle minusvalenze assimilate*, in Riv. dir. trib. , 2002, 131.

<sup>79</sup> Occorre brevemente ricordare la differenza intercorrente fra patrimonio sociale e capitale sociale, concetti distinti e diversamente disciplinati dal codice; la precisazione potrebbe apparire pleonastica: tuttavia sembra opportuno evidenziare che le fattispecie analizzate di seguito si riferiscono, in generale, alle ipotesi di diminuzione del patrimonio della società, inteso nel senso che segue. Il patrimonio sociale è costituito dall'insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla società; esso è costituito, in origine, dai beni conferiti in sede di costituzione dell'ente collettivo: nel momento iniziale della vita della società patrimonio sociale e capitale sociale coincidono; il patrimonio, tuttavia, è destinato a subire variazioni durante la vita dell'ente collettivo, in relazione alle vicende economiche che coinvolgono lo stesso; la differenza fra attività e passività (rilevata di anno in anno) rappresenta il c.d. patrimonio netto. Il capitale sociale, invece, è un'entità numerica che rappresenta in termini monetari il valore dei conferimenti, quale risulta dall'atto costitutivo della società; questo – a differenza del patrimonio – rappresenta un valore storico, nel senso che esso rimane immutato durante la vita della società fin quando non intervenga una modifica, in aumento o in diminuzione. Il capitale sociale assolve due fondamentali funzioni, nell'ambito dell'organismo collettivo: la funzione organizzativa e quella vincolistica. Fra queste, la funzione di nostro interesse è la seconda, in quanto il capitale sociale indica il valore delle attività patrimoniali che i soci si sono impegnati a non distogliere dall'attività di impresa per tutta la durata della società: il c.s. indica, pertanto una quota del patrimonio netto della società non distribuibile fra i soci e perciò assoggettata ad un vincolo di stabile destinazione all'attività sociale. In argomento, per tutti, G. F. CAMPOBASSO, *Manuale di diritto commerciale*, a cura di M. CAMPOBASSO, Torino, 2007, 120.

<sup>80</sup> Tale considerazione discende dall'interpretazione di alcune norme contenute nel codice civile, che stabiliscono la punibilità – in sede penale - degli amministratori che compiano determinate attività con pregiudizio dell'integrità del capitale e, più in generale, del patrimonio dell'ente collettivo (artt. 2626 – 2629, 2632 c.c.); in argomento E. MUSCO, *I nuovi reati societari*, Milano, 2007, 152; L. FOFFANI, *I nuovi reati societari*, in *Manuale di diritto penale dell'impresa*, a cura di C. PEDRAZZI, Bologna, 1999, 230.

<sup>81</sup> Cfr., in argomento, Cass. 28 luglio 1994, n. 7063, in Giur. Imposte, 1994, 832, la quale in merito al significato da attribuire all'espressione "assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto", di cui all'art. 2, comma 2, n. 6), del d.p.r. n. 633 del 1972, chiarisce essere tali quelle che avvengono a causa della qualità di socio, e cioè che il titolo dell'attribuzione sia tale qualità. Si ha, in particolare, assegnazione non solamente nel caso di

In questo senso, il patrimonio sociale può essere oggetto di riduzione, con attribuzione di una quota di esso ai soci, in generale, in occasione della distribuzione degli utili conseguiti dalla società, oppure in seguito ad un'operazione di riduzione del capitale sociale per esuberanza o, ancora, sotto forma di liquidazione della quota del socio uscente o di liquidazione della società stessa. E' importante analizzare brevemente queste quattro ipotesi concrete di *deminutio patrimonii*, dal punto di vista civilistico, per comprendere la natura giuridica dell'attribuzione e poter effettuare un confronto con la qualificazione che tale operazione di assegnazione riceve in ambito tributario, per comprendere, infine, se il termine "assegnazione" utilizzato dal legislatore tributario in tema di plusvalenze non indichi un concetto troppo ampio e complesso, con la conseguenza che la classificazione contenuta nell'art. 86, comma 1 del T.U.I.R. ed il trattamento fiscale riservato dall'art. 101 T.U.I.R. alle assegnazioni di beni ai soci possa apparire irragionevole.

## **1.1 DISTRIBUZIONE DI UTILI IN NATURA**

La prima fattispecie da esaminare, in relazione alla quale può verificarsi l'assegnazione di un bene in natura, è la distribuzione di utili, da parte della società, ai propri soci.

Occorre innanzitutto chiarire che il diritto societario disciplina diversamente l'ipotesi di distribuzione degli utili nell'ambito delle società di persone e nelle società di capitali. In particolare, ciò che diverge è il momento in cui sorge il diritto del socio alla percezione del dividendo.

Partendo dall'analisi della disciplina concernente le società di capitali, l'art. 2350 del codice civile (comma 1) stabilisce che: «Ogni azione attribuisce il diritto ad una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto

---

dazioni a soci che conservino tale loro qualità, ma anche nel caso di quelle a soci che cessino di fare parte della società. Tale configurazione pone dunque sullo stesso piano le distribuzioni di dividendi in natura e le erogazioni a causa di esclusione, recesso, liquidazione o riduzione di capitale per esuberanza.



risultante dalla liquidazione, salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni>>, e tale previsione trova la propria giustificazione nella nozione stessa di società, espressa dall'art. 2247 c.c., ai sensi del quale i conferimenti dei soci sono finalizzati all'esercizio in comune di un'attività economica <<allo scopo di dividerne gli utili>>. Occorre precisare, tuttavia che la legge stabilisce la distribuibilità dei soli utili effettivamente realizzati dalla società (art. 2433, comma 2 c.c.): non tutto l'incremento patrimoniale conseguito nell'esercizio sociale<sup>82</sup>, infatti, potrà essere oggetto di distribuzione, ma solo quello che risulterà conforme al rispetto dei vincoli di destinazione dell'utile imposti dalla legge o dallo statuto<sup>83</sup>.

Pertanto se, nelle società di capitali, esiste un astratto diritto alla percezione degli utili prodotti in forma associata<sup>84</sup>, questo, tuttavia, viene ad esistenza solo attraverso la deliberazione assembleare che dispone la distribuzione ai soci degli utili realizzati<sup>85</sup>: prima di tale momento, pertanto, si ritiene che il socio sia

---

<sup>82</sup> Inteso come incremento di valore del patrimonio, rispetto al capitale sociale.

<sup>83</sup> La dottrina più autorevole individua l'utile distribuibile nell'utile di bilancio, inteso come la somma degli utili di esercizio e delle riserve di utili precedentemente accantonate, al netto delle perdite non ancora ripianate; così, F. DI SABATO, *Manuale delle società*, Padova, 1995, 633; F. FERRARA- F. CORSI, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 1999, 675; G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, Padova, 1992, 425. In particolare, l'utile distribuibile sarà pari all'utile maturato nell'esercizio, sottraendo la quota imputabile a riserva legale (art. 2430 c.c.), la quota eventualmente spettante ad amministratori o soci fondatori i promotori (art. 2432 c.c.), le quote da destinarsi a riserva, in base allo statuto, la quota necessaria a compensare l'eventuale perdita di capitale, la parte di utili da assegnare alle azioni c.d. di risparmio. Lo statuto, peraltro, deve indicare <<Le norme secondo le quali l'utile deve essere ripartito>> (art. 2328, comma 1, n. 7).

<sup>84</sup> In argomento, fra chi riteneva – all'indomani dell'emanazione del codice del 1942 - che esistesse un vero e proprio diritto alla percezione dell'utile, non condizionato né condizionabile, alla percezione dell'utile, D. PETTITI, *Contributo allo studio del diritto dell'azionista al dividendo*, Milano, 1957, 152; E. SIMONETTO, *I bilanci*, Padova, 1967, 289; V. BUONOCORE, *Le situazioni soggettive dell'azionista*, Napoli, 1960, 264: l'autore si opponeva alla qualificazione della posizione del socio rispetto alla percezione degli utili come una mera aspettativa; successivamente, sulla base del diritto positivo, si è andato contrapponendo il diverso orientamento in base al quale il diritto alla percezione del dividendo sorge solo a seguito della delibera dell'assemblea, organo che possiede, *ex lege*, un ampio potere discrezionale di limitare o escludere la distribuzione degli utili: così, G. ROSSI, *Utile di bilancio, riserve e dividendo*, Milano, 1957, 169; G. FERRI, *Diritto commerciale*, Torino, 1976, 394; F. GALGANO, *Diritto commerciale, Le società*, Bologna, 1992, 321.

<sup>85</sup> La norma di riferimento è rappresentata dall'art. 2433 c.c., rubricato "Distribuzione degli utili ai soci", il quale, al comma 1, stabilisce che: <<La deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dall'assemblea che approva il bilancio ovvero, qualora il bilancio sia approvato

titolare di una aspettativa – giuridica - alla percezione del dividendo<sup>86</sup>. Anche la giurisprudenza di legittimità, in questo senso, ha avuto modo di precisare che il diritto alla periodica distribuzione degli utili sorge: <<soltanto se e nella misura in cui la maggioranza assembleare ne disponga l'erogazione ai soci, mentre prima di tale momento vi è una semplice aspettativa, potendo l'assemblea sociale impiegare diversamente gli utili o anche rinviarne la distribuzione nell'interesse della società<sup>87</sup>>> .

L'approvazione della delibera di distribuzione degli utili – pertanto - rappresenta il momento in cui sorge il diritto del socio alla percezione del dividendo; tuttavia, la dottrina si è a lungo interrogata sull'oggetto di tale diritto, ovvero, in ordine alla questione se il socio acquistasse un vero e proprio diritto di credito, corrispondente ad un'obbligazione di valuta, oppure se la società potesse liberamente decidere di estinguere la propria obbligazione mediante il trasferimento della proprietà o di un altro diritto reale su di un bene di sua spettanza (e si trattasse, pertanto, di un'obbligazione di valore). La questione è stata risolta, in passato, dai pochi commentatori che si sono occupati del

---

dal consiglio di sorveglianza, dall'assemblea convocata a norma dell'art. 2364-bis, secondo comma>>.

<sup>86</sup> Il principio della necessaria approvazione a maggioranza delle delibere di distribuzione degli utili trova, tuttavia, un contemperamento nel rispetto del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto sociale: infatti, sono annullabili le delibere assembleari inficiate dal c.d. abuso di maggioranza, per cui, per interessi extra-sociali, i soci che detengono la maggioranza dei diritti di voto, ad es., impediscono la distribuzione degli utili per più esercizi, al fine di indurre i soci di minoranza a disfarsi delle proprie quote. In argomento, PREITE D., *Abuso di maggioranza e conflitti di interessi del socio nelle società per azioni*, in Trattato delle società per azioni, diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, Torino, 1993, 116; GUERRERA F., *abuso del voto e controllo di "correttezza" sul procedimento deliberativo assembleare*, in Riv. soc., 2002, 181; FANTI, F., *Diritto di informazione del socio e modificabilità a maggioranza delle c.d. clausole di salvaguardia*, in Società, 2006, 1257; SANTORO R., *L'abuso di potere della maggioranza nelle delibere societarie di adeguamento alla riforma*, nota a Trib. Torino, 26 novembre 2004, Trib. Vicenza 31 ottobre 2005, in Giur. Comm., 2007, 399; FRISOLI G., *La clausola generale di buona fede in ambito societario*, nota a Cass. sez. I civ., 12 dicembre 2005 n. 27387, in Giur. comm., 2007, 95; MARGIOTTA G., *Legittimazione attiva del socio all'impugnazione delle delibere assembleari*, nota a Trib. Mil., 15 maggio 2008 n. 6322, in Società, 2009, 215;

<sup>87</sup> Così, testualmente, Cass. 11 marzo 1993, n. 2959, in Società, 1993, 1202.

problema<sup>88</sup> e dalla ancor più esigua giurisprudenza formatasi sull'argomento<sup>89</sup>, giungendo alla conclusione che il diritto del socio ha ad oggetto una quota ideale degli utili realizzati dalla società e non la dazione di una somma di denaro, nello specifico; in particolare, l'assemblea della società, in sede di deliberazione, può determinare sia il *quantum* della prestazione che forma oggetto del diritto di credito in capo al socio, sia l'oggetto stesso della prestazione (beni o denaro).

Infatti, la determinazione della sussistenza e della consistenza dell'utile societario avviene attraverso una valutazione – necessariamente in termini monetari – degli elementi dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale; di conseguenza, l'utile di bilancio risulterà naturalmente espresso in denaro, ma ciò non implica che esso debba essere necessariamente distribuito mediante l'utilizzo di tale modalità.

L'unico vincolo esistente rispetto alla distribuzione degli utili in natura è costituito dal rispetto del principio di parità di trattamento fra i soci, se questo non è stato oggetto di una deroga pattizia fra i componenti della compagine sociale<sup>90</sup>.

Per quanto attiene alla disciplina delle società di persone, contenuta nel codice civile, vale, sotto molti aspetti, quanto affermato per le società di capitali, con la differenza che sussiste in capo al socio un diritto alla percezione degli utili distribuibili, a prescindere da una decisione dell'assemblea in questo senso:

---

<sup>88</sup> In favore della possibilità di distribuire utili in natura, G. SANTINI, *Distribuzione di utili in natura?*, in Riv. Dir. Civ., 1966, II, 164; A. WEILLER, *Ancora sul pagamento dei dividendi con beni del patrimonio sociale*, in Riv. Not., 1964, 780; *contra* A. GIULIANI, *Pagamenti di dividendi con beni del patrimonio sociale*, in Riv. Not., 1964, 280.

<sup>89</sup> Si ricorda, Corte di App. di Firenze, 30 maggio 1963 (Fall. La Stabile s.p.a. c. Massini), in Banca, borsa e titoli di credito, 1963, 561; la medesima controversia, in sede di legittimità, era stata affrontata da Cass., 30 marzo 1965, n. 554, in Dir. Fall., 1965, 312 che aveva qualificato la procedura di assegnazione dei beni ai soci come una ripartizione in natura degli utili conseguiti dalla società.

<sup>90</sup> In argomento, F. D'ALESSANDRO, *La seconda direttiva e la parità di trattamento fra gli azionisti*, in Riv. soc., 1987, 3; F.M. MUCCIARELLI, *Sulla parità di trattamento nelle società quotate*, in Riv. soc., 2004, 180; G. PASETTI, *Parità di trattamento e autonomia privata*, Padova, 1970; G. D'ATTORRE, *Il principio di eguaglianza tra i soci nel e società per azioni*, 2007.

diversamente da quanto statuito per le società di capitali, in relazione alle quali il legislatore ha ritenuto di dover privilegiare le esigenze di auto-finanziamento dell'ente collettivo, per le società di persone prevale l'interesse del socio alla percezione immediata dell'utile realizzato attraverso l'impresa sociale. L'art. 2262 c.c. nel disporre che «salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto<sup>91</sup>»: in mancanza di una deroga statutaria, solo il consenso unanime dei soci può determinare la mancata distribuzione degli utili del periodo, accertati per mezzo del rendiconto. Il documento così redatto dai soci amministratori della società di persone deve essere, in ogni caso, approvato dall'assemblea dei soci, all'unanimità: la delibera di approvazione determina così la nascita del diritto, in capo ai soci, alla distribuzione degli utili. La formulazione letterale della norma contenuta nell'art. 2303 del c.c., in base alla quale «non può farsi luogo a ripartizione di somme tra i soci se non per utili realmente conseguiti» segnalerebbe l'intenzione legislativa di qualificare l'oggetto del diritto di credito del socio solo in termini monetari; tuttavia, anche in questa circostanza, l'assemblea della società, potrebbe decidere, all'unanimità di assegnare ai soci un bene patrimoniale, come modalità alternativa di adempimento della propria obbligazione.

Dopo aver brevemente riassunto il contenuto della disciplina codicistica prevista in tema di distribuzione di utili, per giungere a chiarire che il diritto alla percezione del dividendo da parte dei soci, sia nelle società di capitali che nelle società di persone, rappresenta un vero e proprio diritto di credito (che sorge, tuttavia, in modo diverso), la cui esistenza ed il cui contenuto, in concreto, devono essere decisi dall'assemblea, è possibile compiere una prima riflessione, in relazione al tema oggetto del presente studio.

---

<sup>91</sup> Il rendiconto, previsto dall'art. 2261 del c.c., rappresenta un documento che deve essere redatto dagli amministratori delle società di persone, al termine di ogni anno, salvo patto contrario.

Quando la causa in concreto di un'operazione di assegnazione è rappresentata dall'intenzione di procedere ad una distribuzione di utili in natura, nei confronti del socio assegnatario, il trasferimento della titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene rappresenta una modalità di estinzione dell'obbligazione facente capo alla società, alternativa rispetto alla dazione di una somma di denaro. Pertanto, in via di prima approssimazione, rinviando ad una precisa disamina del tema nel prosieguo della trattazione, la causa dell'assegnazione di un bene, nell'ipotesi considerata, rappresenta un atto di natura evidentemente onerosa, mediante il quale il debitore (società) adempie ad una sua, propria, obbligazione avente natura patrimoniale, mediante un atto traslativo di adempimento.

## **1.2 RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER ESUBERANZA**

La riduzione del capitale sociale, prevista dall'art. 2445 c.c., consente all'assemblea straordinaria delle società per azioni di deliberare la riduzione del capitale sociale nell'ipotesi in cui, durante la vita della società, questo sia risulti eccessivo rispetto allo scopo sociale perseguito<sup>92</sup>. Questa previsione costituisce una deroga rispetto al generale divieto di restituzione dei conferimenti ai soci o di liberazione degli stessi dall'obbligo di effettuare il versamento dei conferimenti residui e si giustifica sulla base dell'interesse collettivo – della società e, in generale, dell'economia – ad evitare l'immobilizzazione di risorse finanziarie in un'attività produttiva che può essere svolta con un minor utilizzo di mezzi<sup>93</sup>.

---

<sup>92</sup> Per la disciplina della società a responsabilità limitata la norma di riferimento è costituita dall'art. 2482 c.c.; per le società in accomandita per azioni, vale il richiamo espresso alla disciplina delle società per azioni, contenuto nell'art. 2454 c.c. Una completa disamina del tema viene svolta da R. NOBILI – M. S. SPOLIDORO, *La riduzione di capitale*, in Trattato delle società per azioni, diretto da G. E. COLOMBO e G. B. PORTALE, Torino, 1993, 197 ss.; ; G. F. CAMPOBASSO, *La riforma delle società di capitali e delle cooperative*, Torino, 2003, 467.

<sup>93</sup> Le ipotesi di riduzione del capitale sociale – in generale - sono stabilite dalla legge, in modo tassativo, proprio in ragione della funzione vincolistica che tale grandezza economica e giuridica assolve. In particolare, possono essere distinte in: obbligatorie (mancata esecuzione

La riduzione del capitale può essere attuata, sia <<mediante liberazione dei soci dall'obbligo di versamenti non ancora dovuti>>, sia <<mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2413<sup>94</sup>>>; delle due fattispecie, quella che ci interessa è la seconda: nel caso di rimborso del capitale, questo può essere attuato anche mediante l'assegnazione ai soci di beni appartenenti al patrimonio sociale, in quanto l'assemblea straordinaria, chiamata a decidere in merito alla riduzione del capitale sociale, ne delibera altresì le modalità di esecuzione, motivando le proprie scelte. In dottrina, in passato, sono state espresse alcune perplessità in ordine alla possibilità di procedere alla riduzione del capitale sociale mediante modalità diverse dall'attribuzione di una somma di denaro ai soci<sup>95</sup>: non era pacifico, infatti, che fosse possibile procedere al rimborso del capitale restituendo beni in natura. In particolare, non è ammesso da risalente dottrina, secondo cui: <<la clausola statutaria che, in caso di riduzione del capitale per esuberanza, ne prevede il rimborso mediante

---

dei versamenti, art. 2344 c.c.; annullamento delle azioni proprie, art. 2357 c.c.; recesso del socio, art. 2437 c.c.; insufficiente valore dei conferimenti in natura, artt. 2343 c.c. e 2440 c.c.; riduzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, artt. 2446 c.c. e 2447 c.c.) e facoltative (art. 2445 c.c.). Ai fini della presente trattazione, viene presa in considerazione esclusivamente l'ipotesi di riduzione facoltativa in quanto, in tal caso, l'assegnazione di un bene libera risorse esistenti nel patrimonio sociale, attribuendole ai soci; diversamente, nelle ipotesi di riduzione obbligatoria, la società è tenuta ad adottare la delibera di riduzione, conformando l'apparenza giuridica alla realtà dei fatti, in quanto la società ha già subito una diminuzione del patrimonio, che deve emergere anche contabilmente. Per quanto concerne le esigenze di tutela dei soggetti che possono essere – tendenzialmente - danneggiati dalla delibera di riduzione, la legge (art. 2445 c.c.) stabilisce che: <<L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione>> (comma 2), al fine di consentire a tutti gli intervenuti in assemblea di avere contezza del contenuto della deliberazione e poter motivare un eventuale dissenso; al comma terzo, invece, è previsto che: <<La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione>>; la norma è diretta a fornire tutela ai creditori che abbiano fatto legittimamente affidamento sulla consistenza del capitale sociale, a garanzia delle obbligazioni contratte con la società. In dottrina, G. SPALTRO, *La riduzione del capitale per esuberanza*, in Società, 2001, 980; L. SALVATORE, *Le assegnazioni di beni ai soci nelle società lucrative*, in Contr e impr., 1991, 832; A. STAGNI, *Riduzione del capitale per esuberanza con assegnazione ai soci di beni in natura*, in Giur. it., 1990, 847.

<sup>94</sup> Gli articoli citati sono rubricati, rispettivamente, "Ammontare minimo del capitale sociale" e "Riduzione del capitale".

<sup>95</sup> Così, F. FENGLI, *La riduzione del capitale: premesse per una ricerca sul capitale nelle s.p.a.*, Milano, 1974, 82 ss.; M. CERA, *Il passaggio delle riserve a capitale*, Milano, 1988, 57 ss.

assegnazione di beni sociali, in quanto viola il principio di parità di trattamento dei soci, è illegittima>><sup>96</sup>; si era inoltre osservato che l'assegnazione di beni, proprio per l'assenza di un criterio di valutazione dei beni (in materia civilistica, si intende) avrebbe violato il principio di parità di trattamento e, allo stesso modo, pregiudicato l'integrità del capitale reale, essendovi il concreto rischio che il valore di rimborso ecceda l'entità della riduzione del capitale<sup>97</sup>. Altra parte della dottrina riteneva che la modalità di riduzione in esame potesse essere legittima se i beni da assegnare fossero stati fungibili o avessero un prezzo corrente, risultante da listini di borsa o mercuriali<sup>98</sup>; infine, secondo un'altra opinione, l'assegnazione sarebbe stata legittima solo se prevista dall'atto costitutivo come mezzo di estinzione dell'obbligazione della società nei confronti dei soci mediante *datio in solutum*<sup>99</sup>

I sostenitori di queste tesi si basavano, in effetti, sul solo dato testuale della norma che, segnatamente, utilizza il termine “rimborso” oppure sulla diffidenza rispetto a modalità di estinzione delle obbligazioni facenti capo alla società mediante modalità diverse dalla dazione di una somma di denaro; l'analisi della *ratio legis*, tuttavia, non sembra impedire che la restituzione del capitale esuberante ai soci possa avvenire mediante il trasferimento della proprietà o altro diritto reale su di un bene patrimoniale. In questo senso, nella casistica giurisprudenziale – in realtà molto scarsa – la possibilità di procedere all'assegnazione dei beni ai soci, in occasione di una operazione di riduzione del capitale sociale, è stata ammessa, qualificando correttamente l'assegnazione in

---

<sup>96</sup> F. FENGLI, *La riduzione del capitale*, cit., 82.

<sup>97</sup> Così, in giurisprudenza, Trib. Rovereto, sent. 5 giugno 1970, in Riv. not., 1970, 797; conforme, nel senso di negare tale modalità di riduzione del capitale esuberante, Trib. Napoli, sent. 21 aprile 1983, in Società, 1983, 1284.

<sup>98</sup> F. BELVISO, *Le modificazioni dell'atto costitutivo nelle società per azioni*, in Trattato Rescigno XVII, Torino, 1982, 127.

<sup>99</sup> Trib. Udine, sent. 28 novembre 1988, in Riv. not., 1991, 626; si tratta, a quanto consta, dell'unica sentenza che ammette tale possibilità.

temini di onerosità, come mezzo di adempimento dell'obbligazione avente ad oggetto il rimborso del capitale<sup>100</sup>.

In ragione di ciò, l'assegnazione del bene integra – come nella fattispecie della corresponsione di utili in natura, precedentemente esaminata - un vero e proprio atto traslativo di adempimento: i soci vantano un diritto di credito nei confronti della società, diritto che sorge nel momento in cui viene approvata la delibera di riduzione; la società, dal canto suo, può liberarsi da tale obbligo di pagamento, alternativamente, in denaro – restituendo una somma di denaro o liberando i soci dall'obbligo di versamento del residuo – o in natura, attribuendo un bene patrimoniale. Occorre precisare che un'operazione di questo tipo comporta, come la precedente, l'esigenza di tutelare l'integrità e l'effettività del “nuovo” capitale sociale, risultante dalla delibera di riduzione: in un'ottica di tutela del capitale reale, occorre che l'assegnazione del bene avvenga facendo riferimento al valore indicato nel bilancio della società, e in particolare, ad un valore non inferiore a quello indicato in bilancio. La sussistenza di un'eventuale discrasia fra valore di bilancio e valore effettivo del bene (da identificarsi, ai fini tributari, segnatamente, con il valore “normale” del bene) comporta l'emersione di una plusvalenza tassabile in capo alla società, ai sensi della norma oggetto del presente studio (art. 86 T.U.I.R.).

Ciò premesso, in conclusione, si anticipano nuovamente le riflessioni che verranno svolte successivamente, e, nella specie, occorre rilevare che, anche in questo caso, l'operazione di assegnazione non trova la propria causa in concreto nello spirito di liberalità della società nei confronti del socio (o dei soci) assegnatari del bene, ma è volta ad adempiere ad un preciso obbligo, di contenuto patrimoniale, che grava sulla società, nei confronti dell'*accipiens*; pertanto, essa deve essere qualificata in termini di onerosità.

---

<sup>100</sup> F. FUNARI, *Applicabilità della clausola di prelazione alla assegnazione di beni ai soci*, in *Società*, 2004, 1403.



### **1.3 RIDUZIONE DEL CAPITALE NELLE SOCIETÀ DI PERSONE**

La disciplina delle società di capitali, come osservato in precedenza, dedica una particolare attenzione alla protezione dell'integrità del capitale sociale dell'ente collettivo, prevedendo ipotesi tipiche di riduzione dello stesso, sia nei presupposti che nelle concrete modalità di attuazione; in relazione alle società di persone, la tutela legislativa volta alla protezione del capitale sociale si attenua, ma, nondimeno, si esplicita in regole procedimentali precise, poste a tutela, soprattutto degli interessi dei terzi che vengono in contatto con l'ente collettivo. La norma che dimostra la presenza di questo intento, nel pensiero del legislatore del codice civile, è rappresentata dall'art. 2303 c.c., il quale, al comma 1, vieta la distribuzione di utili "fittizi" da parte della società e, al successivo comma 2, impedisce la distribuzione di utili in presenza di una perdita del capitale, finché questo non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente; sebbene, in presenza di una perdita, non sia prevista una disciplina rigorosa come quella sancita dagli artt. 2446 e 2447 c.c. per le società di capitali e la riduzione del capitale per perdite non abbia carattere obbligatorio, ma costituisca un onere (al mancato assolvimento del quale corrisponda l'impossibilità di distribuire gli utili del periodo), nondimeno la norma contenuta all'art. 2303 c.c. è una disposizione volta ad assicurare, nell'interesse dei creditori sociali, che il patrimonio resti, nel corso della vita della società, di ammontare almeno pari al capitale sociale, del quale i creditori hanno conoscenza attraverso il registro delle imprese e sul quale potrebbero essere indotti a fare affidamento.

In questo quadro, la norma che sancisce la possibilità di ridurre il capitale sociale, a prescindere dalle ragioni che abbiano indotto a operare questa modifica, è rappresentata dall'art. 2306 c.c., ai sensi del quale la deliberazione di riduzione del capitale sociale, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo di ulteriori versamenti, può essere eseguita solo dopo tre mesi dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purché, anteriormente a tale termine, nessun creditore vi abbia fatto

opposizione. Analogamente alla riduzione per esuberanza, prevista per le società di capitali, l'art. 2306 c.c. comporta una riduzione reale del capitale sociale, con una deroga al generale divieto di restituzione dei conferimenti, finché dura la vita della società, giustificata dal fatto che le contingenze del mercato possono far apparire esuberante il capitale investito stabilmente nella società rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale.

Per quanto concerne, più specificamente, le modalità del rimborso del capitale sociale liberato, nulla vieta la predisposizione di un rimborso in natura nei confronti dei soci, nel rispetto del principio, anch'esso derogabile, della parità di trattamento dei soci.

La natura dell'attribuzione patrimoniale, anche in questo caso, è strettamente legata alla sussistenza di una situazione di obbligo, gravante in capo alla società, a partire dall'approvazione della delibera di riduzione del capitale sociale, la cui efficacia è sospensivamente condizionata alla decorrenza del termine stabilito ex art. 2306 c.c. Valgono, pertanto, le considerazioni svolte in precedenza, per le società di capitali.

#### **1.4 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL SOCIO, IN SEGUITO ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO O AD ESCLUSIONE**

L'assegnazione di beni appartenenti al patrimonio sociale può avvenire, oltre che nelle ipotesi precedentemente esaminate, anche in occasione della liquidazione della singola quota, spettante al socio che abbandona la compagine sociale, volontariamente, esercitando il diritto di recesso, oppure perché costretto a seguito dell'esclusione dalla società, deliberata dall'ente collettivo o per la morte del soggetto, nella disciplina concernente le società di persone. Senza pretese di esaustività, nel presente paragrafo si continuano ad analizzare i tratti essenziali degli istituti del diritto societario, in relazione ai quali può realizzarsi un'operazione di assegnazione, per metterne in rilievo la funzione economica ed individuarne la causa in concreto, da un punto di vista civilistico.

Prendendo le mosse dall'analisi del diritto di recesso del socio, nelle società di capitali, occorre rilevare che questo nasceva ed era disciplinato dal legislatore in un'ottica di temperamento fra le esigenze individuali del socio – di non subire modificazioni del valore o della rilevanza della sua partecipazione - e le esigenze dell'ente collettivo, di gestire lo svolgimento della vita della società mediante l'adozione di atti a maggioranza (e non necessariamente all'unanimità) e, soprattutto, di mantenere il più possibile intatta l'integrità del patrimonio sociale. Il legislatore *ante riforma*, tuttavia, aveva progressivamente accordato una preferenza alla tutela degli interessi sociali, restringendo e limitando a poche, tassative, ipotesi le fattispecie in cui il socio poteva liberarsi, mediante un atto unilaterale, del proprio *status*<sup>101</sup>.

In quest'ottica, le fattispecie - legislativamente previste - di recesso del socio ricorrevano nelle ipotesi di revisione della stima dei beni o dei crediti conferiti in società, con diminuzione del valore del conferimento di oltre un quinto (art. 2343, comma 4 c.c., applicabile anche alle s.r.l. in virtù del richiamo operato dall'art. 2476 c.c.) e nel caso di deliberazioni concernenti <<il cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società, o il trasferimento della sede sociale all'estero>>, con esclusivo ed espresso riferimento al socio dissenziente (art. 2437 comma 1 c.c., applicabile alle s.r.l. per il rinvio operato dall'art. 2494 c.c.); la norma da ultimo citata stabiliva anche il criterio per la determinazione del valore della quota rimborsabile al socio uscente, facendo riferimento, per le società non quotate, al <<patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio>>.

Il legislatore è intervenuto in materia, in occasione della riforma organica del diritto delle società, realizzata nel 2003, ad opera del D.lgs 17 gennaio 2003 n. 6, ampliando significativamente le ipotesi di recesso dalle società di capitali e

---

<sup>101</sup> In relazione alla disciplina dell'istituto del recesso del socio di società di capitali, si rinvia ai seguenti contributi dottrinali: G. GRIPPO, *Il recesso del socio*, in Trattato delle società per azioni, diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, Torino, 1993, 133; G. F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale . 2. Diritto delle società*, Torino, 1992, 439; F. GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, Padova, 1990, 321; F. FERRARA – F. CORSI, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 1992, 596.

prevedendo una disciplina di maggiore dettaglio per la determinazione del valore della quota da rimborsare al socio uscente; oltre a ciò, è stata prevista un diverso trattamento per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata.

In particolare, con riferimento alla disciplina delle società per azioni<sup>102</sup>, le previsioni legislative in materia di recesso possono essere raggruppate in tre categorie, sulla base della derogabilità o meno delle fattispecie previste espressamente *ex lege*. Il novellato art. 2437 c.c., infatti, dopo aver previsto alcune cause di recesso non derogabili statutariamente (art. 2437, commi 1 e 3; art. 2437-quinquies; art. 2343, ult. comma c.c.; art. 34, comma 6 D.lgs 17 gennaio 2003, n. 5)<sup>103</sup>, indica una seconda categoria di cause di recesso, derogabili dall'autonomia privata (art. 2437, comma 2 c.c.)<sup>104</sup> e, da ultimo, concede alle società – mediante apposita indicazione nello statuto – la possibilità di prevedere ulteriori cause di recesso, di natura pattizia, con la sola condizione che la società per azioni non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio (art. 2437, comma 4 c.c.)<sup>105</sup>.

---

<sup>102</sup> Per le società per azioni quotate in mercati regolamentati, il legislatore ha mantenuto la tassatività *ex lege* delle ipotesi di recesso; come si legge nella relazione di accompagnamento al D.lgs n. 6/2003, la previsione è volta ad arginare eventuali abusi dell'istituto, in considerazione della turbativa che potrebbe verificarsi nei mercati finanziari (Relazione, par. 9)

<sup>103</sup> Occorre precisare che la legittimazione ad esercitare il recesso dalla società non spetta più, come nella vigenza della precedente disciplina, al solo socio “dissenziante”, ma è accordata, in generale, ai soci che “non abbiano concorso alle deliberazioni” riguardanti: la revoca dello stato di liquidazione; la rimozione di una o più cause di recesso previste dall'art. 2437, comma 2, o dallo statuto societario; il mutamento dei criteri di determinazione del valore di liquidazione delle azioni in caso di recesso; il cambiamento di specifiche previsioni statutarie inerenti il diritto di voto o di partecipazione; la costituzione delle società a tempo indeterminato; le modificazioni statutarie o dell'atto costitutivo volte ad introdurre o sopprimere clausole compromissorie (art. 34, comma 3 del D.lgs n. 5/2003); le deliberazioni che comportano l'esclusione dalla quotazione (art. 2437-quinquies).

<sup>104</sup> Le fattispecie di recesso normativamente previste ma derogabili in via statutaria ricorrono in occasione dell'approvazione, a maggioranza, di deliberazioni assembleari volte a prorogare il termine di durata della società, ovvero, ad introdurre o rimuovere vincoli alla circolazione delle azioni.

<sup>105</sup> Sono le c.d. società per azioni “chiuse”. Alcune cause di recesso previste pattizamente potrebbero essere ravvisate, a titolo meramente esemplificativo, con riguardo alla nomina o revoca degli amministratori; all'approvazione del bilancio o alla distribuzione degli utili.

La regolamentazione del diritto di recesso nell'ambito delle società a responsabilità limitata *post riforma* appare ancora più snella rispetto a quella prevista per le società per azioni, in considerazione del generale rilievo accordato dal legislatore alla posizione del socio<sup>106</sup> di s.r.l. e della più ampia autonomia negoziale riconosciuta alle società medesime. La norma di riferimento – attualmente - è rappresentata dall'art. 2473 del c.c., il quale stabilisce, in via di principio, che <<l'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società>>, salvo poi prevedere che una serie di cause di recesso c.d. necessarie, che non possono essere modificate in via statutaria.

L'impressione generale che si coglie, in relazione alle profonde modifiche introdotte dalla riforma, è quella di una più spiccata tutela del socio di minoranza rispetto ai possibili abusi della maggioranza assembleare<sup>107</sup>, prevedendo l'azionabilità in via unilaterale del diritto recesso, in ipotesi ormai non più tanto ristrette e tassative.

Un'ulteriore importante modifica della previgente disciplina in materia di recesso dalle società di capitali riguarda la previsione di criteri di quantificazione della quota spettante al socio a titolo di rimborso, che dimostrano l'intento di non frustrare – come prima accadeva – le aspettative di liquidazione dell'investimento del socio uscente. Per le società per azioni, infatti, la nuova normativa prevede che: <<il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni>> (art. 2437-ter c.c.). In questo modo, nel procedimento di quantificazione della quota spettante al socio recedente trova ingresso una componente valutativa di tipo previsionale, che

---

<sup>106</sup> A questo proposito, l'art. 3 della legge delega n. 366 del 2001 richiedeva, alla lettera a), di <<prevedere un autonomo ed organico complesso di norme, anche suppletive, modellato sul principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci>>.

<sup>107</sup> Sugli strumenti di tutela accordati agli interessi delle minoranze assembleari, nel caso di c.d. abuso del diritto da parte della maggioranza, si rinvia a quanto contenuto nella precedente nota n. 8 del presente capitolo.

rende il procedimento valutativo decisamente più aderente alla realtà economica dell'ente collettivo, a fronte della precedente previsione normativa che indicava, quale unico parametro, il patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio, con un'evidente pericolo di sottovalutazione dell'effettivo valore della partecipazione.

Per le società a responsabilità limitata, sulla base dei medesimi principi seguiti per le società per azioni, la norma (art. 2473 c.c.) stabilisce che il socio ha diritto alla liquidazione di una quota proporzionale alla sua partecipazione, calcolata sul valore di mercato del patrimonio sociale, colcolato con riferimento al giorno in cui viene esercitato il recesso<sup>108</sup>.

La legge stabilisce modalità e termini per l'esercizio del diritto di recesso, determinando, al tempo stesso, il momento in cui esso diviene efficace ed opponibile alla società (art. 2437 e 2437-bis per le s.p.a.; art. 2473 c.c., che lascia allo statuto societario anche la possibilità di regolare il profilo dell'efficacia del recesso, per le s.r.l.).

Nel caso in cui la società non sia in grado di rimborsare la quota di spettanza del socio uscente (mediante l'acquisto delle azioni o delle quote da parte dei soci rimasti, oppure, utilizzando le riserve disponibili o gli utili distribuibili), questa deve procedere alla riduzione del capitale sociale; tuttavia, le esigenze di tutela dell'integrità del capitale della società, a tutela dei terzi

---

<sup>108</sup> In argomento, si rinvia al contributo di G. Rebecca, *Recesso ed esclusione nelle società di persone: problematiche fiscali*, in *Fisco*, 2005, 2124: <<Il tema del trattamento tributario del recesso e dell'esclusione da società di persone di una persona fisica non imprenditore è uno dei buchi del Tuir, vecchio e nuovo; si è, infatti, in assenza di una chiara specifica disposizione. A questo proposito è interessante segnalare una curiosità. Se da un punto di vista tributario la fattispecie, come vedremo, è stata trascurata per le società di persone, proprio l'opposto è accaduto sotto l'aspetto civilistico. In questo ambito, infatti, in caso di recesso da società di persone è sempre stato riconosciuto che al socio recedente spetta la sua quota valorizzata in base ai valori effettivi alla data di recesso, tenuto conto delle operazioni in corso e dell'avviamento (art. 2289 del codice civile). Così non accadeva invece per le società di capitali, ante riforma. È ben vero che l'interpretazione giurisprudenziale era per l'equiparazione comunque delle modalità di valutazione, ma l'art. 2437 del codice civile ante riforma diceva diversamente, essendo riferito solo ai valori contabili, avviamento e plusvalori esclusi. La riforma societaria ha ora del tutto equiparato le previsioni (artt. 2437-ter del codice civile per le S.p.a. e 2473, comma 3, del codice civile per le S.r.l.)>>>.

creditori, che vi hanno fatto legittimamente affidamento, hanno indotto il legislatore a prevedere che, ricorrendo l'ipotesi di opposizione alla delibera di riduzione (ex art. 2445 c.c. o art. 2482, comma 2 c.c.) la società debba essere sciolta, con liquidazione integrale del patrimonio della stessa.

Occorre, infine, accennare brevemente all'ipotesi di liquidazione della quota del socio, nel caso in cui questi sia stato escluso dalla società, ai sensi dell'art. 2473-bis c.c.; il legislatore, infatti, con esclusivo riguardo alle società a responsabilità limitata, ha lasciato all'autonomia statutaria la possibilità di prevedere le cause e le modalità attraverso le quali un membro della compagine sociale può esserne escluso; la disciplina rinvia a quanto previsto in relazione al recesso del socio, per la quantificazione della quota di liquidazione spettante all'escluso, con il solo limite della non rimborsabilità della quota se deve procedersi a riduzione del capitale sociale: ricorrendo tale ipotesi, infatti, l'esclusione del socio non è consentita dall'ordinamento, in quanto il legislatore ha preferito accordare una preferenza all'interesse sociale alla continuazione dell'attività dell'impresa, piuttosto che all'interesse particolare della compagine sociale ad estromettere un soggetto.

La disamina dei tratti essenziali dell'istituto consente di svolgere - anche in questo caso - alcune riflessioni in ordine alla natura dell'atto di assegnazione di beni sociali, nel caso di liquidazione della quota spettante al socio uscente: non vi sono, infatti, limitazioni rispetto alla possibilità di procedere alla liquidazione della quota mediante il trasferimento della proprietà di un bene sociale: come nelle fattispecie precedentemente esaminate, è evidente che il recesso determini l'insorgenza di un rapporto di debito/credito fra società e socio<sup>109</sup>; in particolare, nel momento in cui il recesso viene esercitato e, soprattutto, diviene efficace, la società diviene debitrice, nei confronti del socio,

---

<sup>109</sup> Così, chiaramente D. PETTITI, *Contributo allo studio del diritto dell'azionista al dividendo*, cit., 16, il quale afferma che: «<<si riconosce generalmente e in modo del tutto pacifico, l'obbligo della società a corrispondere ai soci - quanto meno nella fase di liquidazione della società stessa - l'utilità raggiunta oltre, naturalmente, la restituzione del conferimento, il che da luogo al diritto del socio alla quota di liquidazione annoverato fra i tipici diritti c.d. individuali del socio>>».

di una somma di denaro (intesa come unità di calcolo, ma non come oggetto della prestazione di dare) che rappresenta il valore della partecipazione, calcolato secondo i criteri sopra esposti. In questa ipotesi, sembra ragionevole inquadrare l'assegnazione del bene nello schema del pagamento traslativo, ovvero, anticipando quanto verrà poi specificato successivamente, inquadrare l'operazione oggetto di studio come il mezzo attraverso il quale la società adempie al proprio obbligo di dare nei confronti del socio, nell'ambito di un rapporto complesso, di natura patrimoniale.

Passando ad esaminare la disciplina prevista per le società di persone, il singolo socio può cessare di far parte della società per morte (art. 2284 c.c.), recesso (art. 2285 c.c.) o esclusione (2286-2288 c.c.). L'esigenza di fondo che ha ispirato il legislatore civilistico è quella di conservazione della società, anche a fronte della modificazione della compagine sociale: il venir meno di uno o più soci, infatti, non implica lo scioglimento della società, ma comporta solo la necessità di procedere alla definizione dei rapporti intercorrenti fra la società ed il socio uscente (o gli eredi del socio defunto), attraverso la liquidazione della quota sociale. E' invece rimessa alla scelta dei soci superstiti la decisione in ordine alla prosecuzione o meno della società.

La norma che interessa, ai nostri fini, è l'art. 2289 c.c., applicabile a tutte le fattispecie di scioglimento del rapporto sociale limitatamente al singolo, che statuisce quanto segue: <<Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente ad un singolo socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota>>; la questione concernente la possibilità di procedere alla liquidazione della quota in natura, piuttosto che mediante la corresponsione di una somma di denaro è stata poco affrontata in dottrina<sup>110</sup>, ma convincimento diffuso era quello che l'art. 2289 c.c. indicasse una modalità di liquidazione della partecipazione sociale senza,

---

<sup>110</sup> In argomento, F. GALGANO, *Diritto commerciale, Le società*, cit., 360; G. F. CAMPOBASSO, *Manuale di diritto commerciale*, cit., 112. In quest'ottica, si intende negare che il socio uscente possa avere la possibilità di ottenere la restituzione dei beni conferiti in godimento fin quando la duri la società; così anche Cass., 17 novembre 1984, n. 5853, in *Giur. It.*, 1985, 1247.



tuttavia, poter pretendere di sottrarre i beni sociali alla loro destinazione produttiva. Tale opinione appare corretta se ci si limita alla disciplina legislativa contenuta nella norma di cui all'art. 2289 c.c.: risulta evidente che la disciplina dello scioglimento del rapporto sociale, limitatamente ad un socio, risponde allo scopo di conservare i valori produttivi all'interno dell'impresa ed evitare che le vicende concernenti i singoli componenti della compagine sociale possano pregiudicare l'assetto dell'impresa svolta. Tuttavia, l'indagine riguardante la natura della norma conduce ad una riflessione, in ordine alla possibilità che l'art. 2289 c.c. possa essere derogato con la volontà unanime dei soci: il principio della liquidazione della quota in denaro, infatti, non risulta essere posto a presidio di alcuna inderogabile esigenza di tutela della società e, per contro, l'autonomia contrattuale delle parti risulta essere preponderante rispetto ad altri possibili interessi da tutelare; i creditori sociali, infatti, non sono titolari di una garanzia specifica sull'integrità del patrimonio sociale, legata ai singoli beni che la compongono<sup>111</sup>.

Se, pertanto, la norma esaminata è derogabile dai soci, con delibera adottata all'unanimità o con apposita previsione statutaria, non vi sono ostacoli alla possibilità di liquidare la quota sociale in natura piuttosto che in denaro. Il socio, per contro, in quanto titolare di un credito pecuniario nei confronti della società, deve a sua volta prestare il proprio consenso alla soddisfazione del proprio diritto mediante una modalità alternativa rispetto alla dazione di una somma, in valuta.

## **1.5 LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ**

Da ultimo, occorre analizzare la fattispecie dell'assegnazione ai soci in occasione dell'estinzione della società, con la conseguente liquidazione dei beni appartenenti al patrimonio dell'ente collettivo. Il procedimento di liquidazione

---

<sup>111</sup> Così anche Cass. 18 luglio 1976, n. 2812, citata da V. BUONOCORE, *Società di persone (casi e materiali)*, Milano, 1978, 1122.

comporta la dissoluzione del patrimonio sociale e si realizza con il verificarsi di una causa di scioglimento del vincolo<sup>112</sup>: in tal caso, poiché viene meno il vincolo funzionale di destinazione dei beni al perseguimento dello scopo sociale, che ne impedisce la distribuzione ai soci, vengono in evidenza una serie di diversi interessi, anche contrapposti fra di loro, cui il legislatore attribuisce una diversa tutela. In questo senso, la fase della liquidazione è volta alla monetizzazione del patrimonio sociale, per soddisfare – in primo luogo - i creditori della società e, solo successivamente, per consentire la ripartizione di un eventuale residuo attivo fra i soci.

Il procedimento di liquidazione inizia con la deliberazione assembleare di nomina di uno o più liquidatori; contestualmente, l'assemblea deve fissare i criteri di svolgimento della liquidazione, i poteri dei liquidatori e gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa (art. 2487, lett. c del c.c.). I liquidatori, dopo aver quantificato il patrimonio sociale ed aver estinto tutte le passività, devono redigere un bilancio finale di liquidazione ed un piano di riparto, per consentire la distribuzione del residuo fra i soci; in particolare, il bilancio di liquidazione fornisce un resoconto dettagliato degli esiti del procedimento, indicando il valore effettivo dei beni, in denaro o in natura, che sono rimasti nel patrimonio della società; il piano di riparto, invece, indica la materiale e precisa quota del residuo da attribuire a ciascun socio. Il bilancio di liquidazione ed il piano di riparto devono essere depositati<sup>113</sup> presso l'ufficio del registro delle imprese, per consentire, nei novanta giorni successivi, a ciascun socio, che si ritenga leso dalla suddivisione, di proporre reclamo al tribunale, in

---

<sup>112</sup> Le cause del possibile scioglimento del vincolo sociale, con riguardo alle società di capitali, vengono enunciate nell'art. 2484 c.c. Le cause di scioglimento previste *ex lege* sono: il decorso del termine; il conseguimento dell'oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; l'impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell'assemblea; la riduzione del capitale al di sotto del limite legale; nel caso di recesso dei soci azionisti o quotisti (artt. 2437 e 2473 c.c.); per decisione dell'assemblea. La norma, tuttavia, non contiene un elenco tassativo, in quanto lascia alla legge, all'atto costitutivo, allo statuto o anche all'assemblea della società la libertà di stabilire altre fattispecie in cui si verifica l'estinzione dell'ente.

<sup>113</sup> Insieme alla relazione dei sindaci e del soggetto preposto alla revisione, art. 2492, comma 2 c.c.

contraddittorio con i liquidatori. Pertanto, il piano di riparto diviene efficace solo dopo che sia trascorso il termine previsto ex art. 2492, comma 3 c.c. senza che vi sia stata opposizione da parte dei soci.

Con riguardo alla possibilità di liquidare ai soci una quota in natura piuttosto che in denaro la dottrina ha avanzato alcune perplessità, basandosi, soprattutto, su argomenti di tipo testuale; in particolare, alcuni commentatori<sup>114</sup> hanno osservato come le norme in tema di liquidazione della società di capitali non prevedano la possibilità di procedere ad una liquidazione in natura del patrimonio sociale, diversamente da quanto espressamente previsto per le società di persone<sup>115</sup>; oltre a ciò, sempre sulla base della lettera della legge, è stato ulteriormente rilevato che il codice civile, espressamente, fa riferimento alle “somme” non riscosse dai soci (art. 2494 c.c., rubricato “Deposito delle somme non riscosse” e art. 2495 c.c., comma 2); l’esclusione della possibilità di procedere alla liquidazione della quota del socio in natura, secondo i sostenitori di questa posizione dottrinale, risponderebbe all’interesse dei creditori sociali a non essere gravati dall’onere di accertare il valore del bene assegnato, al fine di stabilire i confini della responsabilità patrimoniale del socio assegnatario. Tali obiezioni sono state tuttavia superate, sulla base della constatazione che il valore del bene assegnato, in sede di riparto, deve essere indicato nel piano redatto dai liquidatori, documento oggetto di pubblicità<sup>116</sup>; pertanto, gli interessi dei creditori non vengono in alcun modo pregiudicati dalla scelta dell’una o dell’altra modalità di distribuzione dell’attivo; gli unici interessi che possono essere lesi, eventualmente, dal riparto, sono quelli dei soci stessi, e, in particolare, gli interessi legati al principio di parità di trattamento fra i componenti della compagine sociale; proprio per ovviare a tale possibile

---

<sup>114</sup> Per tutti, G. NICCOLINI, *Trasformazione – scioglimento*, in Trattato Colombo-Portale, Torino, vol.7, 649.

<sup>115</sup> La norma di riferimento, per le società di persone, è l’art. 2283 del c.c., rubricato “Ripartizione dei beni in natura”, il quale stabilisce che: <<Se è convenuto che la ripartizione dei beni sia fatta in natura, si applicano le disposizioni sulla divisione delle cose comuni>>.

<sup>116</sup> G. SANTINI, *Distribuzione di utili in natura?*, cit., 171; G. FRÈ, *Società per azioni*, in Commentario Scialoja-Branca, Bologna, 1972, 888.

distorsione del sistema, il legislatore ha previsto, tuttavia, che ciascun socio possa opporsi al piano predisposto dai liquidatori, come stabilito dall'art. 2492 c.c., citato in precedenza.

Dopo questa breve disamina dei tratti essenziali dell'istituto, ciò che rileva, ai fini della presente trattazione, è la circostanza che, durante la fase di liquidazione della società, il contratto sociale continua a ricevere esecuzione, seppure in una fase patologica della vita dell'ente collettivo. In questa prospettiva, la quota spettante al singolo socio, in denaro o natura, continua a trovare la propria causa in concreto nel rapporto – di natura onerosa – che è posto alla base del contratto di società: i soci, in presenza di un residuo attivo nel patrimonio della società in liquidazione, vantano un vero e proprio diritto di credito nei confronti dell'ente e questo rapporto può essere estinto tanto in denaro quanto in natura. Sul punto, in realtà è necessaria un'ulteriore precisazione. Il diritto di credito del singolo socio viene ad esistenza, sia nell'*an* che nel *quantum*, solo una volta che il piano di riparto è divenuto efficace, ovvero, trascorsi novanta giorni dal deposito dello stesso senza che vi siano stati reclami; prima di tale momento, il socio è titolare solamente di un'aspettativa, seppur qualificata, alla percezione dei valori indicati dai liquidatori.

## **2. ONEROSITÀ DELL'OPERAZIONE DI ASSEGNAZIONE DI BENI SOCIALI, ALLA LUCE DELLA DISCIPLINA POSITIVA ESAMINATA: PREMessa PER L'ULTERIORE SVILUPPO DELLE RIFLESSIONI IN AMBITO TRIBUTARIO**

La disamina delle diverse fattispecie, in relazione alle quali può realizzarsi un'operazione di assegnazione, ha avuto lo scopo di evidenziare ed inquadrare il profilo causale del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale su di un bene patrimoniale dalla società ai suoi soci. In particolare, dalla disamina delle fattispecie civilistiche esaminate, è emerso un chiaro profilo di onerosità dell'assegnazione, in quanto causalmente riconducibile a rapporti di

debito/credito intercorrenti fra società e soci assegnatari<sup>117</sup>. Questa prima conclusione può essere ulteriormente implementata dallo svolgimento di alcune riflessioni, sempre in ambito civilistico, sulla natura stessa dell'atto, così causalmente orientato al soddisfacimento di interessi di tipo patrimoniale delle parti del rapporto.

## **2.1 INQUADRAMENTO DELLE FATTISPECIE ESAMINATE NEGLI ISTITUTI DELLA *DATIO IN SOLUTUM* E DEL PAGAMENTO TRASLATIVO**

Nel nostro ordinamento giuridico, ogni attribuzione di natura patrimoniale deve essere sorretta causalmente da un interesse qualificato facente capo alle parti del rapporto; se il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale su di un bene non costituisce l'oggetto della prestazione dedotta nel contratto, ma – in generale – si configura come atto di adempimento di un'obbligazione diversa, contratta fra le parti (*tradens* ed *accipiens*), tale atto può essere ricondotto ai diversi istituti della *datio in solutum* o del pagamento c.d. traslativo<sup>118</sup>.

---

<sup>117</sup> In questo senso, F. FUNARI, *Applicabilità della clausola di prelazione alla assegnazione di beni ai soci*, cit., 1403. L'A. commentando un'ordinanza del Tribunale di Napoli del 24 aprile 2004, afferma che: <<I passaggi logici seguiti nella sentenza in esame possono riassumersi come segue: in primo luogo, la clausola di prelazione deve trovare applicazione non solo in caso di vendita, bensì ogni qualvolta il trasferimento delle azioni avvenga a titolo oneroso; in secondo luogo, conclude l'organo giuridicante, anche l'assegnazione, proprio perché atto a titolo oneroso, deve essere ricondotta nell'ambito di efficacia della clausola>>.

<sup>118</sup> In dottrina, si rinvia ai contributi di F. GAZZONI, *Babbo Natale e l'obbligo di dare*, in Giust. civ., 1991, 2895 ss.; F. MACCARONE, *Obbligazione di dare e adempimento traslativo*, in Riv. not., 1994, 1349; la qualificazione di tale attribuzione patrimoniale in termini di pagamento traslativo, piuttosto che di *datio in solutum*, deriva dalla considerazione che, prima della delibera di distribuzione, non esiste un diritto del socio alla percezione del dividendo e, meno che mai, un diritto alla percezione del dividendo in denaro piuttosto che in natura. Sulla *datio in solutum*, in particolare, si rinvia ai seguenti contributi: C. GRASSETTI, voce *Datio in solutum*, (*dir. civ.*), in Noviss. Dig. It., V, Torino, 1970, 174 ss.; MARCHIO, voce *Dazione in pagamento*, in Enc. giur., X, roma, 1988, 1; S. RODOTÌ, voce *Dazione in pagamento* (*dir. civ.*), in Enc. dir., XI, Milano, 1962, 734 ss.; A. ZACCARIA, *La "prestazione in luogo dell'adempimento"*, in Studium iuris, 2007, 163; C. M. BIANCA, *Diritto civile, IV, L'obbligazione*, Milano, 1993, 431 ss.; G. BISCONTINI, *Adempimento parziale e datio in solutum*, in Rass. dir. civ., 1984, 613 ss.; A.D. CANDIAN, voce *Prestazione in luogo dell'adempimento*, in Dig. disc. civ. – sez. priv., XIV, Torino, 1996, 260; COSTOLA, *Dazione*

L'istituto della *datio in solutum* è disciplinato dall'art. 1197 del codice civile, rubricato, "Prestazione in luogo dell'adempimento"; la norma – al primo comma - stabilisce quanto segue: «Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. In questo caso l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita». Ciò che rileva, ai fini della presente trattazione, è la disciplina contenuta nella prima parte dell'articolo di legge citato, tralasciando il regime delle garanzie, previsto nel comma successivo. Il legislatore, espressamente, concede al debitore, nell'ambito del rapporto obbligatorio, la possibilità di eseguire una prestazione diversa da quella convenuta, purché il creditore esprima il proprio consenso in relazione a tale cambiamento. Quest'ultima condizione, imposta dalla legge, ha portato la dottrina prevalente a qualificare la *datio in solutum* come un fenomeno di tipo contrattuale<sup>119</sup>. Tuttavia, pur prendendo le mosse dalla natura contrattuale dell'istituto, vi era chi individuava il momento di perfezionamento della fattispecie negoziale nella consegna del bene, oggetto della diversa prestazione di dare, qualificando, pertanto, la *datio in solutum*, in termini di realtà<sup>120</sup>. Tale posizione, pur autorevolmente sostenuta, è stata criticata dai successivi commentatori<sup>121</sup>, sulla base di alcune dirimenti osservazioni: in primo luogo, la qualificazione come contratto reale, che necessita strutturalmente di una vera e

---

*in pagamento*, in *Studium Iuris*, 2004, 808; DI FUSCO, *I mezzi di pagamento diversi dal denaro. Mezzi normali ed anormali*, in *Dir. fall.*, 1994, 66;; SICCHIERO, *La prestazione in luogo dell'adempimento*, in *Contr. e impr.*, 2002, 1380. C. A. CANNATA, *Obbligazioni e contratti*, I, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, Torino, 1999, 80.

<sup>119</sup> Così, *ex multis*, G. BISCONTINI, *Adempimento parziale e datio in solutum*, cit., 625; *contra*, C. A. CANNATA, *Obbligazioni e contratti*, cit., 83: l'autore sembra dubitare del carattere contrattuale della *datio in solutum*, posto che la sola dichiarazione negoziale rilevante, ai fini della sua operatività, è quella del creditore che accetti di ricevere in adempimento una prestazione diversa da quella dovutagli. Dichiarazione, dunque, che non dovrebbe intendersi come uno dei termini dell'accordo (che, per CANNATA, non è essenziale alla fattispecie), ma come un semplice atto unilaterale.

<sup>120</sup> C. GRASSETTI, voce *Datio in solutum*, cit., 174; S. RODOTÌ, voce *Dazione in pagamento*, cit., 737; C. M. BIANCA, *Diritto civile*, cit., 438; A. M. MARCHIO, voce *Dazione in pagamento*, cit., 3.

<sup>121</sup> A. ZACCARIA, *La prestazione in luogo di adempimento*, cit., 67; A. D. CANDIAN, voce *Prestazione in luogo di adempimento*, cit., 264.

propria *traditio*, escluderebbe dall'ambito di applicazione dell'art. 1197 c.c. le ipotesi di prestazioni – effettuate in luogo dell'adempimento originariamente stabilito fra le parti – che abbiano ad oggetto un *facere* piuttosto che un *dare*: tale restrizione dell'ambito di operatività della norma codicistica appare, invero, del tutto arbitrario e non è sorretto da alcuna giustificazione né di tipo sistematico né di natura testuale<sup>122</sup>. Oltre a ciò, l'attuale ordinamento giuridico di diritto civile è improntato al principio espresso dall'art. 1376 c.c., ovvero, al principio consensualistico, sulla scorta del quale: <<Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato>>; pertanto, si deve concludere che, affinché la prestazione eseguita in luogo dell'adempimento – che abbia come oggetto il trasferimento della proprietà o di un altro diritto reale su di un bene – possa esplicare gli effetti estintivi dell'obbligazione precedentemente contratta, è sufficiente la semplice conclusione dell'accordo, senza che occorra la consegna materiale del bene<sup>123</sup>.

Ciò che rileva, ai fini della presente trattazione, è che la *datio in solutum*, in quanto deve essere correttamente qualificata come contratto, trova la propria causa in concreto nell'interesse economico-sociale perseguito dalle parti; tale interesse non può essere ravvisato nello spirito di liberalità del *tradens* e,

---

<sup>122</sup> A. ZACCARIA, *La "prestazione in luogo dell'adempimento"*, cit., 163, spiega le possibili origini di tale qualificazione del contratto in termini di realtà, affermando quanto segue: <<il legislatore del 1942, parlando di "prestazione" anziché di "dazione" in luogo dell'adempimento, ha inteso dissipare i precedenti dubbi in proposito, derivanti dal fatto che l'art. 1246 del Codice del 1865 parlava di ricevimento, da parte del creditore, di "una cosa diversa da quella dovuta">>.

<sup>123</sup> Una ulteriore fattispecie contrattuale che concretizza la "prestazione in luogo dell'adempimento" è stata ravvisata dalla dottrina nel c.d. "*pactum de solutum in dando*", ovvero nell'accordo di prestazione in luogo dell'adempimento, non accompagnato dalla previsione della diversa prestazione convenuta; poiché l'argomento non attiene al tema oggetto del presente studio, si rinvia al contributo di A. ZACCARIA, *La "prestazione in luogo dell'adempimento"*, cit., 164.

pertanto, il contratto avrà natura onerosa, rispondendo ad un interesse di tipo patrimoniale dei contraenti.

Con la diversa fattispecie del c.d. pagamento traslativo – invece - si indica, generalmente, l'atto di adempimento con il quale un soggetto, in quanto obbligato, trasferisce ad altro soggetto la proprietà o un altro diritto reale su di un determinato bene<sup>124</sup>.

La dottrina ha subito, in materia, una profonda evoluzione, con sempre maggiori aperture verso soluzioni in grado di mettere in discussione alcuni fondamentali principi del sistema contrattualistico italiano<sup>125</sup>; la giurisprudenza, dal canto suo, ha avuto modo di confrontarsi con il problema, giungendo a soluzioni non del tutto soddisfacenti, in una prospettiva che potrebbe definirsi “prudente”<sup>126</sup>.

Il pagamento traslativo pone il problema dell'ammissibilità – nel nostro ordinamento – di un atto di adempimento con efficacia traslativa della proprietà o di altro diritto reale su di un bene: ci si è chiesti, cioè, se sia possibile che un atto (e non un contratto) possa determinare tale trasferimento della titolarità di un diritto reale, come atto di adempimento di un'obbligazione precedentemente contratta fra le parti. La dottrina tradizionale<sup>127</sup> ritiene che non vi sia spazio per la figura del pagamento traslativo, partendo dal presupposto che nel nostro ordinamento occorra sempre il consenso della parte che acquista la proprietà (salvo alcune ipotesi, ritenute eccezionali, come il contratto a favore di terzo,

---

<sup>124</sup> Il generale esempio addotto dalla dottrina per spiegare la fattispecie è quello del mandatario senza rappresentanza che acquista un immobile per conto del mandante ed ha l'obbligo di ritrasferire la proprietà dell'immobile a questo.

<sup>125</sup> In argomento, si rinvia al commento di M. COSTANZA, *Art. 1333 c. c. e trasferimenti immobiliari solutionis causa* (Nota a Cass., 21 dicembre 1987, n. 9500, Zanna c. Zanna), in Giust. Civ., 1988, 1241.

<sup>126</sup> Si rinvia a Cass. civ., 21 dicembre 1987, n. 9500, in Giust. Civ., 1988, 1241, con nota di M. COSTANZA; Cass. civ., 12 giugno 1987, n. 5147, in Giur. It., 1988, I, 1, 1597; il contenuto di quest'ultima pronuncia può essere riassunto così: Tizio, era proprietario di un terreno su cui Caio costruì degli edifici e, in corrispettivo, si impegnò a trasferire al Tizio uno degli appartamenti edificati; in questo caso, Caio, per adempiere al proprio obbligo dovette stipulare con Tizio una vendita con simulazione del prezzo. Tale soluzione è stata fortemente criticata da F. GAZZONI, *Babbo Natale e l'obbligo di dare*, cit. 2899.

<sup>127</sup> M. COSTANZA, *Art. 1333 c. c. e trasferimenti immobiliari solutionis causa*, cit., 1241.



art. 1333 c.c.) e che, in ogni caso, il trasferimento della proprietà possa essere oggetto di rifiuto da parte dell'*accipiens*; oltre a ciò, sempre secondo questa corrente dottrinale, i modi di acquisto della proprietà – a titolo derivativo – sarebbero tipici nell'ordinamento giuridico e costituirebbero, pertanto un sistema chiuso (es. contratto di vendita, donazione o altri negozi previsti *ex lege*). Per questo motivo il pagamento traslativo, secondo questa dottrina, non poteva esistere, come istituto giuridico, e il problema pratico cui tale fattispecie era destinata ad ovviare – il trasferimento della proprietà di un bene in mancanza di un negozio giuridico che espressamente lo disponesse – poteva essere risolto concludendo una compravendita, con simulazione del prezzo o, addirittura, ricorrendo ad una donazione, per giustificare la circostanza che, a fronte del trasferimento del bene, non vi fosse alcun corrispettivo.

Queste obiezioni sono state superate, anche alla luce delle più recenti ricostruzioni del concetto di causa del contratto e delle attribuzioni patrimoniali in genere; in particolare, l'atto di trasferimento della proprietà del bene non è un atto astratto, privo di causa, ma trova la propria legittimazione e ragion d'essere in un precedente accordo, intercorso fra le parti; per questo motivo, si parla di causa esterna dell'atto ed in particolare di causa *solvendi*<sup>128</sup>. Nella specie, in relazione alla possibilità di inquadrare la fattispecie del pagamento traslativo nello schema tipico della donazione, è stato giustamente affermato che la mancanza del corrispettivo non può implicare – *a contrario* ed in via di principio – la presenza di un *animus donandi*.

La ricostruzione che sembra più ragionevole e maggiormente aderente alla pratica delle relazioni giuridiche e commerciali è quella che qualifica il pagamento traslativo come un atto unilaterale, che non necessita di accettazione né tollera rifiuti, in quanto il consenso dell'*accipiens* è stato già

---

<sup>128</sup> Così, A. CHIANALE, voce *Obbligazione di dare e di fare in diritto comparato e italiano*, 361.

precedentemente manifestato, mediante il negozio giuridico che costituisce la causa dell'atto<sup>129</sup>.

Dopo aver esposto i tratti caratterizzanti della disciplina della *datio in solutum* e del pagamento traslativo, è possibile svolgere alcune riflessioni sul tema del presente lavoro. In particolare, dopo aver provato – nei paragrafi precedenti - a ricondurre le operazioni di assegnazioni di beni ai soci a quattro diversi momenti della vita della società (distribuzione di utili, riduzione del capitale sociale per esuberanza, liquidazione della quota del socio uscente, liquidazione della società), disciplinati dal diritto societario, si intende compiere un ulteriore passo, verso una definizione, in termini civilistici, di tali atti o negozi giuridici in cui, a fronte di un obbligazione facente capo alla società, che è debitrice verso il socio, tale obbligo viene soddisfatto, non mediante la dazione di una somma di denaro, ma attraverso il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale su di un bene.

La situazione descritta sembra presentare proprio le caratteristiche e gli elementi riscontrati nella *datio in solutum* o nel pagamento traslativo, per i motivi che seguono.

Con riguardo alla fattispecie della distribuzione di utili in natura, come esposto in precedenza, l'assemblea può decidere di adempiere la propria obbligazione trasferendo la proprietà di beni, appartenenti al patrimonio sociale, ai soci assegnatari; in un'ipotesi di questo tipo, sembra possibile ravvisare gli estremi del pagamento traslativo, in quanto la società si libera del proprio debito, estinguendolo, mediante un atto avente come effetto il trasferimento della titolarità di un bene, che non necessita di accettazione da parte del socio, né tollera rifiuti. Infatti, la delibera che stabilisce le modalità di distribuzione degli utili non è soggetta ad approvazione unanime dell'assemblea e, pertanto, il socio assegnatario, eventualmente dissenziente, potrebbe unicamente impugnare la decisione.

---

<sup>129</sup> F. GAZZONI, *Babbo Natale e l'obbligo di dare*, cit. 2900.

Lo stesso discorso può essere fatto sia per l'ipotesi di riduzione del capitale per esuberanza che per la liquidazione della quota del socio uscente, in quanto non è previsto, legislativamente, un meccanismo di accettazione della decisione societaria da parte del socio assegnatario, che può ben ricevere un bene patrimoniale in luogo di una somma di denaro, ad estinzione dell'obbligazione che incombe sull'ente collettivo.

L'unica ipotesi – fra quelle esaminate – in cui si possono ravvisare dei tratti più propriamente negoziali, è rappresentata dalla liquidazione della società, con ripartizione dell'attivo fra i membri della compagine sociale: infatti, come esposto in precedenza, il legislatore ha previsto un meccanismo di accettazione tacita del piano di riparto, predisposto dai liquidatori (art. 2492 c.c.), ponendo in capo al socio dissenziente l'onere di far valere tempestivamente la sua opposizione. In questo caso, sembra più opportuno fare riferimento all'istituto della *datio in solutum*, in considerazione della componente volontaristica prevista dal meccanismo legislativo stesso, in quanto la ripartizione necessita di un'approvazione, seppure, tacita, da parte di ciascuno dei soci e, pertanto, anche dall'eventuale socio assegnatario del bene.

L'analisi dell'argomento, fino ad ora, ha consentito di ricondurre l'operazione di assegnazione ad alcuni istituti, tipici del diritto societario; questi istituti, a loro volta, sono stati analizzati da un punto di vista più prettamente civilistico, scomponendoli nei diversi atti e negozi giuridici, di cui si compongono: la qualificazione in termini di *datio in solutum* o di pagamento traslativo è propedeutica allo svolgimento di un'ulteriore riflessione in ordine alla natura propriamente onerosa o gratuita dell'atto di assegnazione stessa, nel diritto privato, ponendo le premesse per la disamina del tema nel diritto tributario.

## 2.2 IL CONCETTO DI ONEROSITÀ E DI GRATUITÀ NELLA PROSPETTIVA CIVILISTICA, CON RIFERIMENTO AL CONTRATTO DI SOCIETÀ ED AGLI ATTI CHE NE COSTITUISCONO ADEMPIMENTO

La qualificazione in termini di onerosità o di gratuità degli atti e dei negozi giuridici ha costituito – e costituisce tuttora – una problematica centrale nella riflessione della dottrina civilistica, soprattutto a partire dalla redazione del nuovo codice civile del 1942<sup>130</sup>. Nella vigenza del precedente codice civile del 1865, il legislatore aveva fornito una definizione espressa della nozione di “onerosità” del contratto, distinguendola da quella di “gratuità”, stabilendo che: <<E’ a titolo oneroso il contratto nel quale ciascuno dei contraenti intende, mediante equivalente, procurarsi un vantaggio: è a titolo gratuito o di beneficenza invece quello in cui uno dei contraenti intende procurare un vantaggio all’altro senza equivalente>> (art. 1101 c.c.); le nozioni così delimitate dal codice previgente, tuttavia, non erano in grado di qualificare alcuni tipi contrattuali, seppur esistenti, quali, ad esempio, <<quelle in cui l’attribuzione realizzata dal contratto venisse rivolta in favore di un terzo e quella in cui il corrispettivo provenisse da un terzo o, comunque, traesse fonte da alcunché di estrinseco al contratto considerato>><sup>131</sup>; per questi motivi, la

---

<sup>130</sup> La dottrina che si è occupata dell’argomento è vastissima. Senza pretese di esaustività, si rinvia ai seguenti scritti: G. OPPO, *Adempimento e liberalità*, Milano, 1947, 29; E. TILOCCA, *Onerosità e gratuità*, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1953, 53; A. CAROPPO, *Gratuità ed onerosità nei negozi di garanzia*, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1961, 421; F. MESSINEO, voce *Contratto (dir. priv.)*, in Enc. dir., Milano, 1961, IX, 918; M. SANDULLI, *Le nozioni giuridiche di onerosità e gratuità*, in Banca borsa e titoli di credito, 1973, 339; T. O. SCOZZAFAVA, *La qualificazione di onerosità o gratuità del titolo*, in Riv. dir. civ., 1980, 68; S. PICCININI, *Sponsorizzazione fra onerosità e gratuità*, in Rass. dir. civ., 1993, 805; V. ROPPO, *Il contratto*, Milano, 2001, 369; E. NAVARRETTA, *Le prestazioni isolate nel dibattito attuale, dal pagamento traslativo all’atto di destinazione*, in Riv. dir. civ., 2007, 823; A. ARLOTTA, *La nozione di gratuità nella prassi commerciale*, in Nuova giur. civ. comm., 2007, 164.

<sup>131</sup> Così, testualmente, A. CAROPPO, *Gratuità ed onerosità nei negozi di garanzia*, cit., 422: sembra interessante, soprattutto il riferimento dell’autore alla necessità di esaminare l’atto giuridico, ai fini della sua qualificazione in termini di onerosità o gratuità, alla luce della più complessa realtà negoziale in cui esso si inserisce; l’autore, in questo senso, utilizza il concetto

definizione non venne riproposta nella nuova codificazione del Novecento, lasciando agli interpreti il compito di delineare e ricostruire le nozioni di onerosità e gratuità, applicabili non solo ai contratti, ma anche agli atti giuridici in genere o, più precisamente, alle “attribuzioni patrimoniali”<sup>132</sup>.

In primo luogo, occorre chiarire che per distinguere fra negozi giuridici onerosi e gratuiti, il criterio da utilizzare è quello dei “sacrifici reciproci”: è oneroso il negozio in cui ciascuna parte subisca un sacrificio patrimoniale allo scopo di ricevere un corrispondente vantaggio; la gratuità, invece, implica che una sola parte riceva un vantaggio patrimoniale e l'altra, da sola, sopporti un sacrificio; fra gli atti a titolo gratuito, si distinguono ulteriormente quelli caratterizzati dallo spirito di liberalità (*animus donandi*)<sup>133</sup>. Ciò posto, molto spesso la dottrina ha identificato gli atti onerosi con gli atti a cui corrisponda sempre una immediata controprestazione, economicamente valutabile: in mancanza di controprestazione – al contrario – i negozi sarebbero sempre caratterizzati da gratuità<sup>134</sup>. In questa sede, invece, si ritiene di dover esaminare le ragioni dogmatiche che portano ad escludere la coincidenza dei concetti di “onerosità” e di “corrispettività”, al fine di consentire una qualificazione in termini di onerosità anche dei negozi giuridici in cui non vi sia una immediata e

---

di causa esterna al negozio; nel medesimo senso, T. O. SCOZZAFAVA, *La qualificazione di onerosità o gratuità del titolo*, cit., 72.

<sup>132</sup> M. SANDULLI, *Le nozioni giuridiche di onerosità e gratuità*, cit. fornisce una definizione di “attribuzione patrimoniale”, affermando che: «per attribuzione patrimoniale si intende il contenuto di ogni comportamento avente una rilevanza economico-giuridica che, proveniente da un soggetto sia diretto o, comunque, risulti a vantaggio di un altro». Allo stesso modo, T. O. SCOZZAFAVA, *La qualificazione di onerosità o gratuità del titolo*, cit., 77, afferma che con l'espressione “attribuzioni patrimoniali”: «si è in presenza di una espressione linguistica che sta ad indicare il risultato, ossia, l'effetto di una attività giuridica. Alla luce di tali considerazioni, ci è possibile, allora, concludere che, a parte ogni altra obiezione di ordine logico, all'attribuzione patrimoniale non può spettare alcuna qualificazione, in quanto, questa, isolatamente considerata, non consente di determinare il titolo dell'operazione economica, potendo essere indifferentemente il risultato di un atto a titolo gratuito o oneroso. Ancora una volta, dunque, alla determinazione del titolo potrà pervenirsi attraverso l'analisi dell'atto, mentre gli effetti, come tali resteranno privi di qualificazione, o meglio, una loro eventuale ed autonoma qualificazione non sarà possibile».

<sup>133</sup> Così, F. MESSINEO, voce *Contratto (dir. priv.)*, cit. 918.

<sup>134</sup> F. MESSINEO, voce *Contratto (dir. priv.)*, cit. 920; M. SANDULLI, *Le nozioni giuridiche di onerosità e gratuità*, 339 e *passim*; A. CAROPPO, *Gratuità ed onerosità nei negozi di garanzia*, cit., 422.

contestuale attribuzione patrimoniale. In particolare, la dottrina ha chiarito che la nozione di corrispettività, in senso stretto, escluderebbe la caratterizzazione, in termini di onerosità, ad es. dei contratti associativi, creando un evidente paradosso giuridico; in quest'ottica, il carattere oneroso dei contratti associativi discende dalla circostanza che le prestazioni, rese da ciascuna parte, tendono alla realizzazione ed al funzionamento di un ente collettivo, in cui si concretizza l'interesse dei soci o degli associati, che intendono da esso ritrarre un vantaggio, proporzionale alla partecipazione<sup>135</sup>: il sacrificio, la diminuzione patrimoniale in cui incorrono i soci, che effettuano un conferimento nella società, si pone a monte di ogni successiva attribuzione proveniente dall'ente verso i suoi componenti, e rappresenta un rapporto di natura onerosa in cui non vi è un immediato scambio fra controprestazioni. Ciò che qualifica, pertanto, il concetto di onerosità indica ed implica la presenza di un sacrificio patrimoniale delle parti, seppure non contestuale.

Ciò posto, la definizione in termini di onerosità del contratto di società potrebbe apparire pleonastica; in questa sede, tuttavia, è importante ricordare e precisare tale qualificazione, in quanto il carattere oneroso di tale contratto si riverbera sugli atti di adempimento che da esso scaturiscono, qualificandoli come onerosi, sebbene manchevoli di una contestuale ed immediata controprestazione; le attribuzioni patrimoniali, pertanto, si colorano e si caratterizzano alla luce del più ampio contesto negoziale in cui vengono inserite.

In quest'ottica, è possibile applicare la nozione di onerosità agli atti che realizzano un'assegnazione di beni ai soci, in quanto, come esposto nei paragrafi precedenti, questi sono causalmente riconducibili al contratto di società e si realizzano in dipendenza delle diverse vicende che possono intervenire nella vita dell'ente collettivo. In particolare, è stato dimostrato che un atto di assegnazione può essere qualificato come pagamento traslativo o *datio in solutum*, a seconda del contesto in cui esso viene effettuato o, più precisamente, della causa in concreto dell'attribuzione patrimoniale: ciò che

---

<sup>135</sup> V. ROPPO, *Il contratto*, cit., 369.

rileva, è che la qualificazione in termini di onerosità di questi atti discende direttamente dalla qualificazione che riceve il contratto di società, di cui costituiscono adempimento.

A questo punto della presente trattazione, sembra di poter affermare che, ai fini civilistici, gli atti o i negozi che realizzano un'assegnazione di beni ai soci debbano esser qualificati in termini di onerosità, in quanto vi è la presenza di un sacrificio patrimoniale reciproco fra *tradens* ed *accipiens*, non diversamente da quanto accadrebbe se il medesimo bene fosse oggetto di cessione, verso corrispettivo (ad es. realizzando una vendita), da parte della società; l'unica differenza strutturale è l'assenza di un corrispettivo immediatamente quantificabile, rispetto all'attribuzione patrimoniale, ma questo, come dimostrato, non interferisce sulla qualificazione dell'atto, come oneroso.

L'analisi del tema, condotta fino a questo punto, in ambito civilistico, ha consentito di giungere a una definizione degli atti di assegnazione che ne ha svelato il significato, scomponendo un'espressione onnicomprensiva ("assegnazione", appunto) nelle diverse fattispecie in cui essa si realizza, giungendo, infine alla qualificazione dell'assegnazione come onerosa. Date queste premesse, occorre dunque cercare di comprendere i motivi che hanno determinato un diverso trattamento tributario delle operazioni di assegnazione rispetto ad altre ipotesi, fra cui, la cessione del bene, soprattutto sul versante dell'ineducibilità delle minusvalenze che emergono in relazione ai beni assegnati.

## CAPITOLO III

### IL TRATTAMENTO TRIBUTARIO DELLE ASSEGNAZIONI DI BENI AI SOCI: RAGIONI DELLA DIVERSA RILEVANZA DELLE PLUSVALENZE E DELLE MINUSVALENZE, AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO

#### 1. LA NOZIONE DI ONEROSITA' ACCOLTA NELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA QUALIFICAZIONE DELLE ASSEGNAZIONI DI BENI AI SOCI

Le riflessioni sul tema oggetto di studio, svolte nel precedente capitolo, costituiscono il tentativo di disvelare il significato dell'espressione "assegnazione ai soci", utilizzata dal legislatore tributario per indicare – in realtà – situazioni che, in concreto e dal punto di vista civilistico, possono differire notevolmente, sia per la funzione che per il contesto in cui vengono a realizzarsi. In particolare, le assegnazioni di beni costituiscono generalmente un mezzo di adempimento delle obbligazioni contratte dalla società nei confronti dei propri soci: il rapporto sociale è, per sua stessa natura, un rapporto di tipo oneroso, proprio per la definizione di tale vincolo, che viene data all'art. 2247 del codice civile, secondo cui, con il contratto di società, *due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica, allo scopo di dividerne gli utili*<sup>136</sup>; a differenza delle fattispecie rappresentate

---

<sup>136</sup> In argomento, G. OSTI, voce *Contratto*, in Nov.mo dig. it., IV. Torino, 1960, 462; L. MOSCO, *Onerosità e gratuità degli atti giuridici*, Milano, 1942, 184; G. SCALFI, *Corrispettività ed alea nei contratti*, Milano-Varese, 1960, 86.



dalla destinazione dei beni al consumo personale dell'imprenditore, in cui la finalità erogativa e dispositiva del reddito prodotto dall'impresa è evidente, nel caso delle assegnazioni effettuate in ragione ed in esecuzione del contratto sociale, non può parlarsi di liberalità, se non in casi del tutto teorici e marginali, che non costituiscono, evidentemente, la regola.

Il tema dell'onerosità, nel diritto tributario, è stato oggetto di un accenno nel presente lavoro (cap. I, par. 3.1.), analizzando la disciplina legislativa delle plusvalenze e delle minusvalenze patrimoniali, introdotta in occasione della riforma tributaria degli anni Settanta; dopo aver analizzato la fattispecie dal punto di vista civilistico, è possibile tornare a svolgere alcune riflessioni in materia tributaria, al fine di applicare la nozione di onerosità alle assegnazioni di beni ai soci.

La dottrina tributaria più autorevole<sup>137</sup> – citata anche in precedenza – riteneva che il concetto di onerosità, da assumere come parametro nel diritto tributario, non potesse trovare diretta derivazione dal diritto civile, per la diversità delle funzioni che tale nozione riveste nelle due branche del diritto; l'Autore affermava, infatti, che: «Si procede in maniera metodologicamente scorretta allorché, per delucidare la portata che l'onerosità riveste nell'ambito delle norme tributarie che la richiamano, si pretende, con un innesto innaturale, di travasare nelle formule tributarie il concetto di onerosità deducibile dalla normativa civilistica»; l'affermazione citata, in realtà, deve essere ricondotta al contesto in cui essa era inserita, per comprenderne effettivamente la portata: nel dibattito sulla nozione di “realizzo” delle plusvalenze, secondo la citata Dottrina, la qualificazione in termini di onerosità di una determinata categoria di atti non era funzionale all'indicazione dell'essenza dell'atto, ma era strumentale rispetto alla sola determinazione di un metodo di calcolo della plusvalenza<sup>138</sup>; al contrario, proprio il medesimo Autore, nel prosieguo della trattazione

---

<sup>137</sup> G. FALSITTA, *La tassazione delle plusvalenze e delle sopravvenienze nelle imposte sui redditi*, cit., 43.

<sup>138</sup> Ovvero, il metodo indicato dal comma 2 dell'art. 54 del D.P.R. n. 597/73.

dell'argomento, qualificava le assegnazioni di beni ai soci come negozi da intendersi effettuati a titolo oneroso, ai fini e per gli effetti della disciplina civilistica (ad esempio, agli effetti dell'annullamento del negozio nei confronti dei terzi ex art. 1445 c.c.); la natura onerosa degli atti di assegnazione, in questo modo, veniva relegata all'ambito dei rapporti privatistici, stabilendo una dicotomia all'interno dell'ordinamento giuridico che comportava, tuttavia, delle importanti implicazioni in ambito tributario. .

Si concorda con quanto, invece, asserito da altro illustre Autore<sup>139</sup>, in relazione alla nozione di onerosità, con specifico riferimento al tema degli atti che costituiscono esecuzione del rapporto sociale, fra cui, come dimostrato, trova collocazione l'assegnazione di beni ai soci. Ciò che rileva, ai fini della qualificazione di un negozio giuridico in termini di onerosità, è il titolo<sup>140</sup> in forza del quale tale atto viene posto in essere: in questo senso, occorre attribuire rilevanza non alla presenza di reciproci vantaggi e sacrifici fra le parti, ma agli effetti che il negozio è destinato a produrre, sia esso costruito in maniera bilaterale o mediante un solo atto unilaterale, nei confronti di chi ha posto in essere l'atto e di chi ne è il destinatario. Tale considerazione consente di analizzare il profilo soggettivo dell'onerosità, che ha come parametro di riferimento gli effetti che si producono in capo a *colui che pone in essere un atto o in relazione al quale si verifica un fatto*: se è vero che un contratto a prestazioni corrispettive, per la sua stessa struttura, è tendenzialmente un contratto oneroso (tranne le ipotesi di scambio *nummo uno*, con un corrispettivo meramente simbolico, in cui non è possibile parlare di attribuzione patrimoniale), non è altrettanto vero che la struttura bilaterale dell'atto è l'unica idonea a giustificare l'onerosità del negozio giuridico che viene posto in essere.

In relazione alle assegnazioni di beni ai soci, in particolare, l'onerosità delle fattispecie che costituiscono tale presupposto deve essere riconosciuto nella

---

<sup>139</sup> A. FANTOZZI, *Ancora in tema di realizzazione delle plusvalenze*, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1965, 462.

<sup>140</sup> In argomento, A. TORRENTE – P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, Milano, 2007, 45: il "titolo" indica l'atto o il fatto giuridico che giustifica l'acquisto di un diritto.

circostanza che l'attribuzione patrimoniale, da parte della società, seppure non trova una immediata e corrispondente controprestazione, realizza l'effetto di estinguere un'obbligazione, di carattere patrimoniale, facente capo all'ente collettivo nei confronti dei soci che ricevono il bene. E' stato giustamente notato che <<La distribuzione dei beni in natura, da parte della società, riveste dunque per questa carattere oneroso, poiché comporta, insieme con un'attribuzione a suo carico (assegnazione del bene), *un effetto patrimoniale a suo favore* (riduzione del diritto del socio alla quota di liquidazione); che poi non sia affatto indifferente per la società il fatto che il bene sia incrementato di valore, *si desume agevolmente osservando che, in mancanza della plusvalenza, essa sarebbe costretta a coprire la differenza con un altro bene o con un conguaglio in denaro*>><sup>141</sup>: le chiarissime parole utilizzate dall'Autore non consentono di aggiungere null'altro e la completezza dell'analisi svolta in quella sede porta a concludere, conformemente a quanto notato nel precedente capitolo, che l'onerosità dell'assegnazione di beni debba essere riconosciuta anche ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione della materia tributaria, in quanto non possono essere in alcun modo sovvertire gli schemi di matrice civilistica cui, invece, si deve fare riferimento per espressa volontà legislativa: l'atto con cui la società decide di attribuire ad uno o più soci un bene patrimoniale, in luogo di una somma di denaro, rappresenta un negozio giuridico che trova la propria

---

<sup>141</sup> . FANTOZZI, *Ancora in tema di realizzazione delle plusvalenze*, cit., 486. La rilevanza patrimoniale delle assegnazioni di beni viene descritta da A. VIGNOLI, *Le società di mero godimento tra assegnazione agevolata e trasformazione in società semplice*, cit., 762, in relazione anche agli effetti fiscali dell'assegnazione nei confronti dei soci: <<l'assegnazione ai soci è operazione "bifornte", che non interessa soltanto l'attivo, ma anche il patrimonio netto delle società coinvolte. Infatti, con il procedimento di assegnazione a soci, ad esempio, si verifica prima una emersione di redditi (plusvalenze) in capo alla società, con evidenziazione del maggior valore di tali beni; a fronte di questi redditi sarebbero da evidenziarsi, nel patrimonio netto della società, voci patrimoniali da utilizzare successivamente, riducendole, nel momento in cui vengono assegnati i beni ai soci; alla luce di queste considerazioni, la normativa avrebbe potuto essere meglio "tarata" se avesse previsto una diminuzione del valore fiscale delle quote degli assegnatari non per tutto l'ammontare corrispondente al valore normale dei beni assegnati, bensì la sola parte di esso non assoggettata ad imposta sostitutiva. O meglio, la riduzione del valore della partecipazione avrebbe dovuto essere provocata esclusivamente dall'eventuale utilizzazione, al momento dell'assegnazione ai soci, di voci di capitale o di poste assimilate, che in linea di principio – in caso di restituzione ai soci – diminuiscono il costo della partecipazione>>.

causa all'esterno, ovvero, nel contratto di società che costituisce, unanimemente, un contratto di natura onerosa. L'ipotesi di assegnazione di un bene, da parte della società ai propri soci, per spirito di liberalità, seppure prospettabili in via teorica, non sono compatibili con la vocazione lucrativa che tali enti collettivi sono volti a perseguire e, d'altra parte, non potrebbero giustificarsi in relazione all'esigenza di mantenere la parità di trattamento fra i membri della compagine sociale; ad ogni buon conto, tali ipotesi sarebbero così esigue da costituire certamente l'eccezione (non la regola) e da non essere idonee a giustificare un regime tributario che espressamente le accomuni a tutte le ipotesi di destinazione extraimprenditoriale dei beni. In ragione di ciò, le assegnazioni di beni ai soci devono essere qualificate, almeno tendenzialmente, come fattispecie contrassegnate dall'onerosità dell'attribuzione.

Tale conclusione potrebbe apparire scontata, ma costituisce l'antecedente logico necessario per potere giungere al completamento dell'analisi svolta nel presente lavoro, indirizzata a comprendere se vi sia una ragione sistematica valida che abbia condotto il legislatore ad accomunare nel medesimo regime, di imponibilità delle plusvalenze e di indeducibilità delle minusvalenze, fattispecie che si presentano in verità ontologicamente molto diverse, in quanto l'assegnazione dei beni ai soci non è una generica ipotesi di destinazione dei beni a "finalità estranee all'esercizio dell'impresa", ed anzi, risponde a precise finalità riconducibili al funzionamento dell'ente societario.

Occorre comprendere, soprattutto in relazione al regime riservato alle minusvalenze, se il legislatore tributario abbia ravvisato la mancanza di *inerenza* delle assegnazioni di beni ai soci rispetto all'esercizio dell'impresa e, per poter giungere ad una conclusione sul punto, occorre approfondire proprio tale ultima nozione, che costituisce un principio generale del diritto tributario, concentrando l'attenzione soprattutto sulla portata sistematica del canone dell'inerenza.

## 2. IL PRINCIPIO DI INERENZA: INDAGINE STORICA E PROFILI RICOSTRUTTIVI

Come premesso in chiusura del precedente paragrafo, per completare il percorso argomentativo che costituisce l'oggetto del presente lavoro, occorre precisare il significato di uno dei concetti basilari per la disciplina del reddito di impresa, ovvero, la nozione di inerenza dei componenti reddituali rispetto alla sfera imprenditoriale: si vuole comprendere, dunque, se vi sia una ragione – a livello sistematico – sufficiente a negare la deducibilità delle minusvalenze derivanti dall'assegnazione ai soci (a fronte dell'imposizione delle relative plusvalenze) e se tale ragione possa essere individuata nell'assenza di inerenza della componente negativa rispetto al reddito di impresa, prodotto da un ente collettivo societario.

In questo senso, occorre premettere che il concetto di inerenza non è oggetto di una definizione espressa nell'ordinamento e che l'attuale nozione è il risultato di una evoluzione cui hanno contribuito la dottrina e la giurisprudenza in materia, ampliando progressivamente il significato del termine. Nella specie, come verrà esposto nel presente paragrafo, il requisito dell'inerenza non viene neppure espressamente menzionato nella legislazione vigente, a differenza di quanto accadeva nel passato: illustre dottrina ha sottolineato, infatti, la circostanza che il principio dell'inerenza costituisce una *norma senza disposizione*<sup>142</sup>.

In via di prima approssimazione, l'inerenza può essere definita come <<un principio che in generale costituisce un corollario del concetto di reddito>>, precisando che <<il principio di inerenza (...) è da ritenere implicito nella nozione di reddito. Infatti non si dubita, pur nel contesto di un ampio ed annoso dibattito, che tale ultimo concetto (il reddito, *ndr*) stia ad indicare un

---

<sup>142</sup> Così, G. ZIZZO, *Regole generali sulla determinazione del reddito di impresa*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto tributario*, diretta da F. TESAURO, Torino, 1995, 557.

incremento patrimoniale netto, con la conseguente necessità di scomputare le spese sostenute per produrlo>><sup>143</sup>.

---

<sup>143</sup> Così P. BORIA, *Il concetto di inerenza e le spese promozionali*, in Riv. dir. trib., 1992, 413; l'affermazione è condivisibile, in linea di principio, in quanto evidenzia la natura intrinseca del principio di inerenza rispetto alla determinazione del concetto stesso di reddito di impresa. Occorre tuttavia precisare che l'Autore, allo stesso tempo, implicitamente rinvia ad un altro principio generale del diritto tributario, valido non solo ai fini della disciplina del reddito di impresa (cfr. art. 75, comma 1 del T.U.I.R. vigente), ma sotteso alla stessa materia tributaria, ovvero, il principio di *tassazione del reddito netto*; quest'ultimo rappresenta una diretta emanazione del canone costituzionale di capacità contributiva, sancito dall'art. 53 della Costituzione e, in particolare, costituisce un corollario del predicato dell'*effettività* della stessa, che impone al legislatore tributario di individuare, quali presupposti del tributo, fatti che manifestino l'effettiva idoneità del soggetto passivo dell'imposta a contribuire alle spese pubbliche (in argomento, Corte Costit., sentenza 12 luglio 1967, n. 109, in Riv. dir. fin., 1967, 223; Corte Costit., sentenza 26 giugno 1965, n. 50, in Giur. cost., 1965, 681; Corte Costit., sentenza 22-28 maggio 1987, n. 200, in Foro It., 1989). In argomento, illustre Dottrina ha affermato che: <<E' fuori discussione che l'effettiva capacità contributiva può aversi solo al netto dei relativi costi effettivamente sostenuti nell'esercizio (cfr. Corte Costit., sentenza 12 maggio 1965, n. 69, in Giur. Cost., 1965, 860), ma non sempre questa regola è correttamente applicata>> (così, testualmente, F. MOSCHETTI, voce *Capacità contributiva*, in Enc. giur., V, 1988); nello stesso tempo, altro illustre Autore ha affermato quanto segue: <<Un ulteriore limite nella determinazione della base imponibile è rappresentato dal principio della tassazione al netto. Lo riconobbe la Corte Costituzionale (...) statuendo che "può consentirsi in linea di principio, nel considerare come incidenti sulla capacità contributiva le spese e gli oneri strumentalmente collegati alla produzione del reddito, i quali risultano così suscettibili di essere portati in deduzione per ottenere la base imponibile del tributo; si tratta, invero, di elementi che incidono negativamente sul reddito, cioè su quella ricchezza del contribuente dalla quale debbono trarsi i mezzi necessari per le spese pubbliche" (Corte Costit., sentenza 8 luglio 1982, n. 143)>> (così, G. MARONGIU, *I fondamenti costituzionali dell'imposizione tributaria – Profili storici e giuridici*, Torino, 1996, 125; la sentenza citata, pur esprimendo tale principio di diritto, tuttavia non accoglieva la censura di incostituzionalità della norma – art. 10, primo comma, lett. c, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 – ritenendo che la scelta legislativa rientrasse nell'ambito di discrezionalità del legislatore). Si veda, inoltre, il contributo di G. GAFFURI, *Il senso della capacità contributiva*, in *Diritto tributario e Corte Costituzionale*, Napoli-Roma, 2006, 26 e, in particolare, pag. 36. Si rinvia, inoltre, a quanto statuito dalla Corte Costituzionale, in materia di accertamenti bancari: la Consulta, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della norma stabilita all'art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ha dichiarato l'infondatezza della questione, ritenendo, tuttavia che: <<L'accertamento induttivo, riferibile ai prelevamenti non giustificati disposti su conti correnti bancari, non si sottrae al rigido ossequio del principio di capacità contributiva; di talché l'Amministrazione finanziaria deve tenere conto, nella determinazione del reddito imponibile, dell'incidenza dei costi correlati ai ricavi il cui conseguimento è peraltro presunto *iuris tantum*, ammettendosi la prova contraria attraverso l'indicazione del beneficiario dei prelievi. Deve altresì escludersi la violazione del principio di uguaglianza costituendo la disponibilità dei conti correnti bancari elemento idoneo a legittimare il rilievo meramente probatorio attribuito al prelievo non giustificato di somme>>. (così, testualmente, Corte Costit., sent. 8 giugno 2005, n. 225, in Boll. trib., 2005, 1081).

Il principio di tassazione del reddito netto, quindi, oltre ad avere una valenza generale e trasversale rispetto all'intero sistema tributario, precede, logicamente, l'applicazione del canone dell'inerenza che, come verrà esposto nel presente capitolo, esprime il rapporto di

La definizione così espressa, facendo esclusivo riferimento ai componenti negativi del reddito, coglie solo un aspetto della più complessa nozione dell'afferenza (o inerenza che dir si voglia), in quanto tale principio deve essere considerato in una prospettiva più ampia, volta a ricomprendere anche gli elementi positivi del reddito, per i motivi che saranno esposti nel prosieguo.

Tuttavia, come premesso, la nozione dell'inerenza, nel senso appena accennato, è il precipitato di una complessa evoluzione normativa e dottrinale svoltasi in materia di reddito di impresa, che ha preso le mosse dall'imposta di ricchezza mobile per giungere all'attuale sistema di tassazione del reddito di impresa, ai fini IRPEF ed IRES; pertanto, è utile ripercorrere le tappe salienti della codificazione (e della successiva scomparsa) del concetto di inerenza, a partire dalla legislazione più risalente per giungere ai giorni nostri.

## 2.1 EVOLUZIONE STORICA DEL CONCETTO DI INERENZA

Il concetto di afferenza trova il suo primo antecedente, nel panorama della legislazione italiana, nel T.U. 24 agosto 1877 n. 4021 (Testo unico istitutivo dell'imposta di ricchezza mobile), all'art. 32; tale norma, dettata per regolare la deduzione delle spese dal reddito mobiliare di categoria B, infatti, disponeva che: <<Per la classe di redditi industriali, si terrà conto, in deduzione, delle spese *inerenti* alla produzione, come il consumo di materie grezze e strumenti, le mercedi degli operai, il fitto dei locali, le commissioni di vendita e simili>><sup>144</sup>; in questa prospettiva, il concetto era legato esclusivamente alle

---

causalità che deve intercorrere fra gli elementi reddituali – si ritiene, sia positivi che negativi – e l'attività di impresa, affinché questi possano trovare ingresso nella determinazione della base imponibile, sia *de iure condito* che, soprattutto, *de iure condendo*.

<sup>144</sup> La norma, inoltre, escludeva espressamente la deducibilità di talune spese, quali: <<1) l'interesse dei capitali impiegati nell'esercizio, siano propri dell'esercente o tolti ad imprestito, salvo per questi ultimi il disposto dell'articolo precedente. 2) Il compenso per l'opera del contribuente, di sua moglie e di quei suoi figli che fossero occupati nell'esercizio, ed al cui mantenimento è obbligato per legge, quando coabitano con il padre. 3) La spesa per l'abitazione del contribuente e della sua famiglia>>.

componenti negative, ed era strettamente dipendente dalla “produzione del reddito” derivante dall’esercizio dell’impresa.

In un primo periodo, a partire dall’entrata in vigore della norma, il concetto venne interpretato restrittivamente, come una <<specifica, diretta e necessaria relazione fra la spesa e la produzione del reddito>><sup>145</sup>; in questo senso, l’elemento negativo, per essere dedotto, doveva porsi come condizione ineludibile per la produzione del reddito, come antecedente causale necessario e non meramente concorrente. Autorevole dottrina dell’epoca<sup>146</sup>, d’altro canto, aveva ritenuto di poter interpretare in questo senso il concetto, affermando che: <<La inerenza di una cosa ad un’altra importa che tutte e due siano per loro natura inseparabili o che non possano essere separate fuorché mentalmente ed in astratto. Quindi spese inerenti alla produzione del reddito non sono e non possono essere se non quelle senza le quali la produzione non si sarebbe ottenuta, quelle che si compenetrano con il reddito>>. L’inerenza, pertanto, era ritenuta una qualità individuabile esclusivamente nelle spese che precedevano la formazione del reddito, legandosi strettamente a questo e non ad esempio, quelle relative alla costituzione dell’impresa o, in genere, alle attività preparatorie alla produzione stessa<sup>147</sup>.

Le spese inerenti, nella prima fase dell’applicazione normativa del concetto, pertanto, risultavano essere solamente quelle direttamente e materialmente riconducibili al reddito prodotto dall’impresa, riflettendo una concezione della produzione essenzialmente improntata a quella di tipo agricolo, in cui il

---

<sup>145</sup> Così, Comm. Trib. Centr., sentenza 20 dicembre 1885 n. 82537, in *Raccolta ufficiale*, II, 1886, 607.

<sup>146</sup> O. QUARTA, *Commento alla legge di ricchezza mobile*, cit., 184; P. CLEMENTINI, C. BERTELLI, E. SCANDALE, *L’imposta di ricchezza mobile*, Torino, 1934, 552.

<sup>147</sup> In argomento, la giurisprudenza dell’epoca si era espressa negando la deducibilità delle spese sostenute per l’acquisto dell’avviamento commerciale (Comm. Trib. Centr., sentenza 20 giugno 1904 n. 99989, in *Boll. Uff. Imp. Dir.*, 1906, 472) o in riferimento alle spese notarili, di registro, legali e simili, necessarie per la costituzione dell’impresa industriale (Cass., sentenza 23 novembre – 2 dicembre 1907, in *Imp. dir.*, 1908, 41; Comm. Trib. Centr., sentenza 24 marzo 1912 n. 46533 in VANNUCCINI O., *La giurisprudenza delle imposte dirette*, Roma, 1929; Comm. Trib. Centr., sentenza 22 gennaio 1913 n. 52762. I riferimenti giurisprudenziali sono contenuti nello scritto di G. TINELLI, *Il reddito di impresa nel diritto tributario*, cit., 249, note 148 e 149.



rapporto fra spese e reddito ritraibile era facilmente indagabile. Sul tema, intervenne anche l'Amministrazione finanziaria<sup>148</sup> chiarendo che il concetto di inerenza richiedeva necessariamente la contemporanea esistenza dei requisiti di immediata, necessaria, diretta ed attuale relazione fra spesa e produzione del reddito, il che significava l'esistenza di un rapporto di stretta causalità tra le spese sostenute e la produzione del reddito, senza perseguire alcun altro obiettivo intermedio. La mancanza di tale immediatezza non consentiva la deduzione di spese quali, ad esempio, quelle sostenute per la *costituzione dell'ente societario*<sup>149</sup>

Successivamente, con lo sviluppo della società industriale, anche l'interpretazione del concetto di inerenza ebbe a modificarsi, risultando più aderente alla realtà dell'economia, nel frattempo modificatasi profondamente: la giurisprudenza<sup>150</sup> dell'epoca riconosceva la deducibilità di alcune spese non

---

<sup>148</sup> Con la Normale n. 45 del 1902, citata dal M. PROCOPIO, *L'inerenza nel sistema delle imposte sui redditi*, Milano, 2009, 68; la tesi dell'Amministrazione venne ribadita con l'art. 55 del Regolamento n. 560 del 1907 il quale conteneva una elencazione puntuale delle spese che dovevano considerarsi inerenti alla produzione del reddito. La disposizione stabiliva che: <<Agli effetti della deduzione ammessa dall'art. 32 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, nella dichiarazione dei redditi industriali e commerciali si dovranno distintamente indicare gli stipendi, le mercedi e le indennità degli impiegati e degli operai, le spese di produzione e conservazione o manutenzione, come il consumo delle materie gregge e degli strumenti, la pigione effettiva o presunta dei magazzini, laboratori, opifici e banche, le commissioni di vendita e simili, ed inoltre le spese di restauro o di rinnovazione dei locali e delle macchine per quella parte che non va in aumento del valore degli edifici o della potenza delle macchine>>. Tale impostazione restrittiva mantenne validità fino all'emanazione della Circolare 22 dicembre 1926 n. 12877 (in *Giust. trib.*, 1927, 217) la quale, con riferimento proprio al trattamento fiscale delle spese sostenute per la costituzione e la registrazione dei contratti stipulati dalla società, diede il via ad un'interpretazione maggiormente permissiva – nei limiti ammessi dalla disciplina e dallo stato dell'avanzamento della teoria generale in materia tributaria – consentendo <<una certa larghezza di vedute (...) affinché, ferma restando beninteso l'indeducibilità delle spese che hanno esclusiva relazione con l'impianto dell'industria e dell'esercizio, siano ammesse in deduzione quelle che, pur essendo state fatte prima della produzione del reddito, fossero riconosciute indispensabili perché la produzione stessa potesse iniziare a compiersi>>.

<sup>149</sup> Parimenti, il Testo Unico non consentiva la deducibilità neppure delle spese sostenute per l'acquisizione delle immobilizzazioni sia materiali che immateriali, in quanto non costituivano specificamente delle spese di produzione; la legge permetteva, tuttavia, la deduzione delle quote di ammortamento dei beni.

<sup>150</sup> Viene, infatti riconosciuta la deducibilità, quale spese di produzione, dei costi per il riscaldamento e l'illuminazione dei locali (Comm. Trib. Centr., sentenza 29 gennaio 1917, in *Racc. Uff.*, 1917, 3), delle spese legali relative all'attività produttiva di reddito (Comm. Trib.

immediatamente riconducibili alla produzione dello specifico reddito, ma, nondimeno, legate a questo da un rapporto di consequenzialità, in qualità di antecedente logico-causale; in questo senso, infatti, si riteneva che dovesse sussistere pur sempre la valutazione circa l'indispensabilità della spesa rispetto al risultato reddituale conseguito e, pertanto, la deducibilità di una componente di costo era oggetto di giudizio *ex post*.

Ovviamente, tale concezione dell'inerenza implicava un ampio margine di discrezionalità in capo all'ente impositore e – per contro – poneva il contribuente in una condizione di forte incertezza circa la correttezza o meno del proprio comportamento, derivante dalla difficoltà di comprendere l'esatto significato della nozione e, soprattutto, prevederne l'interpretazione che ne sarebbe stata data dall'amministrazione in sede di controllo. Per questi motivi, il riferimento al criterio della necessità oggettiva della spesa rispetto al reddito prodotto venne progressivamente abbandonato e sostituito dai <<principi di effettività e certezza della spesa, pur restando l'inerenza condizione essenziale di deducibilità>><sup>151</sup>. La rilevanza del concetto di inerenza venne confermata nella successiva produzione normativa in materia, seppure non si registri alcun intervento chiarificatore da parte del legislatore, volto a determinare ed indicare gli esatti profili concettuali della nozione.

Infatti l'inerenza, come condizione di deducibilità degli elementi negativi del reddito, trova ingresso, nuovamente, nella legislazione sulla perequazione tributaria, ovvero, nella legge 5 gennaio 1956, n. 1, nella quale, all'art. 23, si disponeva quanto segue: <<Per la determinazione del reddito imponibile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile sono deducibili, nell'esercizio in cui sono state sostenute, esclusivamente le spese e le passività *inerenti* a redditi assoggettabili all'imposta stessa, nonché la quota di spese generali imputabile a tali redditi>>; il concetto veniva ripreso nella legislazione delegata (Testo Unico

---

Centr., sentenza 14 dicembre 1921, in *Legislazione fiscale*, 1922, 450), delle spese preparatorie in genere (Comm. Trib. Centr., sentenza 26 luglio 1933 n. 53445) e promozionali (Comm. Trib. Centr., sentenza 3 maggio 1937 n. 100079).

<sup>151</sup> Così, testualmente, TINELLI G., *Il reddito di impresa nel diritto tributario*, cit., 253.

del 1958<sup>152</sup>) senza alcuna ulteriore precisazione e, tuttavia, nell'applicazione che di esso veniva fatta nella pratica, si sottolineava sempre di più la caratteristica causale che doveva intercorrere fra la componente negativa e l'attività produttiva di reddito<sup>153</sup>, nel senso che la spesa doveva essere sopportata <<in vista del risultato economico positivo derivante dall'organizzazione e dallo svolgimento della particolare attività produttiva>><sup>154</sup>.

In particolare, l'art. 91 del D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 (T.U.I.D.) disponeva che: <<il reddito netto è costituito dalla differenza fra l'ammontare dei ricavi lordi che compongono il reddito soggetto all'imposta e l'ammontare delle spese e passività *inerenti* alla produzione di tale reddito>>: la norma dimostrava un atteggiamento legislativo meno restrittivo, richiedendo non più un collegamento diretto fra costi e ricavi, ma fra "spese e passività", da una parte, ed il reddito, in generale, dall'altra; ciò che diventava sicuramente più labile era il concetto di "necessità" della spesa.

---

<sup>152</sup> D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

<sup>153</sup> In argomento, la giurisprudenza aveva ribadito che: <<il concetto di necessità, che in passato limitava, quasi condizionandola, agli effetti della detrazione, l'attività dell'operatore economico, ha subito una flessione, attraverso la quale l'indagine si è, per così dire, sempre più centrata nella inerenza della passività al reddito, cioè in quella che potrebbe chiamarsi la produttività di questo>>; per tale ragione, a parere dei giudici, la giurisprudenza aveva consentito la deducibilità di talune spese, quali le spese di rappresentanza o pubblicità <<nelle quali l'elemento della volontà, una volontà libera, vera autonomia, pur presentandosi, apparentemente, come liberalità, si struttura chiaramente, inerendovi, nella produzione del reddito, con rapporto di causa ad effetto>> (così, Comm. trib. centr., Sez. Un., 2 dicembre 1968 n. 99776, in *Boll. trib.*, 1969, 248).

<sup>154</sup> Così, testualmente, TINELLI G., *Il reddito di impresa nel diritto tributario*, cit., 254. L'Autore riporta i termini del contrasto giurisprudenziale sorto fra giurisprudenza di merito e di legittimità in relazione alla deducibilità dal reddito di ricchezza mobile, categoria B, dell'imposta sulle società; la giurisprudenza di merito, infatti, era maggiormente incline a considerare il concetto di inerenza in termini più ampi, statuendo che la deducibilità dell'imposta sulle società dal reddito di ricchezza mobile, cat. B, derivava proprio dalla circostanza che l'imposta costituiva un costo per l'impresa (cita App. Genova, 19 novembre 1966, in *Dir. prat. trib.*, 1967, 306; Trib. Firenze, 21 novembre 1963, *ibidem*, 1963, 557); la corte di Cassazione, invece, propendeva per un'interpretazione ed applicazione più restrittiva dell'inerenza, intesa come <<rapporto di causalità tipica o adeguata implicante una connessione specifica tra spesa e reddito>> (così, Cass. SSUU, 12 gennaio 1967 n. 125, in *Dir. prat. trib.*, 1967, 3. In questo senso, la nozione dell'inerenza veniva ad essere ristretta, nel senso che la spesa, per essere deducibile, doveva porsi come *condicio sine qua non*, rispetto alla produzione del reddito, senza possibilità di mediazione. Tale ultima interpretazione, definita come *involuntiva*, in realtà non si diffuse ulteriormente e restò limitata alla tematica della deducibilità delle imposte dal reddito.

Il concetto di inerenza, fin qui esaminato è destinato a trovare un'ulteriore specificazione nella legislazione della Riforma tributaria degli anni Settanta e, allo stesso tempo, a non essere più espressamente menzionato nelle norme che esprimono tale principio, divenuto ormai fondante rispetto alla determinazione del reddito di impresa: l'evoluzione della nozione è particolarmente rilevante, in relazione dell'oggetto del presente studio, in quanto – come premesso – manifesta la progressiva definizione del concetto, sia in relazione ai componenti negativi di reddito – come nel passato – che ai componenti positivi da prendere in considerazione ai fini della determinazione della base imponibile: infatti, la circostanza che la produzione normativa si sia concentrata esclusivamente sulla regolamentazione della deducibilità degli elementi negativi del reddito non implica che la trattazione dell'argomento non sia sempre volta a chiarire il concetto di inerenza nel suo complesso, anche con riferimento agli elementi positivi del reddito per comprendere se l'attuale sistema normativo sia coerente con il principio oggetto di studio, quantomeno con riferimento alle assegnazioni di beni ai soci.

In questo senso, conformemente ai principi espressi nella legge di delega al Governo per la riforma del sistema tributario (Legge 9 ottobre 1971 n. 825, recante “Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria”) il Testo Unico in materia di imposte sui redditi delle persone fisiche (D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597) stabiliva un fondamentale principio, in apertura della prima norma concernente la determinazione del reddito di impresa, affermando che: <<Il reddito di impresa è quello che *deriva* dall'esercizio di imprese commerciali>> (art. 51, comma 1). La norma assume una particolare rilevanza sistematica, in quanto stabilisce un vero principio di derivazione del risultato reddituale rispetto all'attività svolta dall'impresa e dimostra l'avvenuto distacco rispetto al concetto di “reddito”, inteso già come risultato dell'attività propriamente produttiva, svolta dal soggetto passivo; sostanzialmente, le “maglie” del concetto si allargano, fino a ricomprendere, sia in positivo che in negativo, nella base imponibile del tributo, tutti gli elementi

che si pongono in un rapporto causale con l'esercizio dell'attività imprenditoriale individuata dall'art. 51 del Testo unico, ai commi successivi<sup>155</sup>.

Con riguardo agli elementi negativi di reddito, con l'attuazione della riforma tributaria, il legislatore aveva applicato il principio di inerenza nell'art. 61, comma 3 del D.P.R. n. 587/73, nel quale era previsto che gli oneri ed i costi - diversi da quelli espressamente considerati nelle disposizioni del titolo - fossero deducibili se ed in quanto sostenuti nell'esercizio dell'impresa e riferibili ad *attività* ed "*operazioni*" da cui derivavano ricavi o proventi che concorrevano a formare il reddito di impresa. La norma, non contenendo più il riferimento alla produzione del reddito, ma, piuttosto, all'attività svolta dall'impresa, consentiva la deduzione dal reddito anche dei costi sostenuti in un'ottica prospettica dal soggetto passivo di imposta, nella convinzione che tali componenti negativi di reddito fossero idonei a generare futuri ricavi<sup>156</sup>. La disposizione richiedeva dunque due diverse specifiche condizioni per la deducibilità di costi ed oneri: la prima, che fossero stati sostenuti nell'esercizio dell'impresa commerciale (connotato soggettivo); la seconda, che i costi fossero correlati ad attività ed operazioni da cui derivavano ricavi e proventi che concorrevano a formare il reddito (connotato oggettivo)<sup>157</sup>.

---

<sup>155</sup> Cfr., in argomento, G. TINELLI, *Il reddito di impresa nel diritto tributario*, Milano, 1991, 249; ID., voce *Redditi di impresa*, Enc. Giur. Treccani, XXIII, 11; ID., *Il principio di inerenza nella determinazione del reddito di impresa*, in Riv. dir. trib., 2002, 437.

<sup>156</sup> Così F. GRAZIANI, *L'evoluzione del concetto di inerenza e il trattamento fiscale dei finanziamenti ad enti esterni di ricerca*, in AA.VV., *I costi di ricerca scientifica nell'evoluzione del concetto di inerenza*, a cura di G. FALSITTA e F. MOSCHETTI, Milano, 1988.

<sup>157</sup> Una diversa ricostruzione della norma è stata operata da O. NOCERINO, *Il problema dell'individuazione di un principio generale (inespresso) di inerenza*, in Rass. trib., 1995, 910; l'Autore, criticando l'interpretazione della norma esposta nel testo, afferma che: «Nonostante questa sia l'interpretazione maggiormente accolta, non mancano coloro i quali esprimono una certa insoddisfazione per le anzidette conclusioni (...) l'espressione "sostenuti nell'esercizio dell'impresa", racchiusa nella prima delle statuizioni contenute al terzo comma dell'art. 61 del D.P.R. n. 597/73, è ben più pregnante di significato di quanto asserito, esprimendo, come sarà verificato in seguito, la particolare connotazione assunta dall'inerenza con riferimento ai redditi di impresa. Conseguentemente, è da attribuire alla seconda delle statuizioni, aderendo ancor più al dato testuale, la consacrazione della regola della "riferibilità" dei componenti negativi di reddito, sempre che inerenti, ad "attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa" (...) Poste le dovute precisazioni, è a questo punto possibile rendersi conto della reale portata della disposizione inizialmente sancita dal terzo comma dell'art. 61 del D.P.R. n. 597/73, e successivamente abrogata. Questa

La norma, letta alla luce dei principi direttivi espressi nella legge di delega<sup>158</sup>, manifestava la volontà del legislatore di rendere il sistema fiscale maggiormente coerente con le scelte economiche dell'impresa, evitando di porre un freno allo sviluppo della produzione: l'inerenza non corrispondeva più alla "necessità" di un costo rispetto alla produzione del ricavo, ma indicava la finalità imprenditoriale della scelta: per poter negare l'inerenza di un costo non bastava che l'impresa potesse farne a meno, ma doveva risultare, in positivo, che il costo stesso rispondeva ad una finalità non imprenditoriale<sup>159</sup>; sebbene il richiamo all'inerenza non fosse più contenuto espressamente nel testo della norma, sembrava ormai chiaro che esso fosse immanente rispetto al sistema tributario, a livello di principio generale: da questo momento in poi, effettivamente, l'inerenza diviene *norma senza disposizione*, come anticipato in apertura del paragrafo.

Un ulteriore passo in avanti nell'evoluzione del concetto di inerenza, particolarmente significativo per la collocazione sistematica che la nozione veniva a ricoprire all'interno della normativa del reddito di impresa, è rappresentata dalla modifica avvenuta mediante l'art. 1 della L. 4 novembre 1981, n. 626, con cui la norma – concernente la deducibilità degli elementi negativi - venne collocata all'art. 74 del D.P.R. n. 597/73, fra le *norme generali* sui componenti del reddito di impresa, con l'unica modifica di aver eliminato il riferimento alle "operazioni", prima menzionate, insieme alle "attività".

---

assolutamente non valeva ad introdurre nella disciplina, per le considerazioni dinanzi espresse, il principio dell'inerenza, bensì era più semplicemente indirizzata alla previsione della deducibilità dei componenti negativi, non altrove disciplinati, sempreché sostenuti nell'esercizio di impresa, ossia inerenti. Più precisamente, il legislatore, in questa occasione, non intendeva assolutamente disciplinare il principio di inerenza, bensì si limitava a richiamarne la presenza anche per quelle componenti per le quali non risultava prevista alcuna disciplina, sottolineandone ancora di più la sua portata generale, e nel far ciò, incidentalmente, forniva una sorta di generica raffigurazione del principio medesimo>>.

<sup>158</sup> Il riferimento è all'art. 2, n. 16 della legge delega n. 825/71, il quale prevedeva – come principio direttivo – l'armonizzazione della base imponibile delle imposte dirette sui redditi (irpef, irpeg ed ilor) con l'utile e le perdite derivante dal conto economico secondo i criteri di adeguamento del reddito imponibile a quello calcolato secondo i principi di competenza economica, <<tenuto conto delle esigenze di efficienza, rafforzamento e razionalizzazione dell'apparato produttivo.

<sup>159</sup> Così R. LUPI, *Diritto tributario – Parte speciale*, Milano, 1994, 116.

E' stato osservato da attenta Dottrina<sup>160</sup> come l'elisione del termine "operazioni" non corrispondesse esclusivamente all'esigenza di semplificazione, avvertita dal legislatore, ma piuttosto fosse la dimostrazione di una diversa concezione dell'inerenza, rapportata non più ai singoli atti compiuti dall'impresa (operazioni), ma alla complessiva attività svolta dal soggetto in vista del raggiungimento dell'oggetto sociale: l'inerenza del costo, pertanto, doveva essere valutata nella più vasta prospettiva della complessiva attività svolta dal soggetto passivo di imposta, nell'insieme. Nella prassi ministeriale, si registra la Circolare del Ministero delle Finanze, 7 luglio 1983, n. 30, in cui si affermava che: <<I costi sostenuti per la revisione e certificazione volontaria o obbligatoria dei bilanci, essendo sostenuti per il conseguimento di servizi collegati all'esercizio dell'impresa, sono regolarmente provvisti del requisito dell'inerenza e, ricorrendo i requisiti della certezza e della competenza, sono deducibili dal reddito d'impresa nella proporzione stabilita dal primo comma dell'art. 58 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, indipendentemente dal fatto che l'attività di revisione e certificazione sia volontaria o obbligatoria>>; in questo senso, evidentemente, veniva accolta una nozione di "attività", riferibile all'impresa, evidentemente più ampia, tale da qualificare in termini di inerenza anche atti o fatti non riconducibili propriamente allo svolgimento dell'attività economica, ma nondimeno funzionali al corretto funzionamento dell'impianto imprenditoriale inteso nel suo complesso.

Con l'entrata in vigore del T.U.I.R. (D.P.R. 917/86), il principio di inerenza delle componenti negative del reddito trovava espressione nell'art. 75, il quale disponeva che: <<le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o *beni* da cui derivano ricavi o altri proventi da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi>>.

---

<sup>160</sup> Il riferimento è a M. PROCOPPIO, *L'inerenza nel sistema delle imposte sui redditi*, cit., 48.

Le norme, così esaminate, sono state esattamente trasfuse nel T.U.I.R. risultante dalla riforma avvenuta nel 2003 (con il D.lgs 12 dicembre 2003 n.344), e, in particolare nell'art. 109, comma 5.

## **2.2 L'INERENZA COME PRINCIPIO GENERALE DEL SISTEMA TRIBUTARIO**

L'analisi della disciplina normativa dell'inerenza consente di comprendere come la percezione e la funzione di tale principio sia mutata nel corso del tempo, parallelamente al cambiamento della realtà economica e, soprattutto, alla maturazione del pensiero giuridico in materia tributaria. Il canone dell'inerenza, se applicato non solo agli elementi negativi di reddito, ma anche a quelli positivi, costituisce manifestazione ed espressione di uno dei principi basilari del sistema tributario vigente, ovvero, del principio di capacità contributiva<sup>161</sup>. In questo senso, il sistema normativo limita la discrezionalità delle scelte demandate al legislatore ordinario, concernenti l'individuazione delle fattispecie tassabili, proprio attraverso il principio espresso dall'art. 53 della Costituzione,

---

<sup>161</sup> In argomento, O. NOCERINO, *Il problema dell'individuazione di un principio generale (inespresso) di inerenza*, cit., 910; N. FORTUNATO, *Considerazioni critiche sulla ineducibilità delle "minusvalenze assimilate"*, in Riv. dir. trib., 2002, 131; M. PROCOPIO, *L'inerenza nel sistema delle imposte sui redditi*, cit., 10. Sul principio di capacità contributiva, ovviamente, la bibliografia è vastissima; senza pretese di esaustività, si ricorda: A. GIARDINA, *Le basi teoriche del principio di capacità contributiva*, Milano, 1962; F. GAFFURI, *L'attitudine alla contribuzione*, Milano, 1969; I. MANZONI, *Il principio della capacità contributiva nell'ordinamento costituzionale italiano*, Torino, 1965; G. A. MICHELI, *Capacità contributiva reale e presunta*, in Giur. cost., 1967, 1525; F. MAFFEZZONI, *Il principio di capacità contributiva nel diritto finanziario*, Torino, 1970; ID., voce *Capacità contributiva*, in Enc. giur. Treccani, 1988, V; F. MOSCHETTI – G. LORENZON – R. SCHIAVOLIN – L. TOSI, *La capacità contributiva*, Padova, 1993; E. DE MITA, *Capacità contributiva*, in Dig. disc. priv. sez. comm., Torino, 1995, 454; G. MARONGIU, *I fondamenti costituzionali dell'imposizione tributaria – profili storici e giuridici*, Torino, 1995; F. BATISTONI FERRARA, *Commento all'art. 53 Cost.*, in Commentario alla Costituzione, a cura di G. BRANCA – A. PIZZORUSSO, Bologna/Roma, 1994; L. ANTONINI, *Dovere tributario, interesse fiscale e diritti costituzionali*, Milano, 1996; A. FEDELE, *"Possesso" di redditi, capacità contributiva ed incostituzionalità del "cumulo"*, in Giur. Cost., 1976, 2159; F. GALLO, *Regime fiscale della famiglia e principio della capacità contributiva*, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1977, 92; in relazione al principio della tassazione del reddito netto, quale espressione della capacità contributiva effettiva, L. TOSI, *il requisito della effettività*, in *La capacità contributiva*, a cura di F. MOSCHETTI, Padova, 1993, 128; F. MOSCHETTI, voce *Capacità contributiva*, cit.



in base al quale le norme tributarie devono individuare presupposti atti a rappresentare manifestazioni di potenzialità economica del soggetto passivo. Questo principio, limitando ed indirizzando il legislatore nel suo compito di individuazione degli elementi essenziali dei tributi, svolge una funzione di tutela rispetto all'integrità della sfera patrimoniale dei contribuenti, e, per quanto concerne la disciplina della determinazione della base imponibile, esso impone che siano ricompresi, fra gli elementi positivi, solo quelli idonei a manifestare la effettiva ed attuale capacità del singolo alla contribuzione e, per converso, che vengano ammessi in deduzione dal reddito tutti gli elementi negativi che sono *inerenti* alla fonte del reddito individuata legislativamente. Quello dell'inerenza costituisce, in definitiva, un principio intrinsecamente legato al più generale fondamento giuridico del sistema rappresentato dalla capacità contributiva, la quale esige che vi sia un reale collegamento fra la prestazione imposta ed il presupposto economico che ne deve essere alla base; collegamento che condiziona l'attitudine stessa alla contribuzione, ovvero, l'attitudine di un soggetto a corrispondere l'imposta.

L'inerenza, pertanto, seppure non viene più espressamente contemplata dalla norma, è il concetto che consente di ricondurre tutti i componenti reddituali – positivi o negativi – alla formazione del reddito di impresa e di distinguere, per l'effetto, fra gli elementi che hanno interessato la gestione civilistica, quelli aventi rilevanza tributaria da quelli che non possono trovare ingresso nella base imponibile<sup>162</sup>. Ciò che rileva è, soprattutto, che le componenti reddituali non presentano più un collegamento esclusivamente di carattere economico con l'attività dell'impresa, ma anche di natura giuridica, nel senso che il componente reddituale si pone come modificazione in senso giuridico del patrimonio imprenditoriale, inteso nel suo complesso, in forza di atti posti in

---

<sup>162</sup> In argomento, si rinvia ai diversi contributi contenuti in AA.VV., *I costi di ricerca scientifica nell'evoluzione del concetto d'inerenza*, a cura di G. FALSITTA e F. MOSCHETTI, Milano, 1988. Si veda anche A. CICOGNANI, *L'imposizione del reddito di impresa*, Padova, 1980, 147 ss.; L. ROSA, *Il principio di inerenza*, in *Il reddito di impresa*, a cura di G. TABET, vol. I, Padova, 1997, 137.

essere ai sensi della normativa civilistica che incidono sui rapporti patrimoniali facenti capo alla società.

L'inerenza, pertanto, dovrebbe essere considerata come un "filtro" tributario rispetto alle determinazioni adottate dall'impresa ed espresse civilisticamente in sede di redazione delle scritture contabili. E' stato correttamente notato, in dottrina<sup>163</sup>, che l'inerenza esplica il suo ruolo impedendo che, nel computo del prelievo, partecipino quegli elementi estranei al fenomeno reddituale, tenuto conto della particolare accezione con cui questo, di volta in volta, risulta legislativamente qualificato; alla luce di tali considerazioni, è evidente che il meccanismo di quantificazione statuito per la categoria dei redditi di impresa attribuisce un particolare valore all'inerenza: quest'ultima esprime un principio generale in virtù del quale è possibile giungere, muovendo da una rappresentazione reddituale (tipica del conto economico) caratterizzata dall'incidenza del risultato ottenuto da ciascun evento - idoneo a determinare un incremento o un decremento del patrimonio del soggetto - ad una configurazione maggiormente rispondente alle esigenze connesse al prelievo, caratterizzata da un'ulteriore, e più stringente, connessione oggettiva del componente reddituale nell'ambito specifico di riferimento della ricchezza

---

<sup>163</sup> Così, testualmente, O. NOCERINO, *Il problema dell'individuazione di un principio generale (inespresso) di inerenza*, in Rass. trib., 1995, 910. In argomento, R. LUPI, *La determinazione del reddito e del patrimonio delle società di capitali tra principi civilistici e norma tributaria*, in Rass. trib., 1990, 709. Altro Autore, sempre argomentando sui rapporti intercorrenti fra rappresentazione civilistica delle componenti del reddito e qualificazione tributaria delle stesse, afferma quanto segue: <<L'analisi del principio di inerenza deve essere effettuata con esclusivo riferimento alla materia tributaria, con esclusione, dunque, di quella civilistica. In quest'ultimo ambito, infatti, il rispetto del requisito dell'inerenza attiene ai rapporti con i soci e con i terzi, i quali potranno contestare la deducibilità di quei costi a loro parere estranei all'esercizio dell'impresa da cui derivano, da una parte, minori utili e, conseguentemente, minori dividendi e, dall'altra, un depauperamento del patrimonio sociale che costituisce, notoriamente, una garanzia per le obbligazioni assunte dalla società nei confronti di terzi soggetti. L'imputazione nel conto economico di componenti negativi di reddito estranei, in tutto o in parte, all'attività imprenditoriale produce infatti l'effetto di alterare "la funzione obiettiva e di imparziale informazione sulla composizione ed il valore ... del patrimonio sociale e del reddito conseguito" (...) La latitudine delle operazioni che possono partecipare alla formazione del risultato di esercizio si risolve semplicemente nella imputazione nel bilancio di tutti gli elementi, nessuno escluso, idoneo a rappresentare l'effettivo risultato conseguito nel corso dell'esercizio>>; così M. PROCOPIO, *L'inerenza nel sistema delle imposte sui redditi*, cit. 8.

prodotta; le deroghe previste dalla normativa tributaria, tuttavia devono possedere una *ratio* e non possono essere tali e tante da ignorare o sovvertire del tutto il risultato reddituale dell'esercizio<sup>164</sup>.

Proprio sulla base dell'evoluzione legislativa esaminata nel paragrafo precedente, è possibile affermare – in via preliminare - che l'afferenza deve essere intesa come il rapporto causale intercorrente fra le componenti reddituali e l'attività dell'impresa, inteso in senso continuativo e non meramente occasionale<sup>165</sup>; in particolare, con riferimento all'impresa individuale, è possibile che un fatto economico si presenti soggettivamente riconducibile all'impresa, ma sostanzialmente attinente alla sfera privata dell'imprenditore; la funzione del concetto di inerenza è dunque quella di consentire l'imputabilità dei componenti di reddito al soggetto, tutelando sia gli interessi erariali che quelli dei contribuenti, eliminando per quanto possibile la discrezionalità sia dell'amministrazione finanziaria che dei soggetti passivi di imposta; infatti, «E' d'altronde evidente, in mancanza di una direttiva oggettiva sull'imputabilità dei componenti di reddito, la vanificazione di tutte le altre norme sull'imposizione del reddito di impresa, ben potendosi ottenere una compressione del prelievo fiscale escludendo dall'imponibile componenti positivi di reddito, pur rientranti nell'esercizio dell'impresa, oppure facendo concorrere in deduzione componenti negativi afferenti la sfera personale dell'imprenditore o comunque non legati da alcun vincolo causale con

---

<sup>164</sup> La giurisprudenza, in materia di inerenza, ha affermato che: «L'inerenza è la relazione tra il concetto di spesa e di impresa, assumendo rilevanza il costo non tanto per la sua esplicita diretta connessione ad una precisa componente di reddito bensì in virtù della correlazione con una attività potenzialmente idonea alla produzione di utili», Cass., Sez. trib., sent. 30 luglio 2007 n. 16826, in *Rass. Tributaria*, 2007, 1789. In dottrina, sul rapporto fra disciplina civilistica del bilancio e materia tributaria: G. FALSITTA, *I rapporti tra bilancio civile e bilancio fiscale alla luce della IV Direttiva*, in *Rass. trib.*, 1987, 127; G. FALSITTA, *Il bilancio di esercizio delle imprese*, Milano, 1985; R. LUPI, *La determinazione del reddito e del patrimonio delle società di capitali tra principi civilistici e norme tributarie*, in *Rass. trib.*, 1990, 701.

<sup>165</sup> In argomento, G. TINELLI, *Il reddito di impresa nel diritto tributario*, cit., 249; ID., voce *Redditi di impresa*, cit., 11; ID., *Il principio di inerenza nella determinazione del reddito di impresa*, cit., 437.

l'esercizio dell'impresa>><sup>166</sup>. Il requisito dell'inerenza, pertanto, deve essere inteso in senso oggettivo, e, per l'effetto, un componente positivo o negativo di reddito potrà essere considerato inerente all'esercizio dell'impresa quando rappresenti un effetto economico della gestione dell'impresa, intesa nel suo complesso.

In ragione di ciò, la qualificazione dell'inerenza come rapporto causale implica una – necessaria – riflessione rispetto ai termini di questa relazione, ovvero, occorre qualificare l'antecedente causale da cui devono discendere gli elementi, sia positivi che negativi, di reddito, per poter giudicare – *de iure condito* – se le scelte effettivamente adottate dall'attuale sistema normativo costituiscano un'applicazione del suddetto principio, o se, invece, rappresentino una deroga allo stesso<sup>167</sup>.

Le posizioni in merito alla qualificazione del “parametro” cui commisurare l'inerenza delle componenti reddituali sono state diverse e possono essere distinte, in via generale, due correnti di pensiero in merito<sup>168</sup>. La prima teoria postula che l'inerenza degli elementi negativi del reddito debba essere ricondotta all'attività svolta dall'impresa e, più precisamente, all'attività produttiva svolta dalla stessa<sup>169</sup>. Una seconda tesi, invece, ricollega il rapporto

---

<sup>166</sup> Così testualmente G. TINELLI, voce *Redditi di impresa*, cit., 11.

<sup>167</sup> Si veda, in relazione alla necessità di individuare esattamente i termini del rapporto causale, E. MARELLO, *Involuzione del principio di inerenza?*, in Riv. dir. fin. sc. fin., 2002, 502. L'A. afferma che: <<In via generale: il principio di inerenza impone all'interprete l'effettuazione di un giudizio di qualità che conduce all'elaborazione di una regola di deducibilità delle poste negative. E'richiesta una valutazione circa l'omogeneità tra la spesa e un secondo elemento, come avviene per ogni operazione interpretativa che faccia uso di parametri. Essendo la spesa variabile, il secondo termine di giudizio dovrebbe essere individuato in misura fissa: dall'analisi della dottrina (e della giurisprudenza) si scorge una pluralità di riferimenti: l'attività di impresa, il programma economico della stessa, la struttura organizzativa, l'interesse dell'impresa>>.

<sup>168</sup> La riflessione sulle due distinte correnti di pensiero è di M. PROCOPIO, *L'inerenza nel sistema delle imposte sui redditi*, cit., 68.

<sup>169</sup> Così P. BORIA, *Il concetto di inerenza e le spese promozionali*, cit., 413; G. TINELLI, *Il reddito di impresa nel diritto tributario*, cit., 246; G. ZIZZO, *Regole generali sulla determinazione del reddito di impresa*, cit., 556, il quale conclude che: <<nel calcolare il reddito di impresa vengano considerati unicamente quegli eventi economici che sono connessi alla produzione della entità oggetto di misurazione, con esclusione quindi, sia di quelli che ne rappresentano il momento della disposizione (...) sia di quelli che afferiscono alla produzione di redditi estranei a detta entità>>; E. MARELLO, *Involuzione del principio di inerenza?*, cit.

di causalità alla struttura organizzativa dell'impresa, conformemente alle scelte operate dal soggetto passivo del tributo: la sussistenza di un collegamento, anche formale, fra l'attività o il bene da cui provengono gli elementi del reddito e l'organizzazione dell'impresa giustificerebbe, di per sé, la deduzione degli elementi negativi e – corrispettivamente – l'imputazione delle componenti positive nel computo della base imponibile del tributo<sup>170</sup>. Sembra condivisibile l'affermazione secondo cui – data una generale definizione del concetto di inerenza – in mancanza di una espressa indicazione normativa che possa indirizzare le scelte dell'interprete, occorre che l'inerenza debba <<spesso desumersi caso per caso, vale a dire, sulla base della finalità cui è diretto il costo e il principio stesso deve poter attenersi al rapporto tra i componenti negativi di reddito e l'attività dell'impresa, trattandosi di un nesso che si atteggia diversamente da impresa ad impresa>><sup>171</sup>.

Ciò che pare emergere – come conclusione comune – nelle riflessioni sul tema dell'inerenza è che il contenuto minimo del principio è quello di impedire che, nel computo degli elementi che concorrono alla determinazione del reddito, soprattutto con riguardo agli elementi negativi, possano trovare ingresso anche le componenti che derivano non dalla produzione del reddito, ma *da atti di*

---

502. La ricostruzione è operata in termini generali ed in modo - evidentemente - semplificato, in quanto ciascuno degli Autori citati opera una differenziazione nella propria teorizzazione della problematica dell'inerenza. In particolare, G. TINELLI, cit. - che sottolinea più volte il concetto della relazione causale intercorrente anche fra gli elementi positivi del reddito ed i fatti generatori dello stesso, non limitandosi solo all'indagine dell'inerenza delle componenti negative – afferma che: <<Il richiamo all'esercizio dell'impresa, dimostra il superamento delle tesi giurisprudenziali in ordine al significato del concetto di cui all'art. 91 dell'abrogato T.U.I.D. L'inerenza, cioè, non può intendersi come vincolo di connessione specifica con l'attività reddituale, bensì va individuata nell'esistenza di un rapporto causale, anche generico, con *l'esercizio dell'impresa*, nel senso che i componenti negativi e *positivi* derivino dall'esercizio dell'impresa, costituiscano cioè componenti tipici dell'attività lucrativa dell'impresa. Non rileva più, quindi, l'attribuibilità dei costi a *redditi imponibili*, costituente invece nel previgente sistema caratteristica fondamentale dell'inerenza>>; l'Autore da ultimo citato, pertanto, si pone, in realtà in una posizione intermedia fra le due correnti di pensiero così rappresentate.

<sup>170</sup> A. PANIZZOLO, *Inerenza ed atti erogativi nel sistema delle regole di determinazione del reddito di impresa*, in Riv. dir. trib., 1999, 693.

<sup>171</sup> Così, testualmente, M. PROCOPIO, *L'inerenza nel sistema delle imposte sui redditi*, cit., 69.

*disposizione dello stesso*<sup>172</sup>. In questo senso, il componente deve presentare delle caratteristiche tali da poterlo collegare all'attività dell'impresa, deve costituirne un'esplicazione ovvero un mezzo per consentirne lo svolgimento: per questo motivo – correttamente – la Dottrina esclude che possa sussistere l'inerenza quando i componenti reddituali derivino da atti a titolo gratuito o da liberalità, in quanto non sono riconducibili alla logica lucrativa propria dell'impresa<sup>173</sup>.

Sembra di poter affermare, a questo punto, che l'inerenza rappresenti un principio generale che coinvolge l'intera determinazione del reddito di impresa, almeno a livello di principio, e che possa e debba fungere da criterio discrezionale non solo *de iure condito*, ma, soprattutto *de iure condendo*, come parametro che dovrebbe guidare il legislatore tributario nelle proprie scelte.

Ai fini della presente indagine, queste considerazioni assumono un rilievo dirimente, al fine di comprendere se il trattamento delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalle assegnazioni di beni ai soci possa essere giustificato, alla luce del principio di inerenza o meno: l'analisi dell'evoluzione della nozione di inerenza ha dimostrato come il concetto sia stato progressivamente inteso in termini più ampi e, per l'effetto, sia possibile

---

<sup>172</sup> G. ZIZZO, *Regole generali sulla determinazione del reddito di impresa*, cit., 557.

<sup>173</sup> G. TINELLI, *Il principio di inerenza nella determinazione del reddito di impresa*, cit., 452; A. FANTOZZI, *Diritto tributario*, Torino, 1998, 682; sulla possibilità per l'Amministrazione finanziaria di interferire nelle scelte dell'impresa, valutandone la congruità: A. FANTOZZI, *Sindacabilità delle scelte imprenditoriali e funzione nomofilattica della Cassazione*, in Riv. dir. trib., 2003, 553; R. SCHIAVOLIN, *Comportamento antieconomico dell'imprenditore e potere di accertamento dell'amministrazione finanziaria*, in Riv. giur. imp., 2004, 245; R. LUPI, *Equivoci in tema di sindacato del fisco sull'economicità della gestione aziendale*, in Rass. trib., 2001, 214; R. LUPI, *A proposito di inerenza... Il Fisco può entrare nel merito delle scelte imprenditoriali?*, in Riv. dir. trib., 1992, 940; G. ZOPPINI, *Sul difetto di inerenza per "antieconomicità manifesta"*, in Riv. dir. trib., 1992, 937; A. VOGLINO, *Ancora sulla insindacabilità, da parte della amministrazione finanziaria, della convenienza economica delle operazioni poste in essere dai contribuenti*, in Boll. trib., 1993, 1642. In argomento rilevano le sentenze della S.C. di Cassazione citate in precedenza, con cui i giudici di legittimità hanno ritenuto che: <<nei poteri dell'amministrazione finanziaria in sede di accertamento rientra la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, e l'rettifica di queste ultime, anche se non ricorrono irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi degli atti giuridici compiuti nell'esercizio dell'impresa, con negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa>> (Cass. nn. 4443/10 e 4554/10).

evidenziare la natura reddituale – positivamente stabilita - anche di componenti che “semplicemente si limitano ad affluire alla sfera economica contrassegnata dall’attività”<sup>174</sup>.

Già a partire dagli anni Sessanta, la Dottrina<sup>175</sup> più attenta al tema aveva notato che la configurazione normativa dei redditi di impresa comprendeva anche le variazioni del valore dei beni relativi all’impresa e che, pertanto, la base imponibile non era stata concepita solo come la risultante dell’attività commerciale o industriale che costituiva l’oggetto dell’impresa; d’altra parte, l’evoluzione del concetto di reddito, attraverso la ricostruzione della progressiva emersione delle plusvalenze e delle minusvalenze nella disciplina del reddito di impresa, è stata già esposta nel primo capitolo del presente scritto ed ora le conclusioni svolte in tale sede giovano ai risultati della complessiva analisi del tema.

Stante questo principio, già nella vigenza del T.U.I.R. del 1986 – *ante* riforma – autorevole Dottrina aveva affermato che: «Spesso il legislatore àncora l’inerenza di componenti di reddito alla destinazione imprenditoriale dei beni patrimoniali da cui gli stessi derivano, facendo così coincidere l’inerenza con la destinazione all’impresa dei beni, evitando in tal modo un giudizio sulla natura del componente di reddito. Il legislatore cioè presume la riferibilità all’esercizio dell’impresa dei componenti positivi e negativi connessi a beni patrimoniali comunque destinati all’attività di impresa, esimendo così l’interprete da un giudizio sull’inerenza del risultato economico connesso *alla valutazione o allo smobilizzo* del cespite relativo all’impresa (...) al di fuori delle previsioni particolari, la portata generale del principio di inerenza *domina*

---

<sup>174</sup> Così A. PANIZZOLO, *Inerenza ed atti erogativi nel sistema delle regole di determinazione del reddito di impresa*, cit., 693.

<sup>175</sup> G. FALSITTA, *Le plusvalenze nel sistema dell’imposta mobiliare*, Milano, 1966, 165 ss. L’A. in relazione all’art. 106 del testo unico del 1958 – secondo cui concorrevano a formare il reddito imponibile tutti i veni appartenenti a soggetti tassabili in base al bilancio, aveva affermato che: «se una società possiede, oltre ad un’azienda commerciale od industriale, anche beni che non risultano impiegati nella produzione (titoli, terreni, fabbricati, etc.), è come se codesti beni avessero anch’essi una loro funzione produttiva e partecipassero all’esercizio dell’attività economica sociale». Nel medesimo senso, anche M. MICCINESI, *Le plusvalenze di impresa. Inquadramento teorico e profili ricostruttivi*, Milano, 1993, 33.

sulla disciplina della determinazione del reddito di impresa, comportando la necessità dell'esistenza di un rapporto di causalità, *anche generica*, dei componenti positivi e negativi rispetto all'esercizio dell'impresa. In concreto, l'accertamento dell'inerenza di un componente reddituale si riduce ad un *problema di prova*, dovendosi valutare caso per caso la riferibilità dello stesso al reddito di impresa>><sup>176</sup>.

---

<sup>176</sup> Così G. TINELLI, *Il reddito di impresa nel diritto tributario*, cit., 260; in giurisprudenza, cfr. Corte Cass., sent. 13 ottobre 2006, n. 22034: <<Ai fini della deducibilità dei componenti negativi, il contribuente è tenuto a fornire adeguata dimostrazione in ordine all'inerenza alla produzione del reddito d'impresa delle erogazioni liberali effettuate>>; in generale, sull'argomento della prova dell'inerenza, si rinvia alla sentenza della Corte di Cassazione, sezione tributaria, 21 gennaio 2009, n. 1465, che, pur affrontando - *in primis* - la tematica dell'abuso del diritto, contiene una rassegna dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale: <<Affinché un costo sostenuto dall'imprenditore sia fiscalmente deducibile dal reddito d'impresa non è necessario che esso sia stato sostenuto per ottenere una ben precisa e determinata componente attiva di quel reddito, ma è sufficiente che esso sia correlato in senso ampio all'impresa in quanto tale, e cioè sia stato sostenuto al fine di svolgere una attività potenzialmente idonea a produrre utili>>, aggiungendo che: <<l'inerenza implica la presa in esame della funzione dei beni e dei servizi acquisiti, prescindendo dalla entità della spesa e dalla circostanza che i versamenti siano stati erogati ad un soggetto diverso dal contribuente il quale abbia a sua volta provveduto alla acquisizione di quei beni o dei servizi (Cass.21.4.2008 n.10257) come pure è stato precisato che le spese per acquisti di beni rientrano nella nozione di inerenza anche se prodromiche all'espletamento di nuove attività consentite dall'oggetto sociale(Cass.21.3.2008 n.7808). Più perspicuamente è stata ritenuta la deducibilità dei costi ,anche se non direttamente ricollegabili a ricavi o ad un fine di immediata redditività, nell'ambito di strategie di gruppo (Cass.1.8.2000 n. 10062 e Cass.26.1.2001 n. 1133) perchè l'attività d'impresa non può essere sempre ricollegata ad un'esigenza di immediata realizzazione di profitto, soprattutto quando la stessa operi in contesti più ampi di quelli dell'operatore singolo. Nel caso di specie ,dunque, le operate deduzioni in applicazione dell'art.75 V° co.del Dlgs 917/86 si rivelavano legittime perchè la *ratio* dell' inerenza non risulta essere stata "piegata" a giustificazioni "eccedenti" quelle rivenibili nella norma, anche perchè supposti e diversi profili di abuso - non solo - non sono stati dimostrati dall'Amministrazione ma convincentemente esclusi dalle pertinenti allegazioni della società contribuente>>. In argomento, altresì, Cass., sentenza 18 dicembre 2006, n. 27095; diverso principio vale, invece, quando sia la legge ad imporre una diversa ripartizione dell'onere probatorio a carico delle parti come, ad esempio, nel caso della norma di cui all'art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; in argomento, per tutte, si rinvia alla pronuncia della Corte di Cassazione, sentenza 28 settembre 2005, n. 19003. Si segnala, tuttavia, la recente sentenza della Corte di Cassazione, 25 febbraio 2010 n. 4554 (in Corr. trib. 2010, 1071; conforme Cass., sent. 24 febbraio 2010 n. 4443, in Corr. trib., 2010, 1393), la quale, nella parte motiva, espone quanto segue: <<Costituisce orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui, nell'accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, l'onere della prova dei presupposti dei costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito di impresa, ivi compresa la loro *inerenza* e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, tanto nella disciplina del d.P.R. n. 597 del 1973 e del d.P.R. n. 598 del 1973 che del t.u.i.r. del 1986, incombe al contribuente (in proposito, ex multis, Cass. n. 11514 del 2001, n. 11240 del 2002, n. 4345 del 2003). E nei



Occorre, a questo punto, applicare il concetto di inerenza alla fattispecie oggetto del presente studio, ovvero, alle assegnazioni di beni ai soci, alla luce di tutte le considerazioni svolte in precedenza.

### **2.3 LA VALUTAZIONE DELL'INERENZA DELLE ASSEGNAZIONI DI BENI AI SOCI**

Le considerazioni generali che precedono, in ordine al concetto di inerenza, consentono di elaborare alcune riflessioni in ordine alla sussistenza o meno del requisito dell'afferenza rispetto al tema di cui si occupa il presente lavoro, per comprendere se l'attuale trattamento tributario riservato alle plusvalenze ed alle minusvalenze, derivanti dall'assegnazione di beni ai soci, possa considerarsi conforme o meno ai principi enunciati.

*In primis*, si ritiene che l'inerenza, in quanto principio generale del reddito di impresa, debba essere applicato, nella valutazione della normativa esistente, non solo alle componenti negative del reddito, ma anche a quelle positive: la ragione di tale affermazione deve essere ritrovata nella considerazione, svolta in precedenza, in ordine allo stretto collegamento fra il principio di inerenza enunciato e la norma fondamentale del sistema tributario che impone al legislatore tributario di plasmare il sistema normativo conformandosi sempre al principio di capacità contributiva. In questo senso, un medesimo atto o fatto, posto in essere dal soggetto passivo del tributo, non potrebbe essere allo stesso tempo inerente per quanto concerne l'attitudine a produrre elementi che concorrono in positivo alla determinazione del reddito e *non* inerente nel momento in cui alla medesima fattispecie si ricollegano effetti negativi nel

---

poteri dell'Amministrazione finanziaria rientra la *valutazione di congruità* dei costi e dei ricavi "esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, e la rettifica di queste ultime, anche se non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi degli atti giuridici compiuti nell'esercizio dell'impresa, con negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa" (così Cass. 11240 del 2002 e 12813 del 2000)>>.

patrimonio dell'impresa (a meno che non vi siano particolari ragioni di opportunità legislativa che possano giustificare tale differente trattamento).

Sulla base di questa interpretazione<sup>177</sup>, l'asimmetria fra l'imponibilità delle plusvalenze e l'indeducibilità delle minusvalenze, derivanti dagli stessi atti – assegnazione dei beni ai soci – segnalerebbe un contrasto con il principio di inerenza riferito alla generalità delle componenti reddituali: o l'atto è inerente e quindi concorre alla determinazione della base imponibile, oppure non lo è, e quindi è irrilevante sia in positivo che in negativo<sup>178</sup>.

Tuttavia, in mancanza di una norma che espressamente possa enunciare in termini generali il principio di inerenza, questo resta oggetto di diverse interpretazioni e l'affermazione precedente potrebbe non essere condivisa; occorre dunque basarsi sui dati normativi che sono generalmente ritenuti espressivi del principio di inerenza, al fine di giungere ad una conclusione dotata di maggiore oggettività; in questo senso, l'unica norma di carattere generale, espressiva del concetto di inerenza, è dettata in relazione ai componenti negativi del reddito (art. 109, comma 5 del T.U.I.R.): la disposizione indica come parametri, cui commisurare la valutazione dell'afferenza - al fine di consentire la deduzione del componente dal reddito di

---

<sup>177</sup> Cfr. G. TINELLI, *Il reddito di impresa nel diritto tributario*, cit., 249; O. NOCERINO, *Il problema dell'individuazione di un principio generale (inespresso) di inerenza*, cit., 910; N. FORTUNATO, *Considerazioni critiche sulla indeducibilità delle "minusvalenze assimilate"*, cit., 131.

<sup>178</sup> In questo senso si esprime anche V. FICARI, *Reddito di impresa e programma imprenditoriale*, Padova, 2004, 339: <<Se, infatti, il bene minusvalente ha permesso l'applicazione delle regole proprie del reddito di impresa, ad esempio, tramite la deduzione delle quote di ammortamento nel momento in cui è entrato nel regime giuridico dei beni di impresa, la sua fuoriuscita a condizioni contrattuali che non facciano emergere plusvalori di per sé, oltre ad essere del tutto priva di significato in punto di inerenza dell'atto di disposizione, dovrebbe avere una caratteristica simmetrica all'effetto reddituale dispiegatosi con l'immissione del bene nel regime imprenditoriale. Sarebbe, quindi, da un lato *non rispettosa del principio di capacità contributiva* e, dall'altro, del tutto infondata e irragionevole la discriminazione delle plusvalenze a seguito di una destinazione a finalità extraimprenditoriali e l'irrilevanza delle minusvalenze come componenti deducibili, pur a fronte di vicende traslative identiche e nei confronti di beni che abbiano ricevuto, all'origine, identica destinazione come beni relativi all'impresa. Pertanto, la deducibilità troverebbe nella originaria destinazione imprenditoriale del bene o del servizio e nello stesso *principio di inerenza*>>

impresa - *l'attività* o i *beni* da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.

Il riferimento ai *beni*, contenuto nella norma, è particolarmente rilevante, ai fini che ci interessano, in quanto non più solo l'attività oggetto dell'impresa, ma anche il patrimonio della stessa è idoneo ad imprimere e comunicare – oggettivamente - l'idoneità ad incidere sulla determinazione del reddito di impresa ai componenti negativi che ad esso si riferiscono. L'inerenza, con particolare riferimento alle società che svolgono attività commerciale, deriva dalla oggettiva vocazione dei beni facenti parte del patrimonio del soggetto collettivo a concorrere alla determinazione del risultato reddituale e, in generale, al funzionamento ed alla prosecuzione dell'attività sociale.

Si condivide, con alcune precisazioni, l'affermazione di chi ha elaborato una nozione *oggettiva* di inerenza, proprio partendo dal dato testuale della norma di cui all'art. 109, comma 5 del T.U.I.R., in ragione della quale tutti gli atti o i fatti ascritti formalmente all'impresa sono idonei ad incidere sul risultato reddituale della stessa<sup>179</sup>; l'Autore citato, infatti, sostiene che: <<I conflitti (...) tra l'amministrazione finanziaria ed i contribuenti possono essere superati qualora si abbracci l'idea (...) che , nell'attuale sistema, inerente è qualsivoglia costo formalmente e volontariamente imputato all'impresa, nella convinzione dell'imprenditore, non controvertibile ad opera degli uffici finanziari, che esso arrechi una qualche utilità alla struttura organizzativa apprestata per l'esercizio dell'attività produttiva>><sup>180</sup>. Si ritiene di poter concordare con la premessa sistematica proposta, ovvero, con la considerazione che occorre attribuire rilevanza alla destinazione dei beni a fini imprenditoriali e che devono

---

<sup>179</sup> A. PANIZZOLO, *Inerenza ed atti erogativi nel sistema delle regole di determinazione del reddito di impresa*, cit., 702. L'A. afferma che: <<Il ragionamento può essere espresso in forma sillogistica: poiché a norma dell'at. 77, assumono la qualità di beni relativi all'impresa tutti i beni volontariamente inseriti nell'inventario da parte dell'imprenditore e poiché tutti i componenti reddituali dei beni relativi all'impresa sono tendenzialmente rilevanti ai fini fiscali, una volta che un bene, anche se oggettivamente estraneo all'esercizio dell'attività commerciale, sia iscritto nell'inventario, ne deriva che, nei modi, nei tempi ed alle condizioni di legge, le sue componenti reddituali partecipano alla produzione del reddito>>.

<sup>180</sup> Testualmente, A. PANIZZOLO, *Inerenza ed atti erogativi*, cit. 708.

partecipare alla determinazione del reddito le variazioni – positive o negative – che possono registrarsi al momento dell'estromissione del bene dal patrimonio dell'impresa, ma la conclusione in ordine all'insiducabilità delle scelte dell'imprenditore non può essere condivisa: così come non è corretto negare *tout court* la deducibilità delle minusvalenze derivanti dal compimento di taluni atti o fatti - a prescindere dall'indagine sulla causa in concreto sottesa all'attribuzione patrimoniale - allo stesso modo non è giusto asseverare in ogni caso, dal punto di vista tributario, ogni scelta formalmente riconducibile alla volontà del soggetto imprenditore. Avendo dunque riguardo alle minusvalenze patrimoniali, derivanti dall'assegnazione ai soci, la circostanza che queste componenti si realizzano in relazione a beni che appartengono oggettivamente al patrimonio dell'impresa, dovrebbe consentire – in via di principio - la deduzione dal reddito di tali elementi, secondo la regola generale stabilita in materia di deducibilità delle componenti negative di reddito, contenuta all'art. 109, comma 5, salvo provare che l'assegnazione risponda a finalità erogative nei confronti dei soci.

La generale negazione della deducibilità delle minusvalenze derivanti dalle assegnazioni di beni ai soci non è giustificabile, in questo senso, a livello sistematico, anche alla luce della natura tendenzialmente onerosa degli atti che realizzano tale fattispecie: come esposto nel presente lavoro, la circostanza che gli atti di assegnazione avvengano in un contesto societario non consente di assimilare la fattispecie in questione alla generale categoria della “destinazione a finalità extraimprenditoriali”, proprio in quanto la società costituisce un soggetto diverso rispetto ai soci, dotato di proprie finalità e di un proprio patrimonio, distinto rispetto a quello dei singoli componenti della compagine sociale. Non si concorda, infatti, con chi ha ritenuto che l'assegnazione dei beni ai soci – seppure realizzi un mutamento della titolarità giuridica del bene - non sia idonea a realizzare un cambiamento della destinazione economica dei cespiti assegnati, in quanto questi, nel passaggio dal patrimonio della società a quello

del socio, resterebbero nel medesimo “ambito economico”<sup>181</sup>. A prescindere, infatti, dall’indeterminatezza del concetto di “ambito economico”, la fattispecie della destinazione al consumo personale dell’imprenditore non comporta, per l’impresa, un corrispettivo vantaggio patrimoniale e si configura, al contrario, come un mero depauperamento del patrimonio imprenditoriale, per soddisfare esigenze che nulla hanno a che fare non solo con l’attività dell’impresa, ma neanche con l’organizzazione della stessa, intesa in senso oggettivo: si tratta, in questo senso, di atti compiuti a titolo gratuito, per finalità meramente erogative, estranee alla gestione.

### **3. LA RAGIONEVOLEZZA DEL TRATTAMENTO TRIBUTARIO RISERVATO ALLE ASSEGNAZIONI DI BENI AI SOCI NELLA DISCIPLINA DELLE IMPOSTE DIRETTE**

Le considerazioni svolte nel presente lavoro possono condurre ad una serie di riflessioni in ordine alla ragionevolezza della normativa dettata in materia di imposte dirette in relazione alle operazioni di assegnazione dei beni ai soci.

L’analisi del concetto di onerosità, condotta dapprima in ambito civilistico e, successivamente, in materia tributaria, ha evidenziato come l’espressione usata dal legislatore – “assegnazioni di beni ai soci” - rappresenti, nella generalità dei

---

<sup>181</sup> Così A. SILVESTRI, *Destinazione a finalità estranee all’impresa e principio di ineranza nelle imposte sui redditi*, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1998, 475; l’a. afferma che: «Anche nell’assegnazione ai soci (come nella destinazione al consumo personale dell’imprenditore, ndr), muta la titolarità giuridica dei beni, ma non l’effettivo ambito economico. L’assegnazione ai soci costituisce, per le società, l’omologo del consumo personale per l’imprenditore individuale. In effetti, se si supera il dato formale, non può negarsi che, non la società, ma i suoi soci sono i veri imprenditori. La società è lo schermo giuridico che si frappone tra l’esercizio (in comune) dell’impresa ed i soggetti che la esercitano. Questo concetto, senz’altro vero sul piano economico, viene riconosciuto anche su quello giuridico, e non tanto in diritto commerciale, quanto principalmente in diritto tributario, per sua natura più “sostanziale”. Ecco che allora il passaggio dei beni dalla sfera di impresa a quella privata, che richiede un semplice mutamento di destinazione per l’imprenditore individuale, postula un trasferimento di titolarità per la struttura societaria, nella quale la sfera imprenditoriale e quella privata sono separate dallo schermo della società. Anche in questo caso, quindi, i beni restano nello stesso ambito economico: dapprima utilizzati per l’esercizio in comune dell’attività, poi attribuiti al patrimonio personale del socio».

casi, un'ipotesi di negozio traslativo del diritto di proprietà o di altro diritto reale su di un bene facente parte del patrimonio sociale, che trova la sua causa giustificatrice proprio nel rapporto contrattuale che lega il *tradens* e l'*accipiens*, ovvero, il socio e la società: la circostanza che l'assegnazione non avvenga fra soggetti fra di loro estranei, ma fra soggetti che sono parti di un rapporto giuridico di natura patrimoniale – di cui l'assegnazione rappresenta atto di adempimento – impedisce che tali atti possano essere ricondotti nel coacervo degli atti di destinazione dei beni a finalità extraimprenditoriali *tout court*. In questo senso, è correttamente stato osservato che l'assegnazione <<si rivela atto dispositivo a titolo gratuito laddove alla stessa non faccia seguito alcun vantaggio economico per la società così come, per converso, potrebbe soddisfare un interesse economico della società assegnante alla stregua di un atto a titolo oneroso: si pensi all'assegnazione di beni in sede di liquidazione della società o della quota di un socio, all'erogazione di utili in natura o all'assegnazione in occasione della riduzione del capitale sociale per esuberanza>><sup>182</sup>.

Disvelata la natura tendenzialmente onerosa dell'atto di assegnazione, la riflessione si è spostata sull'indagine del concetto di inerenza che, in qualità di principio generale del diritto tributario, potrebbe costituire la ragione giustificatrice del differente trattamento riservato alle assegnazioni di beni ai soci, rispetto alle altre fattispecie previste dalla norma di cui all'art. 86 T.U.I.R., individuate quali autonomi presupposti generatori tanto di plusvalenze, quanto di minusvalenze. La qualificazione delle assegnazioni in termini di onerosità, potrebbe costituire, di per sé, un indizio rivelatore dell'inerenza<sup>183</sup> di tali atti alla sfera imprenditoriale e, in particolare, della più ampia sfera concernente l'attività delle società, intesa nel suo complesso: il concetto di “attività”, come

---

<sup>182</sup> Così, testualmente, V. FICARI, *Reddito di impresa e programma imprenditoriale*, cit., 336.

<sup>183</sup> A. FEDELE, *Considerazioni generali sulla disciplina fiscale degli atti e delle vicende dell'impresa*, in *il reddito di impresa nel nuovo testo unico*, Padova, 1988, 781.

chiarito, non deve essere intesa in senso restrittivo – come attività in senso produttivo – ma come attività riconducibile allo svolgimento dell’impresa.

Oltre a ciò, proprio la norma che, ad oggi, esplicita il concetto di inerenza (art. 109, comma 5 del T.U.I.R.), con riferimento esclusivamente alla regola per la deducibilità delle componenti negative del reddito (non essendovi più una regola espressa che faccia riferimento all’inerenza delle componenti reddituali, in senso sia positivo che negativo) individua quale parametro per verificare l’afferenza di una componente al reddito di impresa, non più e non solo l’“attività”, ma anche i “beni”: il riferimento ai beni, come già notato, rappresenta un criterio di collegamento fra le componenti economiche che concorrono alla determinazione del risultato dell’impresa ed il reddito rilevante, ai fini dell’imposizione diretta, che consente di ricondurre le riflessioni, fin qui svolte, al tema oggetto del presente lavoro.

Se, infatti, la categoria dei “beni relativi all’impresa”, con riferimento all’imprenditore collettivo, ovvero, alle società di persone a forma commerciale, nonché – ai fini IRES – alle società di capitali ed agli enti commerciali, ricomprende tutti i beni che appartengono a tali soggetti, per il principio di attrazione al reddito di impresa di tutte le componenti reddituali prodotte, le plusvalenze e le minusvalenze realizzate da questi soggetti, evidentemente, in relazione ai beni facenti parte del patrimonio societario, devono essere ricompresi nel reddito, sia in senso positivo che in senso negativo: il limite che può e deve essere posto rispetto alla rilevanza di tali componenti deve essere individuato nella destinazione dei beni a finalità del tutto estranee alla logica della società, soggetto istituzionalmente volto a perseguire un utile, a vantaggio di tutti i soci, in proporzione alle quote possedute da ciascuno.

In questo senso, se l’art. 86 del T.U.I.R. costituisce una norma di chiusura del sistema, volta ad impedire che i plusvalori formati durante la permanenza del bene nel patrimonio sociale sfuggano a tassazione, nel momento in cui si verifica il distacco del bene dall’ambito patrimoniale in cui esso era inserito, allo stesso modo occorre attribuire rilevanza anche alla eventuale perdita di

valore del bene, rispetto al costo storico manifestato al momento dell'ingresso del bene nel regime dell'impresa e, in ragione di ciò, la norma in materia di minusvalenze patrimoniali (art. 101 del T.U.I.R.) dovrebbe presentarsi speculare rispetto alla corrispettiva norma, dettata in materia di plusvalenze patrimoniali; d'altro canto, tale questione è stata oggetto – come dimostrato – di diversi e continui ripensamenti legislativi, che segnalano come la *ratio legis* sia ancora oggi piuttosto incerta e traballante<sup>184</sup>.

---

<sup>184</sup> In argomento, N. FORTUNATO, *La disciplina delle plusvalenze e delle minusvalenze <<assimilate>> nella nuova IRES tra novità proposte ed occasioni da non perdere*, in Boll. trib., 2003, 1053: <<non si è mai compresa la giustificazione della vigente discriminazione del TUIR fra la disciplina delle plusvalenze e quella delle minusvalenze nell'ipotesi di realizzo c.d. per assimilazione, anche perché si è sempre stati convinti che nel sistema del reddito di impresa le variazioni di valore che i beni dell'impresa manifestano al momento del loro irreversibile distacco dall'azienda debbano concorrere sempre alla formazione del reddito, e ciò indipendentemente da fatto che tali variazioni risultino positive o negative, e a prescindere sia dalle cause contingenti che hanno nel caso concreto generato tali variazioni, sia dalla natura degli atti e delle operazioni attraverso cui il distacco si è realizzato>>.



## CONCLUSIONI

Il presente lavoro ha preso avvio all'indomani dell'emanazione dell'art. 36 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 233 (convertito, con modifiche, dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006), rubricato "Recupero di base imponibile", che ha nuovamente sancito l'indeducibilità delle plusvalenze derivanti dalle assegnazioni di beni ai soci, e si è proposto lo scopo di chiarire la *ratio* di tale disciplina normativa, alla luce dei principi generali vigenti nell'ordinamento tributario.

Per fare ciò – *in primis* - si è proceduto alla disamina della disciplina tributaria delle plusvalenze e delle minusvalenze patrimoniali, dimostrando come tali elementi reddituali siano stati progressivamente intesi in senso più completo e preciso, con il maturare dell'esperienza giuridica in ambito tributario, fino a giungere all'attuale formulazione della norma.

In seconda battuta si è cercato di disvelare il significato dell'espressione "assegnazione di beni ai soci" per comprendere, dal punto di vista civilistico, a cosa possa corrispondere tale locuzione, utilizzata in ambito tributario per indicare un presupposto idoneo a generare elementi del reddito di impresa, sia positivi che negativi (plusvalenze e minusvalenze, per l'appunto); la disamina dell'argomento ha permesso di inquadrare le assegnazioni di beni ai soci come atti di adempimento delle obbligazioni sociali, nascenti da vicende direttamente inerenti allo svolgimento od alla prosecuzione della vita della società e, talora, anche al suo scioglimento, in generale, o limitatamente al rapporto sociale facente capo al singolo socio. Partendo da questo presupposto, allo stesso tempo, gli atti di assegnazione sono stati qualificati in termini di tendenziale onerosità, tranne l'ipotesi – del tutto teorica e marginale – che la società decida di assegnare dei beni ai soci per spirito di liberalità; l'ipotesi, infatti, non è verificabile, ad avviso di chi scrive, proprio in considerazione della qualità soggettiva del destinatario dell'assegnazione (socio), che renderebbe l'eventuale

erogazione un atto lesivo del principio di parità di trattamento dei membri della compagine sociale e, d'altro canto, confliggerebbe con la vocazione lucrativa dell'imprenditore collettivo costituito in forma societaria.

Nell'ultimo capitolo, ritornando all'esame della disciplina tributaria, sono stati esaminati i concetti di onerosità e di inerenza, soffermandosi soprattutto su quest'ultimo, considerato un cardine del sistema, sebbene attualmente non chiaramente enunciato – come in passato accadeva - in alcuna norma dell'ordinamento; l'unica norma di rango generale che regola la deducibilità degli elementi negativi del reddito – qualora non vi sia alcuna espressa disposizione *ad hoc* – è l'art. 109, comma 5 del T.U.I.R. che, nell'ultima formulazione *post* riforma, indica la rilevanza dei componenti negativi <<se e nella misura in cui si riferiscono ad *attività o beni* da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi>>; il principio di inerenza, in quanto espressione e diretta emanazione del principio costituzionale di capacità contributiva, deve essere applicato, in sede legislativa, tanto agli elementi positivi, quanto agli elementi negativi del reddito, a meno che non vi sia un interesse preponderante dell'ordinamento, di segno contrario, che ne impedisca l'attuazione.

Nel caso delle assegnazioni di beni ai soci, le componenti reddituali che ne scaturiscono sono state oggetto, come visto, di una discriminazione legislativa, nel senso che, a fronte della rilevanza delle plusvalenze alla formazione del reddito di impresa, la stessa sorte non è stata riservata alle minusvalenze patrimoniali che ne derivano.

Sulla base di tutte le considerazioni svolte, non ci sembra che ci sia una ragione insuperabile rispetto alla possibile rilevanza delle minusvalenze derivanti dalle assegnazioni di beni ai soci, consentendone la deduzione in sede di determinazione del reddito di impresa; anzi, nell'ottica di garantire la coerenza dell'ordinamento, occorrerebbe sancirne normativamente la deducibilità dal reddito di impresa.

Infatti le assegnazioni, sebbene non legate in maniera diretta all'attività produttiva dell'impresa societaria, nondimeno partecipano, come atti di adempimento delle obbligazioni facenti comunque capo alla società, allo svolgimento della vita dell'ente collettivo; ad ogni buon conto, se il riferimento all'*attività* dovesse intendersi in senso più ristretto, le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalle assegnazioni ai soci, in ogni caso, hanno come oggetto *i beni* facenti parte del patrimonio della società che, come visto in precedenza (Cap. I, par. 5.2), devono essere tutti qualificati come “beni relativi all'impresa”, non esistendo una distinzione – come accade nel caso dell'imprenditore individuale, ad esempio – fra la sfera privata del soggetto che esercita l'attività produttiva e la sfera attinente allo svolgimento dell'impresa.

Neppure può considerarsi valida l'obiezione riguardante l'esigenza di evitare dispersione della base imponibile, come sembrerebbe emergere dalla rubrica della norma che ha, da ultimo, modificato l'art. 101 del T.U.I.R. (art. 36 del D.L. n. 233/06), ovvero “Recupero di base imponibile”, in quanto i criteri che presiedono alla determinazione del *quantum* della plusvalenza (o della minusvalenza) non sono in alcun modo opinabili o aleatori, in quanto la determinazione di tali componenti reddituali deriva dal raffronto fra il costo fiscalmente riconosciuto del bene ceduto e il *valore normale* dello stesso; quest'ultimo, lungi dal rappresentare un parametro incerto, viene determinato in maniera rigorosa e, d'altro canto, non vi vede perché il valore normale del bene dovrebbe essere considerato più o meno certo ed affidabile, a seconda che la componente reddituale abbia segno positivo o negativo.

Dalla disamina della normativa in esame e, soprattutto dall'evoluzione che la regolamentazione delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalle assegnazioni ai soci ha avuto nel corso del tempo, è possibile ipotizzare che il legislatore abbia percepito nell'assegnazione di beni ai soci una vocazione meramente erogativa, al pari di quanto accade in occasione, ad esempio, della destinazione dei beni all'autoconsumo dell'imprenditore: all'esito della presente trattazione si ritiene che le assegnazioni di beni debbano essere più

propriamente ricondotte nell'alveo degli atti che possono partecipare a pieno titolo, in senso positivo e negativo, alla determinazione del reddito di impresa, in un'auspicata prospettiva *de iure condendo*.

Ad oggi, tuttavia, non si riscontra alcun intervento del legislatore tributario volto a ricondurre la normativa delle plusvalenze e delle minusvalenze patrimoniali alla corretta simmetria.

## BIBLIOGRAFIA

### DOTTRINA

- ADONNINO P., *La nozione di valore normale*, in AA.VV., *L'imposizione dei plusvalori patrimoniali*, Milano, 1970
- ANTONINI L., *Dovere tributario, interesse fiscale e diritti costituzionali*, Milano, 1996
- ARLOTTA A., *La nozione di gratuità nella prassi commerciale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2007
- BALZANI F., *Il transfer pricing*, in *Corso di diritto tributario internazionale*, a cura di V. UCKMAR, Padova, 2002
- BATISTONI FERRARA F., *Commento all'art. 53 Cost.*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di G. BRANCA – A. PIZZORUSSO, Bologna/Roma, 1994
- BEGHIN M., “*Società di comodo*”, *assegnazioni agevolate ai soci e pagamento dell'imposta sostitutiva: note sulla disciplina di cui all'art. 29 della L. 27 dicembre 1997, n. 449*, in *Rass. Trib.*, 1999
- BEGHIN M., *La disciplina delle rimanenze finali del materiale di consumo tra esigenze di semplificazione, scelte civilistiche e disposizioni finali*, in *Rass. Trib.*, 1995
- BELVISO F., *Le modificazioni dell'atto costitutivo nelle società per azioni*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, XVII, Torino, 1999
- BERLIRI L. V., *Appunti sul concetto di “reddito” nel sistema dell'imposta mobile*, in *Riv. dir. fin. sc. fin.*, 1939
- BIANCA C. M., *Diritto civile, IV, L'obbligazione*, Milano, 1993
- BISCONTINI G., *Adempimento parziale e datio in solutum*, in *Rass. dir. civ.*, 1984
- BORIA P., *Il concetto di inerenza e le spese promozionali*, in *Riv. dir. trib.*, 1992
- BUONOCORE V., *Le situazioni soggettive dell'azionista*, Napoli, 1960
- BUONOCORE V., *Società di persone (casi e materiali)*, Milano, 1978

- CAMPOBASSO G. F., *Diritto commerciale . 2. Diritto delle società*, Torino, 1992
- CAMPOBASSO G. F., *Manuale di diritto commerciale*, a cura di M. CAMPOBASSO, Torino, 2007
- CAMPOBASSO G. F., *La riforma delle società di capitali e delle cooperative*, Torino, 2003
- CANDIAN A.D., voce *Prestazione in luogo dell'adempimento*, in Dig. disc. civ. – sez. priv., XIV, Torino, 1996
- CANNATA C. A., *Obbligazioni e contratti*, I, in Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno, I, Torino, 1999
- CAROPPO A., *Gratuità ed onerosità nei negozi di garanzia*, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1961
- CERA M., *Il passaggio delle riserve a capitale*, Milano, 1988
- CICOGNANI A., *Beni strumentali (dir. trib.)*, in Enc. Giur., IV, 1988
- CICOGNANI A., *L'imposizione del reddito di impresa*, Padova, 1980
- CLEMENTINI P., BERTELLI C., SCANDALE E., *L'imposta di ricchezza mobile*, Torino, 1934
- CORASANITI G., *Profili tributari dei conferimenti in natura e degli apporti in società*, Padova, 2009
- COSTANZA M., *Art. 1333 c. c. e trasferimenti immobiliari solutionis causa (Nota a Cass., 21 dicembre 1987, n. 9500, Zanna c. Zanna)*, in Giust. Civ., 1988
- COSTOLA G., *Dazione in pagamento*, in Studium Iuris, 2004
- CROVATO F., *Sulla rilevanza fiscale delle riclassificazioni fra voci di bilancio, con diverso regime tributario*, in Dialoghi di diritto tributario, 2006
- D'ALESSANDRO F., *La seconda direttiva e la parità di trattamento fra gli azionisti*, in Riv. soc., 1987
- D'ATTORRE G., *Il principio di eguaglianza tra i soci nel e società per azioni*, 2007

- DE MITA E., *Capacità contributiva*, in Dig. disc. priv. sez. comm., Torino, 1995
- DE VITI DE MARCO A., *Principi di economia finanziaria*, Torino, 1953
- DI FUSCO A., *I mezzi di pagamento diversi dal denaro. Mezzi normali ed anormali*, in Dir. fall., 1994
- DI SABATO F., *Manuale delle società*, Padova, 1995
- FALSITTA G., *La tassazione delle plusvalenze e delle sopravvenienze nelle imposte sui redditi*, Padova, 1986
- FALSITTA G., *Le plusvalenze nel sistema dell'imposta mobiliare*, Milano, 1966
- FALSITTA G., *Manuale di diritto tributario – parte speciale*, Padova, 2008
- FALSITTA G., *Studi sulla tassazione delle plusvalenze*, Milano, 1991, 162
- FALSITTA G., voce *Plusvalenze e minusvalenze patrimoniali (dir. trib.)*, in Enc. giur.. XXXII
- FALSITTA G., *I rapporti tra bilancio civile e bilancio fiscale alla luce della IV Direttiva*, in Rass. trib., 1987
- FALSITTA G., *Il bilancio di esercizio delle imprese*, Milano, 1985
- FANTI, F., *Diritto di informazione del socio e modificabilità a maggioranza delle c.d. clausole di salvaguardia*, in Società, 2006
- FANTOZZI A., *Ancora in tema di realizzazione delle plusvalenze*, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1965
- FANTOZZI A., *Contributo allo studio della realizzazione dell'avviamento quale presupposto dell'imposta di ricchezza mobile*, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1964
- FANTOZZI A., *Imprenditore e impresa nelle imposte sui redditi e nell'iva*, Milano, 1982
- FANTOZZI A., *Diritto tributario*, Torino, 1998
- FANTOZZI A., *Sindacabilità delle scelte imprenditoriali e funzione nomofilattica della Cassazione*, in Riv. dir. trib., 2003

- FEDELE A., *Profili dell'imposizione degli incrementi di valore nell'ordinamento tributario italiano*, in *L'imposizione dei plusvalori patrimoniali*, Milano, 1970
- FEDELE A., *"Possesso" di redditi, capacità contributiva ed incostituzionalità del "cumulo"*, in *Giur. Cost.*, 1976
- FENGHI F., *La riduzione del capitale: premesse per una ricerca sul capitale nelle s.p.a.*, Milano, 1974
- FERRARA F. - F. CORSI, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 1999
- FERRI G., *Diritto commerciale*, Torino, 1976
- FICARI V., *Reddito di impresa e programma imprenditoriale*, Padova, 2004
- FOFFANI L., *I nuovi reati societari*, in *Manuale di diritto penale dell'impresa*, a cura di C. PEDRAZZI, Bologna, 1999
- FORTUNATO N., *Brevi note sulla tormentata disciplina delle plusvalenze e delle minusvalenze "assimilate"*, in *Rass. Trib.*, 2007
- FORTUNATO N., voce *Assegnazione (dir.trib.)*, in *Enc. Giur. Treccani*, III, Roma
- FORTUNATO N., *Considerazioni critiche sulla indeducibilità delle "minusvalenze assimilate"*, in *Riv. dir. trib.*, 2002
- FRÈ G., *Società per azioni*, in *Commentario Scialoja-Branca*, Bologna, 1972
- FRISOLI G., *La clausola generale di buona fede in ambito societario*, nota a *Cass. sez. I civ.*, 12 dicembre 2005 n. 27387, in *Giur. comm.*, 2007
- FUNARI F., *Applicabilità della clausola di prelazione alla assegnazione di beni ai soci*, in *Società*, 2004
- GAFFURI F., *L'attitudine alla contribuzione*, Milano, 1969
- GAFFURI G., *Il senso della capacità contributiva*, in *Diritto tributario e Corte Costituzionale*, a cura di PERRONE L. – BERLIRI C., Napoli-Roma, 2006
- GALGANO F., *Diritto civile e commerciale*, Padova, 1990
- GALGANO F., *Diritto commerciale, Le società*, Bologna, 1992



- GALLO F., *Regime fiscale della famiglia e principio della capacità contributiva*, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1977
- GARBARINO C., *Distribuzione di plusvalenze e assegnazioni di beni ai soci*, in Dir. Prat. Trib, 1986
- GAZZONI F., *Babbo Natale e l'obbligo di dare*, in Giust. civ., 1991
- GIANNINI A. D., *Il concetto di reddito mobiliare nel diritto tributario italiano*, in Riv. pol. ec., 1935
- GIARDINA A., *Le basi teoriche del principio di capacità contributiva*, Milano, 1962
- GIULIANI A., *Pagamenti di dividendi con beni del patrimonio sociale*, in Riv. Not., 1964
- GIUSSANI B., *Contributo alla precisazione del concetto giuridico di reddito mobiliare*, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1941
- GRANELLI A. E., *Le plusvalenze dei beni di impresa*, in AA.VV., *Il reddito di impresa nel nuovo testo unico*, Padova, 1988
- GRASSETTI C., voce *Datio in solutum*, (*dir. civ.*), in Noviss. Dig. It., V, Torino, 1970
- GRAZIANI F., *L'evoluzione del concetto di inerenza e il trattamento fiscale dei finanziamenti ad enti esterni di ricerca*, in AA.VV., *I costi di ricerca scientifica nell'evoluzione del concetto d'inerenza*, a cura di G. FALSITTA e F. MOSCHETTI, Milano, 1988
- GRIPPO G., *Il recesso del socio*, in Trattato delle società per azioni, diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, Torino, 1993
- GRIZIOTTI B., *I concetti giuridici dogmatici di reddito di ricchezza mobile e di capacità contributiva*, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1940
- GUERRERA F., *abuso del voto e controllo di "correttezza" sul procedimento deliberativo assembleare*, in Riv. soc., 2002
- HAIG R. M., *The concept of income – Economic and legal aspects*, in *The Federal income tax*, New York, 1921

- LOGOZZO M., *I beni relativi all'impresa*, in in AA.VV. a cura di F. Tesauro, L'imposta sul reddito delle persone fisiche, Torino, 1994
- LUPI R., *Le assegnazioni agevolate ai soci: l'art. 29 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 alla luce dei principi generali*, in Rass. Trib., 1999
- LUPI R., *Diritto tributario – parte speciale*, Milano, 1992
- LUPI R., *Profili tributari della fusione di società*, Padova, 1989
- LUPI R., *Le imposte dirette, sul valore aggiunto e sui trasferimenti di ricchezza*, Milano, 1991
- LUPI R., *Equivoci in tema di sindacato del fisco sull'economicità della gestione aziendale*, in Rass. trib., 2001
- LUPI R., *A proposito di inerenza... Il Fisco può entrare nel merito delle scelte imprenditoriali?*, in Riv. dir. trib., 1992
- LUPI R., *La determinazione del reddito e del patrimonio delle società di capitali tra principi civilistici e norma tributaria*, in Rass. trib., 1990
- MACCARONE F., *Obbligazione di dare e adempimento traslativo*, in Riv. not., 1994
- MAFFEZZONI F., *Il principio di capacità contributiva nel diritto finanziario*, Torino, 1970
- MAFFEZZONI F., voce *Capacità contributiva*, in Enc. giur., V, 1988
- MAISTO G., *il progetto di rapporto Ocse sui prezzi di trasferimento*, in Riv. dir. trib., 1995
- MANZONI I., *Il principio della capacità contributiva nell'ordinamento costituzionale italiano*, Torino, 1965
- MARELLO E., *Involuzione del principio di inerenza?*, in Riv. dir. fin. sc. fin., 2002,
- MARGIOTTA G., *Legittimazione attiva del socio all'impugnazione delle delibere assembleari*, nota a Trib. Mil., 15 maggio 2008 n. 6322, in Società, 2009

- MARINI G., *In arrivo per le multinazionali e il fisco il nuovo rapporto Ocse sul transfer pricing*, in *Rass. trib.*, 1995
- MARONGIU G., *I fondamenti costituzionali dell'imposizione tributaria – profili storici e giuridici*, Torino, 1995
- MARONGIU G., *I fondamenti costituzionali dell'imposizione tributaria – Profili storici e giuridici*, Torino, 1996
- MESSINEO F., voce *Contratto (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1961
- MICCINESI M., *Le plusvalenze di impresa. Inquadramento teorico e profili ricostruttivi*, Milano, 1993
- MICHELI G. A., *Capacità contributiva reale e presunta*, in *Giur. cost.*, 1967
- MOSCHETTI F., *I beni relativi all'impresa*, in AA.VV., *Il reddito di impresa nel nuovo Testo Unico*, Padova, 1988
- MOSCHETTI F. –LORENZON G. – SCHIAVOLIN R. –TOSI L., *La capacità contributiva*, Padova, 1993
- MOSCHETTI F., voce *Capacità contributiva*, in *Enc. giur. Treccani*, V, 1988
- MOSCO L., *Onerosità e gratuità degli atti giuridici*, Milano, 1942
- MUCCIARELLI F.M., *Sulla parità di trattamento nelle società quotate*, in *Riv. soc.*, 2004
- MUSCO E., *I nuovi reati societari*, Milano, 2007
- NAVARRETTA E., *Le prestazioni isolate nel dibattito attuale, dal pagamento traslativo all'atto di destinazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2007
- NICCOLINI G., *Trasformazione – scioglimento*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, Torino, 1993
- NOBILI R. – SPOLIDORO M. S., *La riduzione di capitale*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, Torino, 1993
- NOCERINO O., *Il problema dell'individuazione di un principio generale (inespresso) di inerenza*, in *Rass. trib.*, 1995
- OPPO G., *Adempimento e liberalità*, Milano, 1947

- OSTI G., voce *Contratto*, in Nov.mo dig. it., IV. Torino, 1960
- PANIZZOLO A., *Inerenza ed atti erogativi nel sistema delle regole di determinazione del reddito di impresa*, in Riv. dir. trib., 1999
- PASETTI G., *Parità di trattamento e autonomia privata*, Padova, 1970
- PETTITI D., *Contributo allo studio del diritto dell'azionista al dividendo*, Milano, 1957
- PICCININI S., *Sponsorizzazione fra onerosità e gratuità*, in Rass. dir. civ., 1993
- PIERRO M. C., *Beni e servizi nel diritto tributario*, Padova, 2003
- PREITE D., *Abuso di maggioranza e conflitti di interessi del socio nelle società per azioni*, in Trattato delle società per azioni, diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, Torino, 1993
- M. PROCOPIO, *L'inerenza nel sistema delle imposte sui redditi*, Milano, 2009
- QUARTA O., *Commento alla legge sull'imposta di ricchezza mobile*, Milano, 1917
- REBECCA G., *Recesso ed esclusione nelle società di persone: problematiche fiscali*, in Fisco, 2005
- RODOTÌ S., voce *Dazione in pagamento (dir. civ.)*, in Enc. dir., XI, Milano, 1962
- ROPPO V., *Il contratto*, Milano, 2001
- ROSA L., *Il principio di inerenza*, in Il reddito di impresa, a cura di G. TABET, vol. I, Padova, 1997
- ROSSI G., *Utile di bilancio, riserve e dividendo*, Milano, 1957
- RUSSO P., *Tassazione di plusvalenze per effetto ed in occasione di fusione tra società*, in Impresa ambiente e pubblica amministrazione, 1978
- SALVATORE L., *Le assegnazioni di beni ai soci nelle società lucrative*, in Contr. e impr., 1991
- SAMMARTINO S., *La deducibilità delle spese e la nozione di <<costo dei beni>>*, in L'imposizione dei plusvalori patrimoniali, Milano, 1970

- SAMPIERI-MANGANO V., *La tassabilità delle azioni gratuite agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile*, in *Le imposte dirette*, 1927
- SANDULLI M., *Le nozioni giuridiche di onerosità e gratuità*, in *Banca borsa e titoli di credito*, 1973
- SANTINI, G. *Distribuzione di utili in natura?*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1966
- SANTORO R., *L'abuso di potere della maggioranza nelle delibere societarie di adeguamento alla riforma*, nota a Trib. Torino, 26 novembre 2004, Trib. Vicenza 31 ottobre 2005, in *Giur. Comm.*, 2007
- SCALFI G., *Corrispettività ed alea nei contratti*, Milano-Varese, 1960
- SCHANZ G. V., *Der Einkommenbegriff und die Einkommensteuergesetze*, in *Finanz Archiv*, 13 Jg., 1896
- SCHIAVOLIN R., *Comportamento antieconomico dell'imprenditore e potere di accertamento dell'amministrazione finanziaria*, in *Riv. giur. imp.*, 2004
- SCHMOLLER G., *Die Lehre vom Einkommen in ihrem Zusammenhang mit den Grundprinzipien der Steuerlehre*, in *Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft*, 19 Jg., 1863
- SCOZZAFAVA T. O., *La qualificazione di onerosità o gratuità del titolo*, in *Riv. dir. civ.*, 1980
- SICCHIERO A., *La prestazione in luogo dell'adempimento*, in *Contr. e impr.*, 2002
- SILVESTRI A., *Destinazione a finalità estranee all'impresa e principio di inerenza nelle imposte sui redditi*, in *Riv. dir. fin. sc. fin.*, 1998
- SIMONETTO E., *I bilanci*, Padova, 1967
- SIMONS C., *Personal income taxation*, Chicago, 1938
- SPALTRO G., *La riduzione del capitale per esuberanza*, in *Società*, 2001
- SPOLIDORO M. S. - NOBILI R., *La riduzione di capitale*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, Torino, 1993

- STAGNI A., *Riduzione del capitale per esuberanza con assegnazione ai soci di beni in natura*, in Giur. it., 1990
- STEVANATO D., voce *Plusvalenze e minusvalenze nel diritto tributario*, in Dig. Disc. Priv/sez. comm., Torino, XI
- TERRANOVA P., *Il concetto di reddito fiscale ed alcune sue applicazioni*, Milano, 1921
- TESAURO F., *Istituzioni di diritto tributario*, Torino, 1991
- TILOCCA E., *Onerosità e gratuità*, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1953
- TINELLI G., *Il reddito di impresa nel diritto tributario*, Milano, 1991
- TINELLI G., voce *Redditi di impresa*, Enc. Giur. Treccani, XXIII
- TINELLI G., *Il principio di inerenza nella determinazione del reddito di impresa*, in Riv. dir. trib., 2002
- TORRENTE A. – SCHLESINGER P., *Manuale di diritto privato*, Milano, 2007
- TOSI L., *il requisito della effettività*, in La capacità contributiva, a cura di F. MOSCHETTI, Padova, 1993
- UCKMAR V., *Tassazione delle plusvalenze realizzate anteriormente alla legge 5 gennaio 1956 n. 1*, in Dir. prat. trib., 1963
- VIGNOLI A., *Le società di mero godimento tra assegnazione agevolata e trasformazione in società semplice*, in Rass. Trib., 1998
- VOGLINO A., *Ancora sulla insindacabilità, da parte della amministrazione finanziaria, della convenienza economica delle operazioni poste in essere dai contribuenti*, in Boll. trib., 1993
- WEILLER A., *Ancora sul pagamento dei dividendi con beni del patrimonio sociale*, in Riv. Not., 1964
- ZACCARIA A., *La “prestazione in luogo dell’adempimento”*, in Studium iuris, 2007
- ZIZZO G., *Regole generali sulla determinazione del reddito di impresa*, in Giurisprudenza sistematica di diritto tributario, diretta da F. TESAURO, Torino, 1995

ZOPPINI G., *Sul difetto di inerenza per “antieconomicità manifesta”*, in Riv. dir. trib., 1992

## **CITAZIONI GIURISPRUDENZIALI**

App. Firenze, sent. 30 maggio 1963, in Banca , borsa e titoli di credito, 1963

App. Genova, sent. 19 novembre 1966, in Dir. prat. trib., 1967

App. Milano, sent. 25 marzo 1913, in Riv. Trib. Mil., 1913

App. Torino, sent. 12 dicembre 1876, in Giur. It., 1877

App. Torino, sent. 26 gennaio 1876, in Foro It., 1876

Cass., sent. 11 marzo 1993, n. 2959, in Società, 1993

Cass., sent. 12 giugno 1987, n. 5147, in Giur. It., 1988

Cass., sent. 21 dicembre 1987, n. 9500, in Giust. Civ., 1988

Cass., sent. 28 giugno 1939, n. 2246, in Giur. imp. dir., 1939

Cass. SS.UU., sent. 12 gennaio 1967 n. 125, in Dir. prat. trib., 1967

Cass., sent. 30 marzo 1965, n. 554, in Dir. Fall., 1965

Cass., sent. 3 aprile 1979, n.1874, in Rass. trib., 1979

Cass., SS.UU., sent. 7 dicembre 1938, n. 511, in Giur. imp. dir., 1939

Cass., sent. 23 novembre – 2 dicembre 1907, in Imp. dir., 1908

Cass. sent. 28 luglio 1994, n. 7063, in Giur. Imposte, 1994

Cass., sent. 17 novembre 1984, n. 5853, in Giur. It., 1985

Cass., sent. 13 ottobre 2006, n. 22034, in Fisco, 2006

Cass., sent. 24 febbraio 2010 n. 4443, in Corr. trib., 2010

Cass., sent. 25 febbraio 2010 n. 4554, in Corr. Trib., 2010

Cass., sent. 12 dicembre 2005 n. 27387, in Giur. comm., 2007

Comm. Trib. Centr., sent. 20 dicembre 1885 n. 82537, in Raccolta ufficiale, II, 1886

Comm. Trib. Centr., sent. 20 giugno 1904 n. 99989, in Boll. Uff. Imp. Dir., 1906

Comm. Trib. Centr., sent. 24 marzo 1912 n. 46533 in Mass. Vannuccini, Roma

Comm. Trib. Centr., sent. 29 gennaio 1917, in Racc. Uff., 1917

Comm. Trib. Centr., sent. 14 dicembre 1921, in Legislazione fiscale, 1922

Comm. Trib. Centr., sent. 4 aprile 1928, n. 83883, in Riv. fisc., 1929

Comm. Trib. Centr., sent. 28 febbraio 1959, n. 13922, in Giur. imp., 1960

Comm. Trib. Centr., Sez. Un., sent. 2 dicembre 1968 n. 99776, in Boll. trib., 1969

Comm. Trib. Centr., sent. 1° marzo 1891, in Imp. dir., 1891

Comm. Trib. Centr., sent. 19 giugno 1914, in Riv. Trib. Mil., 1915

Comm. Trib. Centr., sent. 8 luglio 1915, in Imp. dir., 1916

Comm. Trib. Centr., sent. 9 marzo 1932, n. 34172, in Giur. imp., 1933

Comm. Trib. Centr., sent. 25 giugno 1905, in Mass. Vannuccini, Roma

Comm. Trib. Centr., sent. 25 giugno 1955, n. 73531, in Giur. imp., 1958

Corte Costit., sent. 12 luglio 1967, n. 109, in Riv. dir. fin., 1967, 223

Corte Costit., sent. 22-28 maggio 1987, n. 200, in Foro It., 1989

Corte Costit., sent. 26 giugno 1965, n. 50, in Giur. cost., 1965

Corte Costit., sent. 8 giugno 2005, n. 225, in Boll. trib., 2005

Trib. Firenze, sent. 21 novembre 1963, in Dir. prat. trib., 1963



Trib. Napoli, sent. 21 aprile 1983, in Società, 1983

Trib. Rovereto, sent. 5 giugno 1970, in Riv. not., 1970

Trib. Udine, sent. 28 novembre 1988, in Riv. not., 1991